COLLEZIONE
DI
SCRITTURE
DI REGIA
GIURISDIZIONE

Tom. XXXI.

MDCCLXXVI.

NOTA DELLE SCRITTURE

Contenute in queſto Tomo.

RISPOSTA

ALLA II. SCRITTURA
VENUTA FUORI
CONTRO
AI PADRI DELLA MISSIONE.

Tom. XXXI. *Num. CXVII.*

E' Venuta fuori una seconda Scrittura contro ai PP. della Missione, il cui titolo è questo: „ Giustificazione dei mo„ tivi addotti nella Supplica umiliata al„ la Maestà Sua per la Consulta da farsi „ dalla Real Camera di S. Chiara nella „ causa trai fratelli di Bianco, ed i RR. „ PP. della Congregazione della Mis„ sione. „

A carte III., e IV. dice il venerato Contradittore, che essendo due l'eredità lasciate ai PP. della Missione, l'una del Dottor Niccola Bianco, il quale aveva ordinato, che della rendita si facessero limosine a loro arbitrio: l'altra del Dottor Vincenzio lasciata loro in proprietà, fece ai PP. un progetto, che i soli barbari poteano rifiutare, cioè che tenessero per se la seconda, ed a titolo di limosina cedessero ai di lui clienti la prima, sacrificando per via di pace la seconda.

Rilegga il Contradittore i testamenti dei Dottori Niccola e Vincenzio, e troverà, che la più gran parte della ren-

dita della prima eredità, che ei voleva pei suoi clienti, è dal testatore destinata alla celebrazione di messe perpetue da celebrarsi in Arsano, ed in Napoli, e non dai PP. della Missione; e che della seconda, la quale si dice lasciata ai PP. in proprietà, nè meno un soldo torna in prò loro.

Chi sono poi codesti clienti, che chieggono a titolo di limosina una eredità, e di un'altra per l'amor della pace fan dono? Sono tali, ei dice a carte IV., che per ogni dritto, togliendosi di mezzo i PP., dee loro appartenersi come quella, che chieggono, così quella, che donano. E codesto dritto donde loro nasce? Soggiugne a carte VII., che nasce loro dall'essere i più prossimi congiunti, come quegli, che da Giacomo comune stipite ugualmente discendono, e così con decreto è stato dalla Vicaria ben anche dichiarato. E codesto decreto, che in prova della prossimità del grado si cita, dov'è? Secondo le regole del foro doveva dagli attori esser già da gran tempo esibito: ed io sin dal principio della lite feci istanza, che si esibisse. Gran cosa! I PP. della Missione tuttochè rei han presentate dal principio della lite quante scritture han richieste gli attori,

e gli

e gli attori, la cui azione nella proſſimità del grado principalmente ſi appoggia, avendo un decreto da farne pruova, non l'anno ancor preſentato! Qual nuova foggia di giudizio è queſta?

Ma mi ſono finalmente venuti in mano gli atti fabbricati nella G. C. della Vicaria per provare la vantata proſſimità del grado: ed ora intendo, perchè 'l Contraddittore non gli abbia fatti eſibire. Da uomo ſavio, e ben verſato nel foro, qual è, ben vidde, che ſe ſi foſſero eſibiti, ne ſarebbe ai ſuoi clienti venuto biaſimo e danno. Ricorrono eſſi alla G. C., e fanno iſtanza, che ſi dichiari, eſſer congiunti in quarto grado coi Dottori Niccola e Vincenzio (1). L' albero genealogico, dal quale comincia il proceſſo, ci fa chiaramente conoſcere che ei parlano del quarto grado Canonico, come ſe di matrimonio ſi trattaſſe, non di ſucceſſione; ma ſecondo l'albero iſteſſo nel quinto, non nel quarto grado ſarebbono Gaetano, Lorenzo, e Carlo

(1) *Fol* 1. *Proceſſ. interpoſitionis decreti pet. per magn. viduam D. Ioannam & alios de Bianco. U. I. D Alexand. Sangiacomo act. mag. Ventrella Scriba.*

Bianco, e Lorenzo de Rosa figlio di Giovanna Bianco, che sono gli attori. Notisi, che ei non chieggono, che si dichiari, esser essi *i più prossimi congiunti, ai quali, togliendosi di mezzo i PP., per ogni dritto si apparterrebbero le suddette due eredità*. Chieggono, che si dichiari, esser essi congiunti nel quarto grado; la qual congiunzione non basterebbe a dar loro diritto di succedere, se non si provasse, mancare, come non mancano, altri congiunti di primo, di secondo, e di terzo grado. Ma innanzi. In vista di codesta istanza si fa decreto, *quod super petito decreto capiatur summaria informatio, & testes habeantur pro citatis* (1). Successivamente si presentano alcune fedi di battesimo (2), le quali si sa che provano non altro, che l'età. Seguono poi le giurate *deposizioni* di sette testimoni (3), dei quali un solo sa scrivere (4), quattro sono gente da zappa (5), ed oltre a ciò tre di essi abitano nelle case di Lorenzo de Rosa, che

(1) *Fol.* 2. *d. Process.*
(2) *Fol.* 3. *ad* 8.
(3) *Fol.* 17. *ad* 26.
(4) *Fol.* 20.
(5) *Fol.* 18. 21. 22., *e* 25. *a t.*

che come figlio di Giovanna Bianco vuol parte delle due contese eredità (1). Pur questo è poco. Usano tutti le stesse parole, e risalendo colla memoria dal tempo presente fino all' anno 1562., in cui nacque uno dei figli del comune stipite Giacomo Bianco (2), ne noverano ad uno ad uno tutti i discendenti coi propri loro nomi, e colla giunta dei nomi e cognomi delle di loro madri: ed è da maravigliare, come uno di essi per nome Domenico Piscopo, il qual dice di avere, *anni* 108. *in circa* (3), in una sì grave età sì bella memoria serbi di tante persone e di tanti nomi e cognomi. E pure il suddetto Piscopo, e gli altri che sì felicemente ricordansi di cose tanto dalla età nostra lontane, e non appartenenti loro per nulla, non si ricordano poi dei tempi dei lor nascimenti. Quel Domenico Piscopo, che dice di avere *anni* 108. *in circa*, ne à non più che 84. Francesco de Rosa, come dice di averne 65. *in circa* (4), ne à soli 52. Alessio Gelardo, che dice di averne 70.

(1) *Fol.* 17. 22., & 24.
(2) *Fol* 1.
(3) *Fol* 23.
(4) *Fol.* 17.

in circa (1), ne à ſoli 61. Niccola Izzo che dice di averne 72. *in circa* (2), ne à ſoli . 68. Godo di dar loro sì liete novelle. A Domenico Gelardo duolmi di dover dare una triſta novella. E' dice di avere *anni* 48. *in circa* (3), e ne à 68. (4). E queſto è poco ancora. Dicono tutti e ſette i teſtimoni, *correr pubblica voce e fama*, che diſcendono gli attori da Giacomo Bianco, e che *non vi ſono altri congiunti più proſſimi ai detti Niccola e Vincenzio Bianco* teſtatori. Ma non preteſero mai gli attori, che dalla G. C. ſi dichiaraſſe, *non eſſerci altri più* di loro *congiunti* a quei due. Queſto dovevano eſſi pretendere per potere con qualche apparenza almen di giuſtizia vantar diritto ſu quelle due eredità; ma nol preteſero. La loro petizione fu, che ſi dichiaraſſe, eſſere eſſi congiunti nel quarto grado: e ſu codeſta petizione la G. C. ordinò che ſi riceveſſero le *depoſizioni* dei teſtimoni. Come poi

(1) *Fol.* 21.
(2) *Fol.* 24.
(3) *Fol.* 21.
(4) *Della vera età di ciaſcuno di detti teſtimoni coſta per la fede del Paroco, che ſi eſibiſce.*

poi *depongon* costoro oltre a ciò, che si era chiesto dagli attori, e dalla G. C. ordinato? Quandochè poi si avesse avuto a dichiarare, essere essi *i più prossimi congiunti*, si sarebbero dovuti citare per editto gli altri del parentado. Così si sarebbe conosciuto, quali fossero i veri parenti dei testatori, e quali i più, o meno congiunti. Contuttociò le tante cure, che ingombrano i Giudici della G. C. non fecero loro por mente ai non tollerabili difetti di codesto processo, e due di essi dichiararono, essere gli attori *proximiores coniunctos qq. D. Nicolai, D. Vincentii, D. Apolloniae, & magnificae D. Annae Bianco* (1). Ma codesta *magnifica D. Anna Bianco* chi è? Una sorella germana dei testatori, che vive ancora. Così si dice nel suddetto decreto della G. C.: così si dice dai testimoni; e così si dice dagli stessi attori nella prima istanza. E vivente costei come si pretendono le eredità dei fratelli? Come si scrive che *togliendosi di mezzo i PP. della Missione*, agli attori *si apparterrebbono per ogni dritto*? E vivendo ancora una sorella germana dei testatori non è violare il gius delle genti il solo aspirare a quella

 roba,

(1) *Fol.* 27.

zoba, che togliendosi di mezzo i PP. tutta a colei spetterebbe? Il gius delle genti si viola, e per un trasporto di troppo calda fantasia si turba la pace altrui.

Non han dunque gli attori provata la prossimità del grado. Avessero almen provata la povertà, che è l' altro motivo, su cui si appoggia la pretensione loro. Si sa, che ei si sono studiati di provarla per due fedi degli Amministratori della Università di Arsano; ma le fedi, come costoro intendeano di farle, non piacquer loro. Ne usano oggi i PP. presentandole. In una si dice, che *Lorenzo di Rosa possiede moggi tre e mezzo in circa di terreno in pertinenza di Arsano, come anche in Arsano medesimo una casa palaziata, un altro comprensorio di case, ed un altro con giardino*: ed in queste case abitano, come si è detto, tre dei sette testimoni prodotti a provare la prossimità del grado. Oltracciò cominciato à costui a dare opera al foro. In un' altra si dice, che *Lorenzo, Carlo, Gaetano, e Vincenzio Bianco possiedono nel tenimento di Arsano un pezzo di territorio di capacità di moggi quindici e mezzo in circa, come anche un comprensorio di case*. Oltracciò Carlo, e Lorenzo sono uffiziali

del

del banco del Popolo, ed han per soldo il primo annui duc. 18., e per ricognizioni straordinarie altri annui 17., e 'l secondo annui 108., e per ricognizioni straordinarie annui 39 Vegga la Real Camera, se possano costoro meritare le limosine da Niccola Bianco ordinate.

Torno al *progetto* fatto ai PP. Soggiugne il Contradittore a carte IV., e V. che non vollero i PP. accettarlo, e *lungi da ogni proposizione di pace orgogliosamente si prepararono alla guerra*: contuttociò non essendo estinta in lui la *speranza di un giusto accordo, mandò da me più volte un Religioso congiunto dei suoi clienti, per chiedere per via di pace PANEM ET POLENTAM*: e nel giorno 20. del mese di Gennaio *essendosi il detto Religioso assicurato, che erano meco in una stretta sessione radunati i PP., tosto ci si portò per destare nel loro pietoso animo sensi di compassione, e di pietà; ma fugli negato finanche l' ingresso*.

Al Contradittore non è stata fedelmente raccontata la storia. Il P. Andrea de Rosa dei Servi di Maria venne da me due volte, e tutte e due le volte mi trovò solo, onde con agio parlò meco dell' affare di suo fratello, e degli

altri suoi parenti. La prima volta mi disse, che quando i PP. si fossero disposti a dar loro a titolo di limosina una qualche somma di danaro, ei non avrebbe fatto più parlar della causa dal Re rimessa alla Real Camera di S. Chiara liberandogli così dal rischio, che correano di perder tutto, casochè si provasse, come sarebbesi agevolmente provato, che contrario alle Leggi dello Stato, ed al loro Instituto era l'acquisto dei beni. Io gli risposi, che l' obbligo delle limosine fu dal Dottor Niccola ingiunto ai PP. dopo la morte di Anna sua sorella germana, la quale ancor viveva, come ancor vive, ed aveva, come à, la percezione di tutti i frutti di tutte e due le fraterne eredità: che dopo la costei morte era ben giusto, che essendo i di lui parenti del parentado del testatore, gli preferissero i PP. agli altri poveri del paese; e che ne averei il domani, o 'l dì d' appresso parlato coi PP. ma che in ogni caso si aveva la causa a trattare, richiedendo così l' onor dei PP. e molto più l' ossequio dovuto al Re che nella sua Real Carta diretta alla Camera di S. Chiara aveva soventemente dichiarato, „ esser degno della sua Reale at„ tenzione l' esaminarsi ciò, che si espo-
„ nea

„ nea da Lorenzo, ed altri di Bianco,
„ non potere i PP. della Missione rite-
„ nere, o acquistare fondi, o che si ri-
„ guardi il loro Instituto, o che si ri-
„ fletta all' esser essi venuti in questi Do-
„ minj come semplici individui chiamati
„ dal fu Arcivescovo Caracciolo per coa-
„ diuvarlo nel suo ministero, e special-
„ mente nelle Missioni, a qual uopo dall'
„ istesso furono loro conceduti li neces-
„ sari fondi del sostentamento; e final-
„ mente se vogliasi considerare, che per
„ diritto inviolabile della Sovranità non
„ possa stabilirsi nella società civile al-
„ cun corpo morale capace di figurare
„ e di fare acquisti, siccome gli altri
„ sudditi, senza il permesso, ed approva-
„ zione del Sovrano: ciò che manca nei
„ PP. della Missione. „ Tornò poi da
me la seconda volta, e gli ridissi le stes-
se cose a nome dei PP., nè l' ò veduto
mai più. Posto ciò come può dirsi, che
il *progetto* fatto ai PP. era un *progetto
che i soli barbari poteano rifiutare?*

Innanzi ancora. Dice il Contradit-
tore a carte VI., e VII, che non aven-
do i PP. voluta la pace, ci farà loro *la
guerra, che dovrà essere fatale alla lo-
ro Congregazione*, perchè *scoprirà PU-
DENDA PATRUM*.

So-

Sosterranno i PP. con pazienza l' ingiusta guerra, che ei vuol far loro. Ma sotto un Principe giustissimo, qual è l' ottimo nostro Re, e dinanzi al più rispettabile Magistrato del Regno, qual è la Real Camera di S. Chiara, non intendo, come possa con tanta sicurezza far sì tristi augurj ai PP. dicendo, che *dovrà loro esser fatale la guerra*. E dopo la minaccia di scoprire *pudenda Patrum*, che à scoverto di loro? Due cose ci fa di loro sapere a carte XLV., e L., l' una, che ei *tirano alla loro Casa abbondanti limosine per le messe, e ne succede poi un tale attrasso, che sono costretti di ricorrere a licenze Pontificie, e riduzioni, e far celebrare altrove le messe ridotte con minor limosina*: l' altra, che nel tempo degli esercizj degli Ordinandi *conservano essi con tanta economia gli avanzi e i tozzetti del pane del giorno precedente, che ne fanno il pan gratto e qual prezioso cibo lo presentano agli Ordinandi nel giorno susseguente*. Ce ne fa poi sapere due altre a carte LXXIII. e LXXIV., cioè che pei *maneggi fatti fare da due divoti della Missione con D. Carlo Alzone acquistarono alla loro Casa la costui opulentissima eredità*; e che pei *corteggi fatti*

ad

ad una non so qual *Dama, che è frai beati, la disposero a disposizioni in lor favore; ed oggi l' adorano come benefattrice in un ritratto sospeso in un corridoro della lor Casa*. E qual documento produce di codeste belle cose, che ci scrive? Niuno. E dovea, quandochè per il ben della causa avesse dovuto allegarle, produrne alcuno, scrivendo cose che gravemente offendono un Ordine rispettabilissimo di Ecclesiastici. Ma gli difende a bastanza la ben fondata idea, che comunemente si à della pietà e religione loro. Pur voglio io scusarne il Contradittore. Gli è ai fianchi persona e quanto nota, ed a quanti, che per isfogo di privata ingiustissima vendetta va spargendo dei PP. della Missione suoi grandi amici un tempo sì sconce cose, e le à date ad intendere a lui; ed ei si è lasciato a buona fede ingannare. Ma si venga alla causa, e poichè si è nella mia I. Scrittura convenevolmente risposto al di lui *Ricorso* in istampa, si esamini quel, che ci à di nuovo nella sua II. Scrittura.

Nel primo Capo di essa prende il Contradittore a dimostrare, che i PP. della Missione sono incapaci di fare acquisti, come *contrari alla origine della fon-*

fondazione, al buon senso dell' Instituto ed alla idea del Santo Fondator loro. Doveva egli in questo Capo rispondere à quel, che della vera idea della monastica povertà si era da me scritto nella I. Scrittura a carte xxv., xxvi. xxvii., e xxviii., e detto poi presente lui nella Real Camera di S. Chiara secondo le ragole di S. Benedetto, e di S. Isidoro, secondo le Costituzioni, e i fatti stessi di S. Vincenzio dei Paoli, e secondo gl' insegnamenti del Van-Espen, e del Muratori; ma poichè delle cose da me scritte, e dette non à egli voluto brigarsi nè molto nè poco, delle cose scritte da lui nel suddetto Capo I. non voglio io, nè debbo brigarmi per nulla. La Real Camera avendo sotto gli occhi quel che da lui, e quel, che da me si è scritto dintorno a ciò, conoscerà, chi di noi due abbia il torto.

Nel secondo Capo, che molto più del primo è importante, parla della stessa incapacità dei PP. della Missione secondo le Leggi del Principe, e la fa nascere dal mancare alla loro Congregazione il R. assenso; e posto ancora l'assenso, dall'essere una Congregazione di stranieri dannosa ai naturali del Regno. Questo secondo punto non so io vedere come

me si appartenga alla causa presente. Il Re colla sua Real Carta del dì 12. del mese di Novembre dello scorso anno 1768. non l'à rimesso alla sua Real Camera di S. Chiara: al suo Sovrano arbitrio l'à riservato La Congregazione dei PP. della Missione sebbene, quando fu primamente ammessa in questa Città, costasse di soli stranieri, non di soli stranieri costa oggidì; ci à di molti naturali del Regno; e se la Maestà Sua intesa sempre al pubblico bene crederà, che 'l pubblico bene richiegga, che i PP. stranieri escano dei suoi dominj; ne usciranno con quella somma rassegnazione, che al Real comando è dovuta, ed in ogni luogo, e sempre grata memoria serberanno delle grazie lor fatte per tutto quel tempo, che permise loro di starvi. Dunque del solo primo punto assi ora a parlare.

Ma primachè si vada più in là, si vuol quì notare, che nella II. Scrittura ritratta il Contradittore con lodevole ingenuità quel, che aveva già scritto nel suo *Ricorso* in istampa, che quà vennero i PP. della Missione come *semplici individui*; non come corpo. E' leggendo negli atti di questa causa la copia di una pergamena del Cardinale Innico Carac-

ciolo

ciolò Arcivescovo di Napoli esecutore di un Breve di Papa Clemente IX., che vi sta inserito, à finalmente conosciuto che l'antica abitazione dei PP. Crociferi fu data da quel Cardinale in virtù del suddetto Breve *Congregationi Missionis*, non *a semplici individui*: che le fu data *in perpetuum*, e che le fu data *ad effectum ut ipsius Congregationis Sacerdotes* esercitassero appresso noi *functiones & ministeria iuxta suarum Constitutionum formam & tenorem: ministeri*, e *funzioni*, che *a tenore delle loro Costituzioni* non possono adempirsi altrimente che da molti rappresentanti un corpo sotto il proprio Superiore, il qual ne dà le commissioni: il perchè furono loro tuttochè stranieri, come a tutti gli altri Corpi e Collegj Ecclesiastici, concedute sin dai primi tempi le *franchigie* per decreti dell' abolito Collateral Consiglio, e dei Delegati degli arrendamenti (1). Era da credere, che colla stessa ingenuità ritrattasse ancora quel, che aveva scritto nel suo *Ricorso*, e detto poi nella Real Camera di S. Chiara (ed aveva allora osservati gli atti, e tenutigli

(1) *Si vegga la mia I. Scrittura a carte* XIX., *e* XX.

gli per più mesi appresso di se,) che mancava ai PP. il Regio assenso. E non è negli atti il R. *Exequatur* dato dal Vicerè nell'anno 1671. al Breve di Papa Clemente IX.? E se in virtù di quel Breve stabilivasi in questa Capitale una nuova adunanza di Ecclesiastici, e vi si stabiliva a perpetuo; che altro fu l' *Exequatur*, se non che una approvazione di tuttociò, che in esso si conteneva, cioè della perpetua abitazione di una Casa di questa Città nostra, e del libero esercizio delle funzioni, e dei ministeri della loro Congregazione? E che altro si richiedea, perchè un' adunanza, la quale in virtù del Breve fuori dello Stato del Papa collegio legittimo non era, divenisse legittimo appresso noi? Molto più sarebbe stato da credere che avesse il Contradittore ritrattato quel che del difetto dell' assenso aveva scritto, se io avessi potuto dargli la notizia, che dò ora a lui, ed alla Real Camera di un secondo Reale assenso dai PP. della Missione ottenuto, dopochè avevano stabilita quì la lor sede. L' assenso dell' anno 1671. era ristretto a certo luogo, cioè ad una Casa sola in questa sola Città: sopravvenne poi *Real Cedola* dell' Imperador Carlo VI., di cui altra pruova non posso

per

per ora produrre, che la rispettabilissima testimonianza di cinque Reggenti dell' abolito Collateral Consiglio Mazzacchera, Solanes, Pisacane, Giovine, ed Alvarez. Nel dì 22. del mese di Febbraio dell' anno 1725. si trattò nel Collaterale la causa tra i PP, della Missione, che volcano ampliare la loro Casa, ed alcuni della vicinanza, che si opponeano. Tutti e cinque i soprannominati Reggenti mentovarono alcune *Cedole riservate*, secondo cui pareva che si dovessero proibire ai Religiosi *i nuovi acquisti e le nuove fabbriche*; ma tutti e cinque opinarono, dover cessare codeste *Cedole* per rispetto dei PP. della Missione, ai quali per altra Real *Cedola* dell' Imperador Carlo VI. veniva permesso di *edificar monisteri in Città, in Regno, ed in tutti i dominj di S. M.* Ben possono i Signori della Real Camera di S. Chiara agiatamente osservare i *notamenti* del Collaterale del suddetto dì 22., che ò io per un caso, e non con molto agio osservati. Ma cieco il Contradittore della passione della causa (e chi non sa, come questa inganni anche i più onesti e i più scorti?) siccome in vista di quell' *Exequatur* non ritrattò quel, che del difetto del R. assenso aveva scritto e detto, così non l' averebbe ritrat-

ritrattato per la testimonianza, che di codesto secondo assenso avevan fatta in iscritto quei cinque Reggenti del Collaterale. Come potevano i PP. della Missione assicurar meglio la loro difesa che presentando tre Reali Carte degli anni 1740., 1744., e 1748., con cui la Maestà dell'augustissimo Re Cattolico aveva loro benignamente permesso di fondare tre nuove Case nella Città di Lecce, di Oira, e di Bari (1)? E pure non sono esse bastate a fargli credere, che essi formassero un corpo morale capace di acquisti.

E per non far valere codesti tanti assensi che dice? Scrive a carte xxx., che *non fu esaminato il loro Instituto*: e parlando nella Real Camera aggiunse, che l' antico costume porta così, che a niuna adunanza si dia l' assenso, se non se ne sieno prima esaminate le Regole; e che debba poi l' assenso ridursi a forma di privilegio.

Ed a codesto costume dovrà soggiacere anche il Principe? Chi è che possa menar buona al mio Contradittore sì fatta proposizione? Al costume soggiace il

(1) *Si vegga la mia I. Scrittura a carte* XXII., XXIII., *e* XXIV.

il Magistrato, quando pregato il Re del suo Reale assenso al Magistrato rimette l' affare. Ma quando il Principe usando del suo sovrano arbitrio presta da se l' assenso, come già fecero colla sua Real *Cedola* l' Imperador Carlo VI., e colle tre sue Reali Carte la Maestà del Re Cattolico, è temerità l' andar cercando, se si sieno esaminate le Regole, e se a forma di privilegio si sia ridotto l' assenso. Ed è poi da por differenza tra le adunanze nuove, il cui Instituto del tutto s' ignori, e le antiche, il cui Instituto o per le Regole già da gran tempo date alle stampe, o per pubblica e costante fama si sappia. Pregato il Principe di dar l' assenso ad una nuova ed ignota adunaaza rimette allora l' affare al Magistrato, ed assi allora a serbare il costumo; ma pregato di darlo ad una antica ed a tutti nota adunanza, il dà da se. Sin dall' anno 1658. eransi date alle stampe le Regole della Congregazione della Missione: e ben prima dell' anno 1769., in cui fu primamente accolta in questa Città, risuonava da per tutto la fama della santità del di lei Instituto, e della esemplarità della vita dei PP., che la componevano: contuttociò non senza cognizione di causa le fu dato due anni

dopo

dopo il primo assenso. Nella relazione fatta al Vicerè dal Cappellan Maggiore molto si parla della santità, e della utilità dell'Instituto di essa.

Soggiunge il Contradittore, che quando pur si conceda essersi dato nelle solenni forme l' assenso, quinci non segue, esser la Casa della Missione capace di acquisti: ed ecco quel che scrive dintorno a ciò dalla suddetta carta xxx. fino alla xxxv: Perchè possa (ei dice) stabilirsi nella società civile alcun corpo morale capace di fare acquisti, richieggonsi due distinti e separati assensi del Principe: l' uno, che dia il *ius coeundi*: l' altro, che dia il *ius capiendi*. Il primo fa, che di più individui si formi un corpo legittimo: il secondo fa, che 'l corpo divenuto legittimo in virtù del primo assenso possa legittimamente acquistare, e ritenere quel, che acquista. Ben prima dei tempi di Diocleziano e Massimiano erano in Roma più corpi legittimamente formati in virtù di quel primo assenso: e pure di essi parlando quei due Imperadori dicono (1), che, se mancava loro il secondo, non poteano acquistare. *Collegium si nullo spe-*

(1) *L. Collegium* 8. *C. de her. inst.*

speciali privilegio subnixum sit, hereditatem capere non posse, dubium non est. Il *privilegio speciale*, di cui e' parlano, altro non è che 'l secondo assenso. A confermazione di ciò trascrive le seguenti parole del Cuiacio (1), *Opus fuit Constitutione, quae hoc permitteret.... nec enim certum est, quod cernis concilium, coetusque hominum iure sociatus. Et olim etiam quum Populus Romanus heres instituebatur, ut liceret ei adire hereditatem opus erat Senatusconsulto*. Reca poi l' esempio delle Chiese Cattoliche. Queste nell' anno di Cristo 312. nel quale l' Imperador Gostantino diè loro la pace, diventarono Collegj leciti, ed acquistarono così col primo assenso il *ius coeundi*: e pure non prima dell'anno 321. lo stesso Gostantino per un suo Editto, che leggesi nei due Codici Teodosiano (2), e Giustinianeo (3), permise a ciascuno di lasciar loro quella roba, che gli piacesse. Così nove anni dopo acquistarono esse col secondo assenso il *ius capiendi*: e cita a questo pro-

(1) *Tom. 9. p. 719. edit. Neap. lit. B.*
(2) *L. 4. Cod. Th. de Episc. & Cler.*
(3) *L. 1. Cod. de SS. Eccl.*

proposito Giacomo Gotofredo, il Domat, e l' Ubero, cui citerò io contro lui più giù. Dunque (così finalmente conchiude) ebbero i PP. della Missione in virtù del R. *Exequatur* dell' anno 1671, e delle altre Reali Carte il *ius coeundi*, e diventarono un corpo legittimo, ma non anno ottenuto ancora il *ius capiendi*, seguentemente non sono divenuti ancora un corpo morale capace di acquisti.

Ingegnoso è il sistema del Contraddittore, ed è anche vero nei propri casi, ma nel caso nostro non torna nè bene nè presso. La necessità di codesto doppio assenso del Principe si appoggia tutta nelle parole di Diocleziano, e Massimiano: *Si nullo speciali privilegio subnixum sit*, le quali da lui s' interpretano del secondo assenso, onde il Collegio divenuto legittimo in virtù del primo acquista l' *ius capiendi*. Or se io dicessi, esser quelle da intendersi del *ius coeundi*, senzachè ci sia uopo di un secondo assenso, direi quel, che dai Dottori comunemente si è detto. Così le intesero gli antichi interpetri: e ne fa pruova il sommario di quel luogo, che è questo, *Collegium non approbatum non potest institui*. Così trai moderni

 Fra

Fra Duareno (1), Dionigi Gotofredo (2), Anton Perezio (3), Giovanni Brunemanno (4), ed altri, e di codesta comunissima opinione testimonianza ci rende il Wisenbachio scrivendo (5), *Glossographi & Doctores tradunt ad h. l.*, cioè, sponendo il sopraccitato rescritto degl' Imperadori Diocleziano e Massimiano, *omnibus Collegiis licitis hereditates recte relinqui*. Ma chi crederebbe che non altrimente le intesero quegl' istessi Giacomo Cuiacio, Giacomo Gotofredo, ed Ulrico Ubero, che cita il Contraddittore per se? Le parole del Cuiacio da lui trascritte sono (6), *Idem est in vicis, quibus potest legari, in Collegiis & corporibus. sed iis tantum, quae sunt subnixa speciali privilegio, & quibus licet coire*: e cita poi il Cuiacio lo stesso rescritto, soggiugnendo, *ut ait L. Collegium C. de her. inst.*, le quali pa-

(1) *In tit. ff. de her. inst. cap.* 20 *n. Alia quaestio est.*
(2) *In cit. L.* 8.
(3) *In tit. C de her. inst num.* 12.
(4) *In cit. L.* 8. *num.* 1.
(5) *In cit. L.* 8.
(6) *Tom.* 8. *p.* 5 *lit. D & E.*

parole se si fossero ancora trascritte, sarebbesi conosciuto, che 'l Cuiacio spiegò le parole degl' Imperadori, *quae sunt subnixa speciali privilegio* per le seguenti sue parole, *& quibus licet coire:* e che a queste, e seguentemente al *ius coeundi* riferì quel rescritto. E non è da dubitare, che le parole, *& quibus licet coire* contengono la sposizione delle precedenti, *quae sunt subnixa speciali privilegio*; poichè se queste si avessero da intendere del *ius capiendi*, malamente il Cuiacio avrebbe parlato prima del *ius capiendi*, che suppone approvata già l'adunanza, e divenuta già corpo legittimo, e poi del *ius coeundi*. Chi è poi men che mezzanamente versato nella lezione delle Opere del Cuiacio, sa che ei non di rado a più chiaro intendimento della cosa mutando il modo di dire ripete lo stesso. Le parole del Gotofredo sono (1), *Et si ad Constantini M. ferme tempora Christianorum Ecclesiae publice quicquam ex ultima voluntate capere non possent, non magis quam Iudaeorum universitas L. 1. Cod. Iust. de Iudeis, aliaque Collegia,*

 quae

(1) *In cit. L. 4. Cod. Th.*

quae NULLO SPECIALI PRIVILEGIO *subnixa erant L. 8. Cod. Iust. de hered. inst* (ecco che ci cita ancora lo stesso rescritto) *eo quod Christianis* COIRE NON LICERET. *illicitaque eorum Collegia essent &c* La ragione, per cui le Chiese dei Cristiani non avevano prima di Gostantino il *ius capiendi*, come nè men l'avevano gli altri Collegi, cui lo *special privilegio* mancava; dice il Gotofredo essere stata questa, perchè non era loro lecito *coire*, ed erano perciò Collegi *illeciti*. Dunque a giudizio del Gotofredo l'avere, o 'l non avere un Collegio il *ius capiendi* dipende come necessaria conseguenza dall'essere o dal non essere *lecito*, e dall'avere, o dal non avere il *ius coeundi*: e non altro è quello *special privilegio*, se non che quel primo, come parla il Contradittore, o, per meglio dire, quel solo assenso, onde il Principe approva l'adunanza. Finalmente le parole dell' Ubero sono (1): *Nullus coetus potest habere ius & effectus personae competentes, nisi aliqua civili unione constet: non potest res adquirere, nisi permissu civilis imperii stabilitus,* *addo*

(1) *De iure Civit. pag.* 448.

addo, & probatus sit, talis enim se debet permissio. Come poteva più chiaramente parlare in mio prò? Dice, che il potere un Collegio *res adquirere* è un effetto dell'averlo il Principe permesso non già per una semplice tolleranza, ma per una positiva approvazione: ed approvazione è di certo, non semplice tolleranza quel primo assenso, che concede il *ius coeundi*, come quello, che è un atto positivo della volontà del Principe, qual non è la semplice tolleranza. Confermasi ciò per quel, che lo stesso Ubero soggiunge delle *Chiese proibite*, le quali certamente sono le Chiese non approvate, non già le approvate, ma incapaci di acquistare: *Ecclesiae igitur prohibitae non sunt universitates ex ratione iuris publici, nec proinde* (ecco la conseguenza) *hereditates aut legata relicta capere possunt*. Dal non esser munite di quel primo, anzi di quel solo assenso fa nascere l'Ubero la incapacità di acquistare; dunque secondo l'Ubero effetto di quel primo, anzi di quel solo assenso è la capacità.

Tuttociò si è detto per dimostrare, che del sistema della necessità di codesto doppio assenso non è a giudizio dei Dottori, e di quegl'istessi, che cita il Con-

tradittore, ficuro fondamento il rescritto di Diocleziano e Maſſimiano. Del rimanente ò io per vero quel, che dipartendosi dalla comun sentenza il dotto Wisenbachio soggiunse (1), *Quod non satis quadrat verbis nostrae Legis 8., quae SPECIALI PRIVILEGIO collegia vult esse subnixa*. Ed ecco meno io buono al Contradittore quel, che ei dice, esser quel *privilegio speciale* il secondo assenso del Principe, per cui il Collegio divenuto già lecito in forza del primo acquista il *ius capiendi*: ma gliel meno buono nel solo caso, che trattan quivi Diocleziano e Maſſimiano, e nei casi simiglianti, non come una regola, che sempre ed in ogni caso sia da tenere, secondochè da lui si crede.

Primachè si proponga il vero legal sistema dintorno a ciò, si vuol premettere, che la disputa circa la capacità od incapacità dei Collegi non può cominciare, se non si supponga, che sieno leciti. I Collegi illeciti, che *conventicoli* propriamente si appellano (2), tanto è lontano che possano essere capaci di acquisti,

---

(1) *Loc. cit.*

(2) *V. Briſſon. de verb. ſign. v. conventiculum*.

quisti, che anzi meritano pena. Ciò posto sono da distinguere due casi, l'uno, se ci sia Legge, la qual proibisca ai Collegi gli acquisti: l'altro, se non ci sia. Se ci è codesta Legge proibitiva, quel primo assenso, onde i Collegi diventan leciti, non basta a rendergli capaci di fare acquisti, ostando la Legge, cui assi a derogare per un secondo assenso. Se poi codesta Legge proibitiva non ci è, diventano capaci di acquisti in virtù di quel primo, e solo assenso, onde diventan leciti; e leciti diventando tutti acquistano i dritti di ciascun membro del corpo civile, trai quali, non ostando alcuna Legge particolare, è certamente il fare acquisti. Nel primo caso del *ius coeundi* non è conseguenza il *ius capiendi*, nel secondo è questo necessaria conseguenza di quello.

Eccone gli esempi acconciamente tratti dal gius Romano. In ogni tempo ebbe Roma Comunità legittimamente formate: contuttociò le antiche Leggi Romane considerandole come persone incerte non permettevano, che si lasciasse loro eredità, nè legati. Questa proibizione faceva, che sebbene avessero il *ius coeundi*, nondimeno, perchè avessero ancora il *ius capiendi*, vi bisognasse una

 di-

dispensa. Adunanze legittime erano i Municipj: pur nei tempi di Ulpiano non potevano acquistare eredità: e perchè quelle almeno acquistassero, che venivano loro lasciate dai proprj liberti, bisognò che 'l permettesse espressamente il Senato (1). Al contrario per Legge generale dichiarò l' Imperador Nerva capaci di acquistar legati tutte le Città, che erano sotto l' Imperio Romano (2): la qual Legge estese poi l' Imperator Marco ai Collegj (3), fermo rimanendo l' antico divieto per rispetto delle eredità; della qual cosa fan pruova indubitata Ulpiano, e Paolo, che secondo il gius dei loro tempi alle Città, ed ai Collegj permettono l' acquisto dei legati, nol permettono delle eredità (4). Codesto vario gius operava, che le Città, e i Collegj per rispetto dei legati avessero il *ius capiendi* in virtù di quel primo, e solo assenso del Principe, onde avevano acquistato il *ius coeundi*, perchè non vi era

(1) *Ulp. fragm. tit.* 22. §. 5.
(2) *Ulp. fragm. tit.* 24. §. 28.
(3) *L. quum Senatus* 20. *de reb. dub.*
(4) *Ulp. cit.* §. 5. *&* 28. *Paul. in cit. L. quum Senatus* 20.

era Legge proibitiva, cui si avesse a derogare; ma per rispetto delle *eredità* oltre l'assenso produttivo del *ius coeundi* vi bisognasse ancora il secondo assenso, che derogando alla Legge desse loro il *ius capiendi*.

Ora agevolmente s'intende, perchè scrissero gl' Imperadori Diocleziano e Massimiano, *Collegium, si nullo speciali privilegio subnixum sit, HEREDITATEM capere non posse. dubium non est*. Non differo, che assolutamente non poteva acquistare senza special privilegio: differo, che di special privilegio era uopo per acquistare *eredità*, perchè nei loro tempi durava ancora la Legge, che permetteva ai Collegj l'acquisto dei legati, e proibiva l'acquisto delle eredità. Dunque alla Legge proibitiva dell' acquisto delle eredità si aveva a derogare per un *privilegio speciale*. Codesta Legge proibitiva dell'acquisto delle eredità per rispetto delle Chiese Cattoliche durò fino all' anno 321., nel quale per il citato Editto di Gostantino si permise a ciascuno di lasciar loro nel testamento quel, che volesse: per rispetto poi degli altri Collegj più lungo tempo durò. Non si sa, quando, e per qual nuova Costituzione fosse finalmente cessa-

 ta

ta (1): era certamente cessata nei tempi dell' Imperador Leone, e ne fa fede una di lui Costituzione dell' anno 469 (2). Tolto sì fatto divieto, come per l' acquisto dei legati, così per l' acquisto delle eredità bastò, che i Collegj fossero stati dal Principe approvati.

E di quì si conosce, che sebbene le parole del rescritto di Diocleziano e Massimiano, *si nullo speciali privilegio subnixum sit* secondo la mente di quegl' Imperadori, e secondo la ragione dei tempi loro dinotassero non già 'l Collegio illecito, ma 'l Collegio lecito, cui non aveva fatta il Principe la special grazia di acquistare eredità, nondimeno da riprendere non sono i Dottori, che adattandole alla giurisprudenza dei tempi di Giustiniano le anno intese del Collegio illecito, supponendo, che bastasse, che lecito fosse, perchè senz' altra special grazia potesse acquistare. Erano nel Codice Giustinianeo, e sotto lo stesso titolo la più antica Costituzione di Diocleziano e Massimiano, e la più recente di Leone. Proibiva la prima secondo la men-

(1) *L. hereditatis* 12. *C. de her.*
(2) *In cit. L.* 12.

mente di Diocleziano e Massimiano quel che secondo la mente e le parole di Leone concedeva la seconda; ma poichè le parole *speciali privilegio* intese da Diocleziano e Massimiano del *ius capiendi* separato e distinto dal *ius coeundi* poteano intendersi del *ius coeundi*, di cui fosse necessaria conseguenza il *ius capiendi*, qual era nei tempi di Leone; in questo secondo significato le presero i Dottori riferendo, come era da fare per buona regola d' interpretazione, il ius antico al nuovo.

Rispondo ora a quel, che delle Chiese Cattoliche scrive il Contradittore, cioè che data loro nell' anno 312. dall' Imperador Gostantino la pace, acquistarono il *ius coeundi*, ma non prima dell' anno 321. acquistarono per un *privilegio speciale*, cioè, per l' Editto dato fuori in quell' anno dal medesimo Gostantino, il *ius capiendi*. Maravigliomi, come citando egli a carte XXXIII. il comento fatto da Giacomo Gotofredo su quell' Editto non vi abbia letto, che le Chiese Cattoliche acquistando nel suddetto anno 312. per l' Imperiale assenso di Gostantino il *ius coeundi* acquistarono ad un tempo il *ius capiendi*. La dà per cosa certa ed indubitata il Gotofredo. *Statim ubi* (sono sue paro-

le (1)) *pax per Constantinum M. Ecclesiae affulsit anno Domini* 312., *PROCUL DUBIO tum ut Ecclesiae sanctissima iam Collegia, venerabiliaque Concilia in Orbe Romano facta sunt, ac nominatim Romae, ita & ex decedentium potissimum liberalitate divitias in eam certatim influxisse, CERTUM EST, toto hoc videlicet NOVENNIO, quod ab eo anno* 312. *ad annum* 321., *quo hoc Edictum emissum est, decurrit*. Nello stesso comento per belle e gravi congetture tratte dalla storia, e da più luoghi del Codice Teodosiano dimostra il Gotrofredo, essersi fatto nell'anno 321. quell' Editto non per concedere alle Chiese Cattoliche il *ius capiendi*, che avevano già sin dall'anno 312., nel quale acquistarono il *ius coeundi*, ma per estenderlo ad alcuni casi, nei quali in virtù di altre Leggi dell' Imperio mancò loro per quei nove anni, che si frapposero tra la pace loro data da Gostantino, e l' Editto. Forse (mi meni buona questa congettura il gentil Contradittore, cui ò io più cose menate buone) forse l'Imperator Gostantino nell' anno 312. dando la pace alle Chiese Cattoliche altro non fece, che farle diveni-
re

(1) *In cit. L.* 4. *C. Th.*

ne Collegj leciti, e renderle così capaci di acquistare per ultime volontà solamente legati, non eredità, come di legati, non di eredità capaci erano allora tutti gli altri Collegj leciti per la sopraccitata Costituzione dell' Imperator Marco: nell' anno 321. privilegiandole sopra tutti gli altri Collegj leciti le fece ancora capaci di acquistare eredità. Questo par che sia il senso di quelle parole dell' Editto, *Habeat unusquisque licentiam DECEDENS QUOD OPTAVERIT relinquere*: e quelle altre, *Supremae voluntatis LIBER SIT STYLUS*.

Mi resta a rispondere all' autorità del Domat. Questa più, che ogni altra dal Contraddittore allegata per se, conferma il sistema da me proposto. Nelle parole, che 'l Contraddittore ne trascrive a carte XXXIV. distingue il Domat due diversi diritti del Sovrano, l' uno di render legittime le adunanze; l' altro di renderle capaci di acquistare e possedere beni stabili: indi soggiunge, che codesta capacità non altrimente si acquista che per *mezzo delle lettere, che si chiamano di amortizzazione* (1). Queste ultime

(1) *De Droit public. liv.* 1. *tit.* 2. *sect.* 2, *num.* 14. & 15.

time parole, che 'l Contradittore non omette, dovevano farlo accorto, che parlava colui del caso, che vi fosse Legge, la quale alle Comunità tuttochè legittime proibisse l' acquisto dei beni: e sì fatta Legge suppongono di certo le *lettere* dette di *amortizzazione*; conciosiachè altro l' *amortizzazione* non sia, se non che *indulgentia, dispensatio, & concessio facta iis quos manus mortuas vocamus, bona immobilia adquirendi, & possidendi*, come la difinisce il Van-Espen (1). Parla il Domat della Francia, dove antica è codesta Legge proibitiva, cui deroga il Re colle lettere dette di *amortizzazione* (2). La stessa Legge è nelle Fiandre (3), in più luoghi della Germania (4), nella Savoia (5), nello Stato Veneto (6), ed in più altri paesi ancora (7)

Una

(1) *Iur. Eccl. p. 1. tit. 29. cap. 3. num. 25.*

(2) *Papon. lib. 1. tit. 14 arrest. 1.*

(3) *Van Espen n. 26.*

(4) *Gail 2. obs. 32. n. 7. & 8.*

(5) *Fab in Cod. lib. 5. t. 2. def. 44.*

(6) *Van-Espen Cap. 4. n. 3. 4. & 5.*

(7) *V. Wisembach. in L. 12. Cod. de her. inst.*

Una ſimigliante Legge fu nel noſtro Regno prima dei tempi dell' Imperador Federigo II., che poi la rinnovò (1). Le nuove maſſime nel foro introdotte ſotto gli Angioini per l' ignoranza di quei tempi non la fecero ſempre nel debito modo oſſervare: e giunſe la ſuperſtiziono a tale, che gli antichi ſpoſitori delle Coſtituzioni del Regno ſi fecero coſcienza di comentarla, come quella, cui credeano contraria alla *Eccleſiaſtica libertà* (2): e pure nel numero dei pochi libri, che di quel tempo avevano tra le mani, e che citavano ſovente nelle Opere loro, era il Decreto di Graziano, nel quale trovavaſi formato un Canone di quel luogo di S. Agoſtino (3). *Quo iure defendis villas Eccleſiae? Divino, an bumano? . . . . Unde quiſque poſſidet, quod poſſidet? Nonne iure bumano? . . . Iure bumano dicitur, Haec villa mea eſt, Haec*

---

(1) *Conſt. Praedeceſſorum de reb. ſtabil. Eccl. non alien.*

(2) *Si vegga l' Autore della Storia civile del Regno di Napoli nel §. I. del Capo VIII. del Libro XVI.*

(3) *Can. quo iure* 1. *diſtinct.* 8. *Ci à qualche diverſità nel teſto originale di S. Agoſtino, ma è del tutto accidentale.*

Haec domus mea, Hic servus meus est: iura autem humana, iura Imperatorum sunt. Ma crescendo sempre più le ricchezze delle Chiese, massimamente delle Comunità Religiose, si destarono in fine dal lungo sonno i nostri Maggiori, ed iterate suppliche porsero al Re Filippo IV., al Re Carlo II., ed all'Imperador Carlo VI., perchè la riconfermassero. Le maggiori premure si mostrarono nei tempi dell' Imperador Carlo VI. Nel volume dei privilegj della Città nostra e del Regno leggesi (1) un lungo ed assai ben formato Memoriale portogli a tal fine nell' anno 1712., in vista del quale l'Imperadore ordinò, che la Camera Sommaria, e 'l Collaterale informassero col loro parere; ma non andò poi oltre la cosa. Finalmente nell' anno 1717. in vista di un secondo Memoriale venne fuori il seguente rescritto (2): *Placet suae Caesareae & Catholicae Maiestati, eiusque curae erit, ut Regni indemnitati provideatur*. Pubblica Legge proibitiva di nuovi acquisti non si formò mai più; ma i soprammentovati *notamenti* del Collaterale dell'anno 1722. ci fan

(1) *Tom.* 2. *pag.* 242., 243. & 244.
(2) *Tom.* 2. *pag.* 279.

fan sapere, che *Cedole riservate* proibitive di *nuove fabbriche* e di *nuovi acquisti* vennero al Vicerè, ed al Collaterale: nè so, per qual fato non si fossero a seconda dei pubblici voti fedelmente eseguite. In somma da che cominciò la inosservanza delle antiche Leggi del Regno fino a questo anno 1769. si è comunemente creduto, che non ci fosse appresso noi Legge proibitiva, cui si avesse a derogare col secondo assenso del Principe; e che perciò quel primo, anzi quel solo assenso, che dava il *ius coeundi*, desse ancora il *ius capiendi*: e di ciò fan pruova la sperienza di tanti secoli, quanti ne sono corsi dai tempi degli Angioini, e le tante suppliche in diversi tempi umiliate dai nostri Maggiori ai Serenissimi Re per ottenere la grazia della rinnovazione delle antiche Leggi del Regno: e negli anni a noi vicini ne fa pruova ancora una Real Carta di S. M. Cattolica del dì 10. del mese di Dicembre dell' anno 1740., la quale negli atti della presente causa si è dai PP. della Missione esibita (1). In essa per-

(1) *Nella mia I. Scrittura a carte* XXIII. *si è notato, che di codesta Real Carta*

permise loro S. M. C. la fondazione di una Casa fuori delle mura di Lecce. Ecco l'assenso, onde si diè loro il *ius coeundi*. Ma si diè loro ad un tempo, ed in virtù dello stesso assenso, e come una necessaria conseguenza di esso, anche il *ius capiendi*, perchè questo secondo *ius* in essa Real Carta si suppone, e ciò supposto soggiungesi, che *i beni, che acquistassero in avvenire, soggiacer dovessero a tutti i pesi, ai quali soggiacciono i beni dei laici*. Al discorrente anno 1769. aveva riserbata la Divina provvidenza una grazia tanto desiderata, che per pubblica Legge si riconfermassero le antiche Leggi del Regno. Nel dì 5. del mese di Settembre, in cui siamo, le à benignamente riconfermate colla giunta di alcune nuove utilissime cose la Maestà del nostro amabilissimo Re. Sulle Suppliche (queste sono le parole della Real Carta) „ umiliate a S. M. con senti-
„ mento uniforme della Suprema Giun-
„ ta degli Abusi la M. S. è venuta a de-
„ liberare, che non potendo per le anti-
„ che Leggi del Regno (quanto corri-
spon-

Carta non si era avuta copia in forma valida. Si è finalmente avuta, e sta negli atti a carte CCXXIII.

„ ſpondenti alla purità della diſciplina,
„ altrettanto ſalutevoli, e neceſſarie allo
„ Stato, non mai da legittima poteſtà
„ abrogate, e ſolo dalla poca cura dei
„ Magiſtrati non oſſervate) i luoghi pii
„ Eccleſiaſtici far nuovi acquiſti; perciò
„ tutte le ſoſtituzioni, donazioni, con-
„ tratti di vendite, o altri atti trai vivi
„ o per ultima volontà a loro favore, di
„ cui non anno ancora purificate le con-
„ dizioni, e non ſiano già i luoghi pii
„ ſuddetti in poſſeſſo non contradetto,
„ ſi abbiano per non fatti, e reſtino i
„ beni a libera diſpoſizione dell' ultimo
„ poſſeſſore ſecolare gravato di reſtituire
„ ai ſuddetti luoghi pii: nè poſſano que-
„ ſti far nuovi acquiſti per qualunque
„ ſpecie di contratti, o ultima volontà,
„ ben inteſo, che i capitali, che ſi re-
„ ſtituiſcono ai luoghi pii Eccleſiaſtici,
„ poſſano impiegarſi nello ſteſſo genere
„ d' impieghi, purchè però non ſiano ſo-
„ pra beni ſtabili; e ben inteſo ancora,
„ che in queſta proibizione di acquiſta-
„ re non ſono compreſi i luoghi laicali
„ di opere pubbliche, e di pietà ammini-
„ ſtrati dai laici a riſerba delle Con-
„ gregazioni. Ed avendo S. M. diſpo-
„ ſto che queſta Sovrana determinazione
„ ſi comunichi con Diſpaccio circolare

„ a tut-

„ a tutti i Magistrati di questa Capitale
„ ed a tutti i Presidi delle Provincie,
„ perchè se ne disponga l' adempimen-
„ to, e si tenga per regola nel giudi-
„ care con ordinarsi ancora a tutti i No-
„ tai, che lo notino al margine del te-
„ stamento, e di altre pubbliche scrittu-
„ re, onde possa nascere ragione ai luo-
„ ghi pii suddetti: lo partecipo ec. „ E
quì si noti, e si ammiri la clemenza del
Re. Proibisce, per il ben dello Stato i
nuovi acquisti ai luoghi pii Ecclesiastici,
ma non toglie loro gli acquisti già fatti,
come acquisti fatti a buona fede, il per-
chè feci io le maraviglie del Contra-
dittore, che parlando nella Real Came-
ra si valse di codesta Real Carta in prò
dei suoi clienti. Non si tratta di dispo-
sizione, la cui condizione *non sia an-
cora purificata*, nè di *possesso contra-
detto* si tratta. Morto Vincenzio Bianco
fratello ed erede usufruttuario di Niccco-
la, le costoro sorelle Apollonia ed Anna,
che in virtù dei testamenti fraterni era-
no succedute nell' usufrutto per istru-
mento del dì 29. del mese di Dicembre
dell' anno 1766. cederono ai PP. l' usu-
frutto, cioè 'l nudo e semplice *ius uten-
di fruendi*, ritenendo per se la percezio-
ne di fatto, e la facoltà di amministra-
re

re la roba a lor piacere, come in fatti percepiscono esse interamente i frutti, ed amministrano la roba. In vista di codesto istrumento furono dalla G. C. speditti a benefizio dei PP. della Missione i preamboli di Niccola, e di Vincenzio Bianco non solo nella proprietà, ma ancora nell' usufrutto; e successivamente a lor benefizio si ordinò l' *immissione* nel possesso coll' espressa giunta della solita clausola, *dummodo possessio sit vacua, & non existente legitimo contradictore*; e senza alcuna contradizione presero i PP. il possesso. I documenti di tutte codeste cose si presentano dai PP, tuttochè il Contradittore nel suo *Ricorso* in istampa mostri di starne inteso: se non che dice, che il possesso preso dai PP fu *prematuro*, e l' imputa loro in delitto, come se non l' avessero preso colla pubblica autorità del Magistrato, e per espressa volontà delle due germane sorelle de' testatori, le quali sole come sorelle, e come usufruttuarie avevano il diritto di contradire, diritto, che per le cose dette di sopra i di lui clienti non anno vivente ancora una di esse, nè dopo la costei morte potrebbono avere altrimente, che se si trovassero premorti tutti i più stretti congiunti. E quì ri-

peto

peto quel, che più volte ò detto nella I., ed in questa II. Scrittura, che dei frutti di tutte e due l'eredità gode interamente la suddetta sorella, che a suo piacere le amministra; e che, quando costei morrà, soli 20 ducati annui ne avranno i PP. della Missione.

Nel Capo III. di sua Scrittura parla il Contradittore del danno, che recano allo Stato le ricchezze delle Comunità Religiose: nel IV. dimostra, che le Leggi dei Principi, le quali permetteano gli acquisti alle Comunità Religiose sono oggi cessate per le troppe loro ricchezze, e per l'abuso, che se n'è fatto. Codesti due Capi come quelli, che contengono due punti generali, non appartengono alla causa presente, nella quale si tratta dei soli PP. della Missione, nelle cui Case non ci è nè ricchezze, nè abuso di rendite. La Casa di Napoli è la più agiata: e pure nella mia I. Scrittura a carte XXXI., XXXII., XXXIII., e XXXIV. si è chiaramente provato, che dedotti i pesi, e divisa la rimanente annua rendita tra XL. quanti essi sono, avrebbe ciascuno duc. 83. 31.-l'anno, e gr. 23. e un sesto al giorno, e che codesta rendita non si spende tutta per il solo lor vitto. Le pruove dei pesi, e della rimanente ren-

dita

dita sono negli atti, ed avendogli il Contradittore tenuti più mesi appresso di se non à avuto che opporre. Del buon uso poi, che ei fanno delle rendite addette ad opere di pietà, bella testimonianza render possono a chi nol sapesse (e chi è che nol sappia?) questa Città nostra, e le Provincie tutte del Regno. Legga dunque chi vuole i suddetti due Capi. Io di essi come non appartenenti alla causa non mi debbo brigare: e maravigliomi, che difendendo il Contradittore clienti sì poveri, che chieggono, come ei scrive a carte v., *panem & polentam*, gli abbia obbligati, senzachè mestier ce ne fosse, alla spesa della stampa di essi. Una cosa delle tante che in essi ei dice, parmi che da omettere non sia: ed è una predizione dell' Apostolo S. Paolo, che nel III Capo di sua Scrittura, e propriamente a carte LXIV. ei trascrive credendola avverata a' dì nostri in alcuni dei Regolari. La predizione è questa (1). *Hoc autem scio quod in novissimis diebus instabunt tempora periculosa: erunt homines se ipsos amantes, cupidi, elati, superbi, ingrati, sine affectione, sine pace, immites,*

(1) *Ad Timoth.* 3. *a n.* 1. *ad* 7.

tes, sine benignitate, habentes quidem speciem pietatis, veritatem autem eius abnegantes, semper discentes, & nunquam ad scientiam veritatis pervenientes. Non ci sarà di certo chi conoscendo per esperienza o per fama i PP. della Missione osi di dire, che ei sieno trai Regolari di sì bel conio: e lo stesso Contraddittore non osa di dirlo apertamente; ma leggendosi attentamente la di lui Scrittura ben si conosce, che non gli eccettua. A carte VI. gli chiama *inesorabili e niente sensibili ai pianti dei famelici, ed operanti contro lo spirito della pace, e della carità*: ed ecco che ei sono *homines sine affectione, sine pace, immites, sine benignitate*. A carte VIII. dice, che *essendo Niccola, e Vincenzio Bianco per l' avanzata età inabili al matrimonio, i buoni PP. della Missione gli adocchiarono per far sì, che dopo la morte di essi l' eredità passate fossero alla lor Casa sotto l' apparente pretesto di farne tante limosine*: ed a carte XLV., *che anno essi belle maniere coi ricchi, e nobili cioè*, e che *col mezzo delle confessioni, e direzioni, e ritiri spirituali tirano alla lor Casa abbondanti limosine per messe, e le fan poi celebrare altrove ridotte con minor limosina*: ed ecco che ei sono *homines*

se

se ipsos amantes, cupidi, habentes quidem speciem pietatis, veritatem autem eius abnegantes. A carte . . . ma sento che è già data alle stampe, ed è per venir fuora una III. Scrittura del Contraddittore Riserbisi dunque qualche cosa alla rispósta, che le si avrà verisimilmente a fare.

Di Casa nel dì 20. del mese di Settembre dell'anno 1769.

GIUSEPPE PASQUAL CIRILLO.

RAGIONI

PER L' EXEQUATUR

ALLE BOLLE PONTIFICIE

Spedite a prò di D. Pasquale, e di D. Giuseppe Capobianchi dei Marchesi di Carife, e della Rocca

CONTRO

Al Rev. D. Vincenzio Santolo intruso Arciprete della Rocca San Felice.

NELLA REAL CAMERA DI S. CHIARA.

Num. CXVIII.

I. L' Arcipretura, intitolata *Santa Maria Maggiore*, della Terra di *Rocca San Felice*, siccome è annessa a quel Feudo, così ne appartiene il Padronato al feudatario *Marchese D. Felice Capobianchi*. Nell' ultima vacanza accaduta nel dì primo Settembre del 1763. per morte di *D Andrea Santolo* ultimo possessore, il nipote di costui *D. Vincenzio Santolo* seppe con inganni e con male arti sorprendere il Barone per intrudersi, come gli riuscì, in quel pingue benefizio, e per escludere dalla riservata pensione il figlio secondogenito del Presentante. Trattatasi la causa in Roma, dopo vari atti, il Regnante Sommo Pontefice à dichiarato il *Santolo* intrusore, e vi à istituito *D. Pasquale Capobianchi* fratello germano del suddetto Marchese di Carife, e della Rocca, creandovi una pensione di 60. scudi di oro di camera a prò di *D. Giuseppe Capobianchi*, figlio secondogenito di esso Marchese giusta la presentazione, e riserva da costui fattane.

II. Ma una sì salutare e provida determinazione del Papa, che cotanto favorisce il dritto del Padronato, à incontrato gli ostacoli dell' intrusore Arciprete posti nella Curia del Cappellan Maggiore, e nella Real Camera di S. Chiara, per impedire l' *Exequatur* alle già spedite Bolle Pontificie, e per ritenersi frattanto con iscandolo universale l' occupata preda.

III. Già si son formate due Relazioni nell' Ufizio dal Cappellan Maggiore, dopo di essersi intese le Parti *in contradictorio iudicio*; la prima è segnata nel dì 13. Gennaio del corrente anno, ove il degnissimo Regio Consigliere, e Consultore D. Stefano Patrizi è stato di parere, che siccome per punto di ordine si debba negare l' *Exequatur* alla Bolla del Papa fatta di *moto proprio* con far che le Parti promuovano le loro ragioni nella Curia Romana, così debba ingiugnersi *all' Ordinario* dal Delegato della Real Giurisdizione „ che amosso per „ ora il suo provvisto D. Vincenzio Santolo dal possesso, in cui si trova, destini, inteso però il Marchese, in virtù del suo padronato feudale, un Economo abile ed idoneo per l' esercizio della cura dell' Anime; e dedotta

„ per

„ per il suddetto Economo convenevole
„ porzione dei frutti dell' Arcipretura
„ per il necessario mantenimento, tutto
„ il resto dei corpi, e rendite dell' Ar-
„ cipretura sì soggetti a sequestro, *pe-*
„ *nes tutum tertium*, fintantochè non
„ si vegga l'esito della controversia. „

IV. La seconda Relazione è segnata nel dì 6. Febbraio dello stesso corrente anno, ove *il Cappellan Maggiore* avendo esaminato così il Motoproprio del Papa, come la cennata relazione del suo Consultore, fra le molte savie considerazioni fattevi, siccome riconosce la nullità della provvista dell' Ordinario a prò del Santolo, e gli artificj da costui usati per conseguire l' istituzione, e per defraudare il Marchese della Rocca, e di Carife della pensione in persona del di lui figliuolo, così va a rilevare, che la Bolla Pontificia non solo „ è libera „ da quei caratteri, che il Santolo le a-„ datta, ma ancora è plausibile, come „ quella che favorisce pienamente il pa-„ dronato, la di cui conservazione illi-„ bata forma ormai un articolo del pub-„ blico dritto di questo Regno; accorda „ per effetto della nomina del Marchese „ patrono al Presentato la riserva della „ pensione, che è un frutto del Padro-

„ nato, di cui per opera del Santolo era
„ il Patrono rimasto privo, e dal luogo
„ all' adempimento di quella condizione,
„ che nascente dalla potestà del padro-
„ nato, fu l' oggetto, e la mira della
„ presentazione: onde anche per questa
„ ragione, e per difesa dei dritti del
„ Padronato feudale, non merita la Bolla
„ se non, che piena esecuzione ,, Quindi
il Cappellan Maggiore conchiuse: „ Sì
„ PERCIO' IL MIO SENTIMENTO SI
„ E', CHE POSSA V. M. DEGNARSI
„ CONCEDER SULLA SUDDETTA
„ BOLLA IL REGIO *EXEQUATUR*. „

V. Quale delle due Relazioni sia consentanea al pubblico dritto del Regno, formerà l' oggetto della presente Scrittura; dappoichè dovendosi sì l' una, che l' altra esaminare nella Real Camera di S. Chiara, e dovendosi parimente accennare le tante stranissime eccezioni promosse dall' intrusore Santolo, ci riuscirà agevole cosa il manifestare, quanto sia giusta e regolare ed uniforme alla polizia del Regno, la Pontificia determinazione, colla quale si sostiene in tutta la sua estensione il dritto del padronato con tutti quegli effetti, che l' accompagnano, e che debba perciò meritare la pronta esecuzione nel Regno,

VI, E

VI. E per ordinatamente procedere stimiamo, prima di recar le ragioni full' esame propostoci, di raccorre in sostanza quei fatti che sono occorsi, ed han dato occasione al presente litigio, con aggiugnervi alquante rifl ssioni produttive del buon senso, e della ragione. Nel tempo medesimo non si tralascerà di rispondere alle contrarie vanissime obiezioni, ove più acconciamente potremo.

Serie dei fatti, che concorrono nella presente Controversia.

VII. IL Marchese di Carife, e della Rocca, trai dritti cospicui, che egli come feudatario possiede, à il padronato sull' Arcipretura di cui trattiamo, la quale siccome à una rendita considerevole, così per l'innanzi è stata posseduta da soggetti rispettabili, tra' quali dal *Cardinal Saraceno* prima di esser promosso alla porpora, ed anche dai secondogeniti della sua Casa, come avvenne nella persona dell' Arciprete D. Giulio Capobianchi. Nella penultima vacanza fu conferita a *D. Andrea Santolo*, il quale ebbe la sorte di godersela per il corso niente meno di *quaranta quat-*

tra anni. Con un sì pingue beneficio seppe la Casa Santolo dal basso stato in cui era, trarre sì gran profitto, che divenne facoltosa e potente.

VIII D. Andrea Santolo trapassò nel dì 1. Settembre del 1763. Trai molti nipoti che egli avea, dei quali uno è occupato nella Curia Romana, l' altro nei Tribunali di questa Capitale, vi era il terzo per nome *D. Vincenzio Santolo*, pochi anni prima promosso al Sacerdozio. Pareva a costui spettargli come per successione l' Arcipretura posseduta già *per longum tempus* dal defunto suo zio. E' perciò degno di memoria quel che costui operò per intrudersi in quel beneficio.

IX. Era ormai tempo, che il Marchese di Carife, Gentiluomo qual' egli è di buona fede, dovesse dar fuori l' atto della sua presentazione, e come egli è già ricco di prole, così pensò d' impetrare da sua Beatitudine una pensione di cento scudi di oro di camera a prò di D. Giuseppe Capobianchi suo figlio secondogenito: allora fu che il Santolo, il quale informato della giusta intenzione del Marchese, mostravasi ben inteso delle materie canoniche, il trasse a far la presentazione a suo prò COLLA CONDI-

BIZIONE PERO', E NON ALTRIMEN-TI che dovesse consentire alla cennata pensione (1). Qual fosse il mostruoso di-

C 6 segno

---

(1) *Die* 20. *Decembris* 1763.

In Curia Episcopali Abellinensi praesentata per Rev D Vincentium Santolo & in fidem &c.

Essendo vacata l'Arcipretura Curata nella Chiesa sotto il Titolo di S. Maria Maggiore nella Terra della Rocca San Felice Diocesi di Frigento, Feudo di me infrascritto D. Felice Capobianco Marchese di detta Terra per la morte del fu D. Andrea Santolo, sortita sin dal *primo dello scaduto Settembre dell' anno* 1763., ed essendo tal Benefizio di Ius Padronato Laicale Feudale appartenente ai Marchesi *pro tempore* di detta Terra della Rocca, che però io quì sottoscritto D. Felice Capobianco Marchese attuale di detta Terra, e come tale Padrone di presentare in detto Beneefizio di Arcipretura Curata, nomino, eleggo, e presento in esso la Persona del Rev. D. Vincenzio Santolo di detta Terra, come Sacerdote atto, abile, ed idoneo per la Cura predetta, e ciò *cum omnibus iuribus*, *E COLLA CONDIZIONE PERO'*

E.

fegno del Santolo, di occupare l' Arcipretura senza il peso della pensione, si manifesterà dai seguenti fatti.

X. Una

E NON ALTRIMENTI di dover detto Sacerdote D. Vincenzio assentire, e consentire all' annua pensione di cento scudi d' oro di Camera, la quale riserbo a favore di D Giuseppe Capobianco mio figlio secondogenito, medio assensu a S. Sede Apostolica impetrando, per essere la suddetta Arcipretura capace di detta Pensione, per ascendere le rendite della medesima a dugento scudi di oro di Camera, così di frutti certi, come incerti, ed attenta la Presentazione suddetta già fatta in persona del succennato Sacerdote D. Vincenzio Santolo, mi piace che la Reverendissima Curia di detta Città di Frigento sia per ammetterla, ed averla per rata ec. *giusta la sua serie, continenza, e tenore, e secondo le circostanze di sopra espressate*: In fede, delle quali cose, ne ò fatto formare la presente nomina ec. e mi sono di mano mia sottoscritto: *Carifi li 26. Dicembre 1763.*

Io Felice Capobianco Marchese della Rocca S. Felice eleggo, e nomino il sopraddetto D. Vincenzio Santolo come sopra.

X. Una tal nomina così condizionata, che fa lecito l'atto, come relativa alla potestà dispensatrice del Papa, fu segnata ai 26. Dicembre del 1763. e la buona fede del Marchese operò, che tosto la passasse nelle mani dei Santolo. Questi richiese al Marchese una lettera a Monsignor Vescovo di Avellino e di buona fede l'ottenne segnata a dì 27. Dicembre dello stesso anno 1763, dalla quale si manifesta l'onesta condotta del Presentante, e l'ingannevole disegno del Presentato (1).

XI. Stan-

(1 In adempimento delle mie obbligazioni ecco *le rimetto la nomina dell' Arcipretura vacante della Chiesa di quella sua Terra di Rocca S. Felice intestata al Sacerdote Don Vincenzio Santolo della medesima. Resta solo, che V. S. Illustrissima* faccia il di più, in cui io non entro. *Ti raccomando soltanto il soggetto da me proposto, da lui sentirà a voce i miei sentimenti, che tutti tendono alla gloria di Dio, ed al decoro di quella Chiesa. Spero, che voglia incontrare il gradimento anche di V. S. Illustrissima*, e col desiderio più vivo

dei

XI. Stando intanto il Marchese di Carife sull' altrui buona fede sicuro, e non pensando mai alcun sinistro, avvenne quel che ogni non poteva immaginare, e che poi con infinito suo rincrescimento qualche tempo dopo discoperse. Imperciocchè il Santolo, il quale godeva la protezione degli Uffiziali della Curia di Avellino, e Frigento, esibì nel dì 30. Dicembre del medesimo anno 1763. in quella Curia Vescovile l'atto della nomina con un' istanza, maliziosamente conceputa, come se si trattasse di una presentazione fatta a suo prò assolutamente *libera*, e non già *condizionata* (1).

XII. Il

---

dei suoi riveriti comandi, mi pregio esfere qual mi sottoscrivo.

Di V. S. Illustrissima, e Reverendiss.

Carife 27 Dicembre 1763.

Monsignor di Avellino.

Devmo, *ed Obblmo. Servitor vero*
Felice Capobianco.

(1) *Die* 30 *Decembris* 1763.

In Curia Episcopali &c.

Presso gli Atti della Reverendissima Curia di Frigento, ed Avellino comparisce il Sacerdote D. Vincenzio Santolo della Terra di Rocca S. Felice ec., e

dice

XII. Il Santolo, il quale colludeva cogli Uffiziali della Curia di Avellino, appena elibita la maliziosa istanza in quella Curia nel dì 30. Dicembre 1763., nello stesso dì seppe carpire da quel Vicario Generale un decreto non solo clandestinamente fatto perchè occulto al Marchese Presentante, ed al suo figlio nominato alla pensione, ma eziandio nullo, e scandaloso, come conceputo nei seguenti termini: *nominationem praedictam*

---

dice come, essendo vacata, siccome al presente vaca l' Arcipretura con Cura di Anime di detta Terra di Rocca S. Felice per morte del fu D. Andrea Santolo ec. accaduta sotto *il dì primo del mese di Settembre del corrente anno* 1763. ed essendo stato il Comparente stesso *infra legitima tempora* nominato, e presentato nella suddetta Arcipretura vacante ec. dall' Illustre D. Felice Capobianco Marchese, ed utile Padrone di detta Terra ec. quindi, presentando prontamente la Nomina, e Presentazione suddetta fatta a suo favore, fa istanza essere istituito, e confermato nella espressata Arcipretura ec.

Io D. Vincenzio Santoli fo istanza come sopra.

dam non admitti, *NISI SI, ET IN QUANTUM de iure fuerit admittenda, & publicum mandavit expediri Edictum contra interesse praetendentes, ad finem &c audito Rev Fisci Promotore, & ita &c.* (1)

XIII Questo decreto, col quale la Curia di Avellino, e Frigento si arroga l'autorità distruttiva del pubblico dritto del Regno, che sorge dall'illesa conservazione dei dritti del Padronato, esclusse con una notoria ingiustizia, e violenza dalla specifica citazione il Presentante ed il Nominato alla pensione nell' atto medesimo, che volle che si sentisse il Promotor Fiscale della Curia, e nell' atto medesimo, che non ammesse la nomina

(1) *Visa supradicta Comparitione, ac Nominatione facta in personam Comparentis Reverendissimus Dominus Generalis Vicarius Abellinensis, & Frequentin. providit, & decrevit, Nominationem praedictam non admitti nisi si, & in quantum de iure fuerit admittenda, & publicum mandavit expediri Edictum contra interesse Praetendentes ad finem &c. audito Rev. Fisci Promotore, & ita &c. Abellini die o Decembris 1763.*
I. P. Rogani Vicarius Generalis.

mina, se non che *nisi si*, *& in quantum*. Sarebbe stato fortunato il Marchese di Carife se avesse risaputo, o almeno fosse entrato in sospetto di questa condotta del Santolo, e della Curia di Avellino; ma tutto gli era occulto, e tutto si studiava occultargli, altrimente sarebbe stato pronto il riparo con una *Regia insinuazione*. Ed in vero avrebbe il Delegato della Real Giurisdizione per avventura tollerato una lesione sì enorme di un padronato, e di un padronato feudale, che è di Regia natura? Avrebbe senza alcun fallo ricordato alla Curia di Avellino il costante sistema dei Canoni, che ove trattasi di nomina condizionata da verificarsi adempita la condizione, precedente il ricorso alla potestà dispensatrice della Sede Apostolica, non poteva quella Curia in conto alcuno scindere l' atto individuo della presentazione in pregiudizio del padronato, siccome a suo luogo vedremo.

XIV. Fattosi adunque dalla Curia di Avellino, e Frigento il primo clandestino decreto con tali notorie nullità, e senza ammettere la nomina, secondo la sua serie, continenza, e tenore: nel mentre il Marchese di Carife, e D. Giuseppe Capobianchi suo figlio nominato

alla

alla pensione, non citati, e non intesi, se ne stavano nella lor pace, avvenne, che l'astuto Santolo si procurò un'altra lettera dal Marchese di Carife sul pretesto del Formolario, che dovea contenere la Bolla rispetto al gius padronato, che ci avea. La lettera del Marchese fu segnata ai dì 7. Gennaio del 1764. (1)

XV. Chi crederebbe, che il Santolo pretende valersi di questa seconda lettera del March. se piena già di buona fede, come di un Achille in sua difesa, laddove più si manif sta il suo artificio; imperciocchè il Marchese con quella non à escluso l'atto *della nomina condizio-*
[illegible] *nata*, ala

(1) *Le auguro felicissimo viaggio per la volta di Avellino con buon successo, e non si dimentichi delle Scritture necessarie, cioè altro non vi è di necessario, se non che la fede dell' Archivio di quella Curia, che sia di Giuspadronato del Barone di presentare l' Arciprete, lo che anche sarebbe secondo me superfluo, mentre la stessa Bolla, che dovrà farvi il Vescovo, dovrà essr consimile a quella della B A. di suo zio, dove spiega tutto.*

Carife 7 del 1764

Affezionatissimo suo sempre
Il Marchese.

nata, a cui non à mai rinunciato, nè inteso rinunciare. Egli il Santolo il quale vanta trai suoi meriti di essere stato per qualche tempo Vicario Generale del Vescovo di Sant' Angiolo dei Lombardi, non può essere mai scusato, che ignorasse il sistema canonico, e la polizia del nostro Regno, come dall' altra parte, se il Marchese non abbia una tale scienza per cui si fece ingannare, la buona fede lo scusa. Ma vediamo quali effetti produssero le cabale di questo buon Sacerdote.

XVI. Nel dì 10. Gennaio del 1764, si fece in quella Curia Vescovile una nuova istanza dal Santolo, ove non facendo alcuna menzione della riserva della pensione, altro non disse, che di esser egli il Presentato, e di essersi compilato il termine sull' esistenza del padronato feudale, e perciò chiese ordinarsi la monizione *ad sententiam* per l' istituzione, spedizione delle Bolle, e possesso in suo favore.

XVII. La Curia di Avellino, senza darsi altro pensiero, venne nello stesso dì al decreto della monizione *ad sententiam*, e nel dì medesimo fu quella fatta col dirsi, che si dovean citare questi due soggetti solamente, i quali erano

REV. FISCI PATRONUS, & REV. D. VINCENTIUS SANTOLO: e del povero ingannato Marchese di Carife, e del suo figlio nominato alla pensione *verbum nullum*. Si passò indi nello stesso dì 10. Gennaio al decreto dell' istituzione, inteso solo il Promotor fiscale della Curia, e furono spedite le Bolle nel dì 12. Gennaio dello stesso anno, turbato l' ordine giudiziario, e sconvolto il sistema canonico. E quì è da avvertire, che così nell' istanza, così nel decreto della monizione, così nella monizione istessa, come nel decreto dell' istituzione, e come finalmente nella Bolla, non si fa menzione alcuna della pensione riserbata, nè della nomina condizionata, nè di mandato di procura, nè di altro, come se si trattasse di una istituzione in virtù di una nomina assoluta, e libera, e come se a quella Curia si fosse esibita non già una presentazione condizionata, ma un atto relativo del tutto all' arbitrio del Collatore (1).

XVIII.

(1) Presso gli Atti della Reverendissima Vescovil Curia di Avellino, e Frigento nuovamente comparisce il Sacerdote Don Vincenzo Santolo della Ter-

XVIII. Non erano intanto noti al Marchese gli artifizj usati, nè i raggiri pra-

ta di Rocca San Felice nominato, e presentato dai legittimi Compadroni *infra legitima tempora* nell' Arcipretura con Cura di Anime di detta Terra di Rocca S. Felice Diocesi di Frigento, e dice come, essendosi già proceduto alla compilazione del termine, nel quale si lusinga il Comparente di aver fatto costare a sufficienza non solo l' esistenza, e pertinenza di detto Padronato Feudale di detta Arcipretura, ma anche ogni altra cosa, che incombe, *fa perciò istanza ordinarsi nella causa suddetta la Monizione ad Sententiam: per indi poi essere il Comparente stesso istituito e confermato nell' Arcipretura suddetta colla spedizione delle Bolle, e possesso in forma* a suo favore, una con tutti gli onori, pesi, lucri, ed emolumenti soliti a godersi, e siccome si sono goduti dagli Antecessori Arcipreti, *& signanter* dal Sacerdote Don Andrea Santolo, che ne fu ultimo ed immediato possessore: Così dice, e fa istanza *isto, & omni alio modo meliori &c.*

Visa retroscripta comparitione. Reve-

praticati dal Santolo, il quale per addormentarlo con un equivoco mandato di

---

verendissimus Dominus Generalis Vicarius Abellinen., & Frequentin. providit, & decrevit quod expediatur monitio ad Sententiam in forma &c

Abellini die decima mensis Januarii 1764. I. P. Rogani Vicarius Generalis.

Caietanus Galasso Cancellarius.

Quoniam Reverendissimus Dominus Generalis Vicarius Abellinen. & Frequentin. intendit iustitia mediante procedere ad expeditionem praesentis Causae; ideo moneantur, & requirantur ambae Partes quatenus infra biduum compareant in hac Episcopali Curia coram dicto Reverentissimo Domino cum eorum Magnificis Advocatis, & Procuratoribus ad dicendum, allegandum, & opponendum quidquid dicere, opponere, & allegare voluerint oretenus, vel in scriptis, & ad videndum definitivam Sententiam in Dei Nomine proferendam, alias &c., & ita &c.

Datum Abellini die 10. Januarii 1764. Caietanus Galasso Cancellarius.

Citandi sunt -- Rev. Fisci Promotor, & Rev. D. Vincentius Santolo.

Eo-

di procura, col quale vanamente faceva intendere, che egli acconsentiva alla pensione,

---

Eodem supradicto die fuerunt per me iudicialiter citati Rev. Fisci Promotor, & Rev. D. Vincentius Santolo, & in fidem &c.

G lasso Cancellarius.

NOS JOSEPHUS PASCHALIS ROGANI U. D. &c. Illustrissimi, & Reverendissimi, Domini Joachim Martinez Episcopi Abellinen., & Frequen. in Spiritualibus, & Temporalibus Vicarius, Locumtenens, & Officialis Generalis; in causa Praesentationis ad Archipresbyteralem Curatam Ecclesiam sub titulo Sanctae Mariae Maioris Terrae Roccae Sancti Felicis nostrae Frequentinae Dioecesis vacatam per mortem Rev. quondam D. Andreae Santolo Reverendissimi Archipresbyteri, & illius immediati possessoris, sub die prima elapsi mensis Septembris proximi elapsi anni 1763. *hac in Episcopali Curia vertente inter Rev. Sacerdotem D. Vincentium Santolo eius em Terrae praesentatum ex una, & Praesentantes, ac Rev. Fisci Promotorem huius Episcopalis Curiae parte ex altera, ut in Actis &c. visis Praesentatione infra le-*

fione, credeva di poter giugnere al desiderato fine. In fatti dice il Santolo di aver

legitima tempora facta ab Illustr D. Felice Capobianco Marchione dictae Terrae Roccae S Felicis in personam enunciati Rev. Sacerdotis D Vincentii Santolo, Fi le mortis, Literis edictalibus expeditis & legitime reproductis, Fide Approbationis dicti Domini Vincentii, Termini Datione, monitione ad dicendum Sententiam, viso denique toto Processu, visisque videndis, & consideratis considerandis, auditoque Rev. Fisci Promotore, pro Tribunali Sedentes, Deum, & iustitiam prae oculis habentes, dicimus, pronunciamus, & definitive sententiamus, praefatum Dominum Vincentium tamquam praesentatum ab Illustri Marchione praedicto existente in iure, seu quasi nominandi, & praesentandi Archipresbyterum omni casu vacationis eveniente & tanquam habilem, & idoneum ab Examinantibus Synodalibus, praevio examine repertum, fore & esse instituendum, & confirmandum in Archipresbyterum D. Archipresbyteralis Curatae Ecclesiae, debitasque Bullas ad eius favorem expediendas cum omni-

aver fatto due mandati di procura, il che mostra, che 'l primo o non giovava, o era maliziosamente conceputo, e se

---

omnibus Iuribus, Oneribus, & bonoribus, prout instituì, & confirmari, & expediri mandamus, & ita dicimus, decernimus, & definitive sententiamus isto & omni alio meliori modo &c.

Datum Abellini die 12. Januarii 1764.

Ita pronunciavi ego U. I. D. Josephus Paschalis Rogani Vicarius Generalis.

Caietanus Galasso Cancellarius.

Lecta, lata, & promulgata fuit praesens Sententia cor. Rev. D. Vicario Generali pro Tribunali sedente die 12. Januarii 1764. praesentibus &c.

Fidem facio, atque testor Ego infrascriptus, qualiter vigore retroscriptae Sententiae fuerunt expeditae Bullae Archipresbyteralis Curatae Ecclesiae Terrae Roccae S. Felicis Frequentinae Dioecesis, subscriptae ab Illustriss., & Reverendiss. Domino Joachimo Martinez Episcopo Abellinen., & Frequentin. in personam Rev. Sacerdotis D. Vincentii Santolo eiusdem Terrae, per quem capta fuit possessio, & emissa Fidei professio, ut ex Bullis &c. quibus &c., & in fidem &c.

Caietanus Galasso Cancellarius.

fece il secondo, come egli dice, fu del pari inefficace; come appunto il volle foggiare. Si dice inoltre, secondochè si rileva dalla relazione del Consigliere *Patrizj* (1) „ l' uno di questi mandati es„ ser datato prima di esser egli investi„ to dell' Arcipretura, e l' altro dopo la „ di lui istituzione. Di questi due man„ dati di procura, che si dicono dispersi „ in Dateria, dove si presentarono, non „ ne abbiamo, se non che una attesta„ zione di Notar Angelo Tedeschi, che „ stipulò e la nomina, ed i due mandati, „ ed attesta parimenti, che essendosi dal „ Marchese mandate le procure in Ro„ ma all' Abate Bruni per far spedire la „ pensione, questo Spedizioniere le aves„ se rimandate indietro, come quelle, che „ non erano ben concepite, e sufficienti „ a potere ottenere la grazia, ed avesse „ scritto di concepirsi a tenore di un „ esemplare, che mandava, il quale si „ distese nelle debite forme, che pre„ sentatosi al Provvisto, che avea allora „ già preso il possesso dell' Arcipretura, „ non volle affatto sottoscrivere (2). „

XIX.

---

(1) Atti della Regal Camera *fol* 3.

(2) Atti della Curia del Capp. Maggiore *fol.* 12. *a t.* & 13. *Summ. n.* 6.

XIX. Ma è degno di memoria, e di alta ammirazione e scandalo, quel che operò di vantaggio l'intruso Arciprete: „ Imperciocchè ai 14. Marzo (sono parole del Consigliere Patrizi) dell'istesso anno 1764. stimò di rivocare tutti „ i mandati di procura, che si trovavano spediti da lui per impetrarsi la pensione da S. S., e quegli mandati appunto, che si trovavano spediti dopo „ il possesso da lui preso; intendendo „ sempre di quelli che si fossero fatti „ dopo il possesso, quale rivocazione si „ presentò in Dateria (1). „ Egli si vedea già intruso all' Arcipretura, perciò bisognava escludere in ogni modo la pensione, e perciò ne rivocò il mandato, affin di togliersi d'impaccio, e per meglio dire, affin di manifestare qual fu il verace suo disegno fin da che accettò la nomina condizionata. Egli fin da principio altra mira non ebbe, che d'intrudersi nel beneficio, per indi escludere il nominato alla pensione. Fu per altro un colpo di mano. L'esemplarissimo Arciprete ne à trionfato, e tuttavia ne trionfa. Ma quel che più importa qui avvertire, è appunto che una tal rivo-

(1) *Ivi fol.* 4.

cazione di mandato, che fin dal mese di Marzo 1764. fu esibito in Dateria, non venne a notizia del Marchese, nè ai suoi Difensori, che dopo di essersi trattata la causa, come si dirà, nella Segnatura di Giustizia.

XX. Egli è ben fatto di rapportare il tenore di una tale rivocazione, acciocchè viepiù si manifesti di qual tempera sia l'intruso Arciprete. „ Copia ec.
„ 1764. *die* 14. *mensis Martii &c. Frequentin.* = *Revocatio* = Col tenore
„ del presente mandato di procura lo
„ infrascritto Arciprete Curato della Ter-
„ ra di Rocca S. Felice Diocesi di Fri-
„ gento, non potendo per cagion della
„ mia Cura, e distanza dei Luoghi esse-
„ re di persona in Roma AD EFFETTO
„ DI RIVOCARE, ED ANNULLARE
„ L'INFRASCRITTO MANDATO DI
„ PROCURA, E QUALUNQUE AL-
„ TRO, CHE SI FOSSE DA ME FAT-
„ TO dopo essere stato istituito all'Ar-
„ cipretura Curata di detta Terra, e di
„ averne preso il pacifico possesso, eleg-
„ go, deputo, e costituisco specialmen-
„ te, e particolarmente, ed in ogni al-
„ tro miglior modo, e via per mio vero
„ e legittimo Procuratore il Sig. Pietro-
„ Paolo Terziari assente; come se fosse
„ pre-

» presente, con tutte le facoltà necessarie
» ed opportune, anche con quella che
» risulta dalla clausola *alter Ego*, AF-
» FINCHE' COME MIO PROCURA-
» TORE POSSA, e vaglia in mio no-
» me, e mia parte RIVOCARE, annul-
» lare, e render di niuno effetto e vi-
» gore il SEGUENTE MANDATO DI
» PROCURA, E QUALUNQUE AL-
» TRO si fosse da me inavvedutamente
» ed incautamente fatto, come Titolare,
» e dopo di aver preso il pacifico pos-
» sesso della suddetta mia Arcipretura
» Curata ad effetto di consentire all' an-
» nua pensione di cento scudi di oro di
» Camera, della quale INTENDE FAR
» GRAVARE L'ISTESSA MIA ARCI-
» PRETURA CURATA, o sia frutti
» e rendite della medesima, l' Illustris-
» simo Sig. D. Felice Capobianchi, Mar-
» chese della suddetta Terra, e *padro-*
» *ne feudale* della stessa Arcipretura Cu-
» rata a favore dell' Illustrissimo Sig D.
» Giuseppe Capobianchi di lui figlio =
» Questo è il tenore del mandato da me
» infrascritto Arciprete rivocato, e di
» cui come di ogni altro si fosse da me
» fatto dopo il suddetto possesso, deve
» il suddetto mio Procuratore proporre
» alla *SANTITA' DI NOSTRO SIGNO-*

 » *RE*

„ *RE LA RIVOCA* = Col tenore del
„ presente mandato di procura *per Epi-*
„ *stolam* sia noto, e manifesto a tutti,
„ qualmente io Arciprete Vincenzio San-
„ tolo della Terra della Rocca Sanfeli-
„ ce, Diocesi di Frigento, non potendo
„ essere di persona nella Città di Roma
„ per ivi trattare, ed attendere alle co-
„ se infrascritte nommeno per la distan-
„ za del luogo, che per altre cose le-
„ gittimamente impedito, che però *spe-*
„ *cialiter*, ed in ogni altra miglior via
„ ec. fo, e costituisco mio Procurato-
„ re . . . . . Assente come se fosse pre-
„ sente con tutta la facoltà bastevole,
„ finchè come tale mio Procuratore pos-
„ sa, e vaglia in nome e parte mia,
„ e come Arciprete attuale ec. dare, e
„ prestare il consenso di corrispondere
„ un annua pensione di cento scudi di
„ oro di Camera da riserbarsi sopra i
„ frutti e rendite della Parrocchia di
„ S. Maria Maggiore di detta Terra di
„ Rocca San Felice, a cui sono stato pro-
„ mosso; e questa a favore del Sig.
„ D. Giuseppe Capobianchi, figlio del
„ Sig. D. Felice Capobianchi Marchese
„ di detta Terra, e padrone della sud-
„ detta *Feudale* Arcipretura Curata, *qua-*
„ *tenus* Sua Santità *dispenset*, *&* *an-*
„ *nuat*.

„ *nuat, e non altrimenti ec.*, e con
„ quanto segue nel mandato di quella
„ procura, che dò facoltà di rivocare, ed
„ annullare, *& quatenus opus sit*, io me-
„ desimo rivoco ed annullo, avendolo
„ per non fatto e sottoscritto, costi-
„ tuendo a tale effetto mio Procuratore
„ il suddetto Sig. Pietropaolo Terziari,
„ dandogli ogni facoltà a tale effetto ne-
„ cessaria, tale essendo la mia vera e
„ libera volontà di deregare ed annul-
„ lare ogni altro mandato di procura, e
„ specialmente il riferito, come fo ec.
„ Intendendo sempre di quelli, che si
„ fossero fatti dopo il possesso ec *Ego*
„ *U. I. D. Vincentius Maria Santolo*
„ *Archipresbyter revoco, & constituo ut*
„ *supra* = D. Antonio Pugliese Testi-
„ monio. Io Sacerdote D. Niccola Fa-
„ miglietti fui Testimonio = *Praesens*
„ *procurationis mandatum fuisse sub-*
„ *scriptum per manus a supradicto Rev.*
„ *D Archipresbytero, constituente in*
„ *retroscripto &c praesentia Testium,*
„ *& esse talem qualem se fecit. Ego*
„ *Nicolaus Mannella Civitatis Frequen.*
„ *in Provincia &c. Apostolica Authori-*
„ *tate Notarius in Romana Curia ad-*
„ *scriptus rogatus manu consueta signo*
„ *signavi* = *Loco signi. Adest legalizato*
„ *in forma.* „

XXI Si ponga mente a questa rivocazione di mandato; dappoichè niuno potrà mai affermare, che il Santolo lo facesse senza il disegno di rompere la fede, a cui coll' accettazione della nomina condizionata doveva assolutamente stare. Frattanto s' introdusse la causa per parte del Marchese di Carife dinanzi al *Santo Padre*, e nel Supremo Tribunale della Segnatura di Giustizia per il rimedio opportuno. Si ebbe da stentare non poco per far rimettere gli atti fabbricati dalla Curia di Avellino a quel Tribunale. Fu duopo delle lettere *compulsoriali* segnate nel dì 27. Aprile del 1764. e di altri rimedj, tanto era il favore di quella Curia, che godea l' Intruso. Intanto pendente la lite in Segnatura, o nulla sapendo il Marchese, ecco il Santolo commise anche altro esecrando eccesso; imperciocchè nel mese di Novembre dello stesso anno 1764. con altre detestabili, occulte, e poi, come si dirà, discoverte cabale, conoscendo che non aveva dritto all' Arcipretura colla carpita istituzione dell' Ordinario, procurò con esposto surrettizio d' impetrare dal Papa l' Arcipretura, come devoluta alla S. Sede per la presentazione non fatta *intra quatrimestre*, facendo nel tempo istesso

istesso uso di molte equivoche espressioni, siccome si potrà rilevare dal documento, che nella nota trascriviamo (1)

D 5 XXII

Copia ec.

(1) *Ego infrascriptus Officii vacationum per obitum Datariae Apostolicae Substitutus, testor, qualiter inter supplicationes manu Sanctissimi Domini nostri Papae signatas, & in dicto Officio retentas reperitur quaedam supplicatio tenoris sequentis v3. -- Frequentin -- Beatissime Pater -- Cum Parochialis Ecclesia Archipresbyteratus nuncupata Sanctae Mariae Majoris nuncupatae oppidi, sive loci nuncupati Arcis Sancti Felicis Frequent. Dioecesis, quae de iure Patronatus Laicorum ex fundatione vel dotatione existit per obitum quondam Andreae Santolo illius dum viveret ultimi Possessoris extra Romanam Curiam a quatuor mensibus, & ultra defuncti aut alias certo alio modo vacaverit, & vacet ad praesens, & tempus Patronis Laicis ad praesentandum a iure praefixum, nulla saltem legitima, & quae suum valide sortiri possit effectum per eos facta praesentatione, lapsum existat, supplicat igitur humiliter S. V. devotus illius*

XXII. Se poi si voglia seriamente riflettere al disegno del Santolo, col quale a dì

lius Orator Vincentius etiam Santòlo Presbyter dictae Frequentiu., seu alterius Civitatis vel loci, qui in dicta Parochiali Ecclesia, vel ad illam iam aliunde ius habet, seu habere praetendit, quatenus specialem sibi gratiam facientes, Parochialem Eccl siam praedictam, cuius & ill forsan annexorum fructus ducatorum centum, una vero cum incertis C. C. C. ducatorum au. de Camera secundum communem aestimationem valorem annuum non excedunt, sive praemisso, sive alio quovis modo, aut alterius cuiuscumque Persona seu per liberam resignationem dicti Defuncti, vel cuiusvis alterius de illa in dicta Curia, vel extra eam etiam coram Notario publico & Testibus sponte factam, aut Constit. execrab lis, vel assequutionem &c. vacet etiamsi devolut. assert. specialiter, vel alias ex quavis caussa in literis etiam respective exprimen. generaliter reservat: litig. cuius litis status &c. existat eidem Oratori absque praeiudicio iuris sibi in dicta Parochiali Ecclesia, vel ad illam iam aliunde, ut praefertur, quaesiti.

a dì 30. Novembre del 1764. chiese surrettiziamente, ed ottenne impetra dal

D 6 Papa

siti, sed, ius iuribus addendo & antiquum conservando conferre, & de illa etiam providere dignemini de gratia speciali, non obstantibus constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis caeterisque contrariis quibuscumque cum clausulis opportunis, & cum absolutione a censuris ad effectum &c. Et quod Oratoris dictae dispensae: verusque & ultimus dictae Parochialis Ecclesiae vacationis modus, etiam si ex illo quaevis generalis reservatio, etiam in corpore iuris clausa resultet, nec non lites & caussae si quae sint, status & merita, nominaque, & cognomina iudicum & collitigantium, eorumque ac dicti Defuncti, & aliorum quorumcumque concessiones, provisiones, aliaque iura, & tituli, etiam proprii, ac lites habeantur pro expressis seu in toto vel parte exprimi possint in literis, & cum clausula generalem exprimant, & de provisione dictae Parochialis Ecclesiae pro eodem Oratore cum gratificatione opportuna, quatenus illi locus sit, ita quod libere desuper infrascripta supplicationis.

pro-

Papa, non può essere altro che *captatorio*, e doloso. Oltrechè chiaramente dimo-

---

provisionis gratiosae subrogationis etiam quoad possessionem gratiae si neutri, si nulli, si alteri perinde simul, vel ad partem exp. possint; & cum derogatione regulae de annali possessore quoad primam eius partem, ac dicti iuris Patronatus, citra tamen illius approbationem in totum, attento lapsu temporis Patroni in laicis latissime extenden & quod praemissorum omnium, & singulorum etiam denominatorum qualiter nuncupentur invocat: aliorumque necessariorum maior, & verior specificatio, & expressio fieri possit in literis -- Parochialis Archipresbyteratus nuncupata iuris Patronatus laicorum per obitum a quatuor mensibus & ultra vacans & devoluta 100 *cum incertis* 300 *pro Vincentio Santolo Presbytero in illa vel ad illam iam aliunde ius habente se habere praetendente sine praeiudicio dicti iuris - Quae quidem supplicatio fuit exhibita in supra dicto Officio sub die XXX. mensis Novembris Anni MDCCLXIIII. Quod quidem testimonium ad hoc ut ubique fidem faciat propria manu subscripsi.*

mostra che colla cennata impetra avendo taciuto non solo, che l' Arcipretura era di padronato feudale, che la nomina era condizionata, e che questa si era fatta fra il termine di quattro mesi, e che l' Ordinario ci aveva posto mano, quando non poteva per dritto, per cui il possesso da lui preso era nullo; non avea questo buon Sacerdote altro impegno, che di ritenersi il beneficio non solo con aver prima ingannato il Presentante, ma anche con usare gli stessi mezzi presso il Santo Padre.

XXIII, Oltre i cennati occulti e clandestini maneggi, seppe il Santolò trarre al suo partito la Curia di Avellino, colla quale fece causa comune, forse dando ad intendere a quegli Uffiziali, che egli avrebbe continuata la indebita prestazione a quella mensa Vescovile

pfi, sigilloque Eminentiss & Reverend. D Caroli Alberti Cardinalis Quidobono Cavalchini Sanctissimi Domini nostri Clementis PP XIII. feliciter regnantis Prodatarii de eius mandato munivi hac die vigesima quarta mensis Augusti anni Domini 1767. -- Vincentius Mazzarosa substitutus testor ut supra: adest legalizatio, & signum in forma &c.

vile di *quaranta tommola di grano* l' anno per preteso diritto di quarta decima. Potè egli far assai ben giuocare questo motivo d' interesse, che suol essere la molle dei cuori umani. Ma checchè ne sia di ciò, egli è certo, che fu indotto quel Vescovo a spedire alcune affettate lettere testimoniali nel dì 25. Dicembre del 1764. a prò di D. Vincenzo Santolo (1)

XXIV,

(1) Avendomi rappresentato D. Vincenzo Santoli Arciprete della Rocca S. Felice della mia Diocesi di Frigento, che riguardo alla Causa, che verte tra il medemo, ed il Sig. Marchese D. Felice Capobianco Patrono dell' Arcipretura della detta Terra di Rocca S Felice, potrebbe incorrere qualche pregiudizio, o sospetto presso il Supremo Tribunale della Segnatura, per cagione di aver io all' istesso Signor Marchese negato la copia degli Atti della Istituzione, che nello scorso mese di Gennaio del corrente anno 1764. diedi al suddetto Arciprete della detta Arcipretura; mi son fatto scrupolo di dover per mezzo di queste mie lettere testimoniali far palese e noto a chiunque: Che tal mia repugnanza

non

XXIV. Una tale affettata atteſtazione contiene che ſe il Veſcovo negò la co-

---

non è proceduta da oppoſizione del ſud-detto Arciprete, o altra ſimile cagione, ma dall'aver io riputato e creduto ingiuſta la lite del ſuddetto Signor Marcheſe D. Felice Capobianchi intentata all'Arciprete D. Vincenzo: poichè non ſolo la medeſima à avuto origine da aver ricuſato l'isteſſo Arciprete di acconſentire, ſiccome pretendeva il Signor Marcheſe, a diverſe coſe riprovate dai Sagri Canoni; tra le quali vi fu anche quella della rinunzia, che aſſolutamente voleva dal detto Arciprete dell' ottenuta Arcipretura, ſino con farne avanzare a me le premure, ma ancora à falſamente il medeſimo Signor Marcheſe aſſerito nella Commiſſione data in Segnatura, che ſenza ſua ſaputa fu dal mio Vicario proceduto all'iſtituzione del detto Arciprete, che dovea queſto iſteſſo riportare dal Papa N. S., e non da me la collazione della ſuddetta Arcipretura inſieme colla penſione, la quale riſervò l' iſteſſo Signor Marcheſe nella lettera di nomina e preſentazione, in favore del di lui figlio D. Giuſeppe Capo-

copia degli atti dell' istituzione al Marchese di Carife; non fu per opposizione del

---

pubblicamente, giacchè presentò il Sig. Marchese suddetto avanti l'Ordinario, e non avanti Sua Santità, avanti di cui neppure avrebbe potuto presentare, se voleva, atteso fece la nomina del suddetto Arciprete cinque giorni prima, che spirasse il quadrimestre. Inoltre l'obbligo di ottenere il Beneplacito Apostolico, colla clausola del quale fece l'accennata riserva di pensione, si assunse il medesimo Signor Marchese; Espressamente poi quest' istesso Signor Marchese impose al presentato D. Vincenzo Santoli, che prendesse l' Istituzione dell' anzidetta Arcipretura da me; Qual sua determinata volontà, che l' istesso suo presentato Don Vincenzo Santoli attesa la di lui presentazione, che volle avanti di me pienamente effettuata, prendesse da me l' istituzione, dimostrò anche per i fatti di non essersi opposto in cosa alcuna, nè per riguardo della riserva suddetta di pensione, nè per altra cosa del mondo nel termine dell' Editto, di aver anzi il giorno dopo tolto l' Editto, scritto all' istesso D. Vincenzo lettera, dalla quale costa che

del Santolo, ma dall' avere egli creduto *ingiusta la lite*. Prima di dire il resto, qui

---

che assolutamente voleva il detto Signor Marchese, che il suo presentato D Vincenzo Santoli prendesse da me l'istituzione della suddetta Arcipretura; perlochè riconobbe poi per Arciprete, e legittimamente istituito l' istesso D. Vincenzo doppo che fu da me istituito, sino con riportare da questo istesso mandato di consenso alla suddetta da lui riservata pensione come attuale Arciprete, qual mandato di Procura, siccome l' altro che dall' istesso Arciprete riportò il Sig. Marchese anzidetto *in Actu nominationis*, come nominato ed eletto si prese il Signor Marchese anzidetto per fare la diligenza in Dateria affin di ottenere l' accennato Beneplacito Apostolico, secondo l' accennato parimente obbligo assuntosi, le quali diligenze in effetto non à tralasciato di fare replicatamente (abbenchè senza il desiderato effetto) avendone data la commissione in Roma al mio Agente.

Costandomi adunque della deliberata volontà dell' anzidetto Signor Marchese D. Felice Capobianchi di volere per Arciprete Curato della Rocca S. Felice della

quì si riflette con buona sua pace, che il Giudice inferiore non dee negare gli atti, sol perchè creda ingiusta la lite promossa nei Tribunali Superiori: ma non fu certamente il Vescovo di Avellino che così dovea parlare; erano i suoi Of-

---

la mia Diocesi di Frigento il suddetto D. Vincenzo Santoli, non ebbi difficoltà d' istituirlo, e di provvederlo della stessa Arcipretura, essendo stato il medesimo approvato dagli Esaminatori Sinodali per la Cura dell' Anime con applauso comune, avendolo ritrovato fornito di diversi altri ottimi requisiti, ed essendo al Clero, ed al Popolo di Rocca S. Felice accettissimo per avere i medesimi fino avanzate le comuni loro postulazioni all' anzidetto Signor Marchese, affine lo presentasse per loro Pastore. Onde fu che il possesso dato al suddetto Arciprete della detta Arcipretura in vigore delle mie Bolle, riuscì non solo pacifico per parte di tutti, ed anche del Sig. Marchese suddetto, ma di comune applauso e gradimento ancora. In f. dedi che ec. Avellino 15 Dicembre 1764.

Gioacchino Vescovo di Avellino, e Frigento.

Adest ✠ Signum.

Offiziali, che givan di accordo col Santolo. Soggiugne il Vescovo nel suo attestato, che la presentazione fu fatta dinanzi all'Ordinario cinque giorni prima che spirasse il quadrimestre, e che non poteva perciò farsi al Papa; che il Marchese si assunse l'obbligo di ottenere il beneplacito Apostolico sulla riserva della pensione; che il medesimo non si oppose in cosa alcuna nel termine dell' Editto; che ebbe un altro mandato di procura, dopo preso da costui il possesso; sicchè con una maravigliosa franchezza conchiuse così: *Costandomi adunque della deliberata volontà dell' anzidetto Signor Marchese . . . . NON EBBI DIFFICOLTA' d' istituirlo, e di provvederlo della stessa Arcipretura*. (1)

XXV. Se il Santolo avesse avuta la sorte di distendersi egli un tale attestato non poteva meglio e con termini più vivi ed efficaci colorire la sua intrapresa. Quì sarebbe mestiere il richiamare tutte le riflessioni di sopra fatte per dimostrare la passione della Curia di Avellino nel voler sostenere mille irregolarità nel suo procedimento, senza farsi scrupolo di far quei decreti, non inteso, e nè

(1) *Somm. num. 6.*

e nè anche citato il Marchese della Rocca, nè il Nominato alla pensione; senza far parola della riserva della pensione in tutti gli atti, e senza considerare che la sola citazione *per edictum* non bastava, per chi aveva fatta una nomina condizionata, la quale non si poteva scindere, senza sentirsi il Presentante: altrimenti sia lecito alle Curie Ecclesiastiche pregiudicare ai dritti dei veri conosciuti padroni, con sentirsi solo il Fisco Ecclesiastico, ed il Presentato condizionatamente, quando chè l'uno e l'altro hanno interesse nell' escludere le pensioni. Questa nuova polizia, che si vuole intrudere nella Curia di Avellino, porta senza fallo la distruzione dei dritti più speciosi, che sono annessi al padronato.

XXVI. Ma ecco il Santolo con questo trionfante attestato del Vescovo tanto seppe fare ed operare nella Segnatura di giustizia, chè siccome colla supplica del Marchese della Rocca fatta al Papa si era chiesta la circoscizione degli atti d' istituzione, e possesso della Curia di Avellino a prò del Santolo, di apporre l'Economo, e di rimettere la causa di appello alla Rota; così nel' dì 23. Maggio del 1765. propostosi l'affare in Segnatura, fu rescritto: *Nihil de circum-*

cumscriptione. In reliquis utatur iure suo, & amplius.

XXVII. Nel Contradittorio, che si fece avanti il rispettabilissimo Sig. Consigliere Patrizj, si pretese per parte del Santolo, che in questo Rescritto della Segnatura era tutto a suo favore: si replicò, che qualunque egli fosse, non era affatto eseguibile nel Regno, come quello che derogava gl' inviolabili diritti del padronato. Ma fa duopo qui avvertire una manifesta contradizione, che contiene un tal Rescritto. Imperciocchè il Tribunale della Segnatura replicando alla richiesta fatta al Papa dal Marchese di Carife, siccome disse non aver luogo la circoscrizione degli atti, così soggiunse: *In reliquis utatur iure suo*, cioè a dire, che il Marchese della Rocca San Felice in tutto il dipiù doveva far uso di sua ragione: e questa sorgendo dalla riserva da lui fatta della pensione nella nomina a prò del Santolo, non si volle in modo alcuno sopra tal diritto pregiudicare. Sicchè un tal Rescritto dà luogo ad un dilemma, o è valida l' istituzione e 'l possesso a prò del Santolo, ed in tal caso non può il Marchese della Rocca in virtù della nomina condizionata astringere il Santolo a consentire alla pensione,

non

non potendo da un tal contratto, il quale non è lecito senza la facoltà dispensatrice del Papa, nascere l' azione contro l' investito validamente al benefizio: o il Marchese della Rocca à salvo il diritto della riserva della pensione, mercè l' assenso Apostolico da impetrarsi; ed in questo caso non si poteva validamente procedere ad atti d' istituzione e di possesso senza prima fare verificare la condizione col precedente assenso Apostolico, o coll' espressa esclusiva della Santa Sede, della quale non suole mai far uso in pregiudizio dei padroni; essendo pur troppo noto, che una tal facoltà dispensatrice riguarda in questo caso il complesso dei dritti del padronato, i quali siccome sono onorifici, onerosi, ed utili, così richiamano a lor favore l' economica indulgenza Apostolica, e la potestà dispensatrice della Chiesa, che con tanto suo vantaggio à sempre sostenuto i dritti al padronato annessi, e dee sostenergli per dritto naturale, che sorge da virtù di gratitudine ai padroni, o a coloro che fanno dei padroni le veci, come sono i Feudatarj dei Regj padronati, che l' utile dominio ritengono di una tal regalìa.

XXVII. Qui fa duopo riflettere, prima di passar oltre, che nel Tribunale

della

della Segnatura di giustizia, siccome chiarissimamente appare dalle allegazioni, e sommari fatti così a prò del Marchese, come del Santolo, e dallo stesso Santolo esibite nella Curia del Cappellan Maggiore, non si fece presente quel che più importava, che nei decreti della Curia di Avellino non si fece parola della nomina condizionata, anzi nè anche si fece presente, perciocchè si tenne maliziosamente occulto dal Santolo, che aveva questi rivocato il mandato di procura, e che aveva indi carpita la grazia del Papa *pro devoluto* pendente la lite nello stesso Tribunale della Segnatura: le quali macchinazioni, come avviene a chi è colpito da ingiusta inaspettata decisione, si palesarono alle nuove più esatte diligenze praticate in Dareria; ed allora fu che il Marchese della Rocca in vece di ricorrere alla Sovrana Protezione per riparare a sì notorie ingiustizie, ed a pregiudizj sì gravi, pensò di potere il tutto ottenere da Sua Santità, e dal giudizio del Papa, quante volte gli si manifestassero eccessi sì enormi.

XXIX. In fatti, presentatasi nuova supplica al Papa, e postosi in chiaro il fatto, conosciute le male arti e le dolose macchinazioni usate, non potè il

Som-

Sommo Pontefice, non riparare ad eccessi sì scandalosi, alla violata buona fede, la quale dee soprattutto regnare tra gli Ecclesiastici, ed al notorio pregiudizio fatto ad un Padronato. Perciò informato del tutto, e richiamata a se la causa, dichiarò nulla l' istituzione fatta a prò del Santolo, reintegrò il padrone al dritto di nominare, ed a nuova nomina di costui istituì D. Pasquale Capobianchi, assegnando la pensione di 60. scudi di oro di Camera a D. Giuseppe Capobianchi, figlio secondogenito del Presentante. Si contempli il tenore della Pontificia determinazione, e si rifletta alla verità delle cose, che si affermano dal Papa, le quali sono tutte certe ed indubitate, e da pubblici documenti comprovate (1).

XXX.

Copia ec.

In nomine Domini Amen,

(1) *Cunctis ubique sit notum, quod An. a Nativitate Domini M D CCLXVII. die vero IV Julii Pontificatus autem SS. D. N. Clementis PP. XIII. Anno IX. Ego officialis deputatus vidi & legi literas Apostolicas tenoris seq. v3. -- Clemens Episcopus Servus Servorum Dei; Dilecto filio Paschali Capobianco Recto-*

ri

XXX. Nella Bolla poi della pen-

sio-

---

ri Archipresbytero nuncupato Parochialis Ecclesiae Archipresbyteratus nuncupatae S. Mariae Maioris, etiam nuncupatae Terrae Arcis S. Felicis pariter nuncupatae Frequentinae Dioecesis salutem, & Apostolicam Benedictionem. Nobilitas generis, vitae, ac morum honestas, aliaque laudabilia probitatis, & virtutum merita, super quibus apud nos fide digno commenderis testimonio, Nos inducunt, ut tibi reddamur ad gratiam liberales. Cum itaque, SICUT NOBIS INNOTUIT, alias videlicet de An. Domini 1763. Parochiali Ecclesia Archipresbyteratu nuncupata S. Mariae Maioris, etiam nuncupatae Terrae Arcis S. Felicis, pariter nuncupatae Frequentinae Dioecesis, quae sicut accepimus de iure Patronatus Laicorum Nobilium ex fundatione, vel dotatione existit, tunc per obitum quondam Audreae Santolo dum viveret ipsius Parochialis Ecclesiae Rectoris, Archipresbyteri nuncupatae, quia extra Romanam Curiam diem clausit extremum vacante, ad illam sit vacantem quidam Vincentius Santolo assertus Praesbyter a Dilecto Filio moderno

Sommo Pontefice, non riparare ad eccessi sì scandalosi, alla violata buona fede, la quale dee soprattutto regnare tra gli Ecclesiastici, ed al notorio pregiudizio fatto ad un Padronato. Perciò informato del tutto, e richiamata a se la causa, dichiarò nulla l'istituzione fatta a prò del Santolo, reintegrò il padrone al dritto di nominare, ed a nuova nomina di costui istituì D. Pasquale Capobianchi, assegnando la pensione di 60. scudi di oro di Camera a D. Giuseppe Capobianchi, figlio secondogenito del Presentante. Si contempli il tenore della Pontificia determinazione, e si rifletta alla verità delle cose, che si affermano dal Papa, le quali sono tutte certe ed indubitate, e da pubblici documenti comprovate (1).

XXX.

Copia ec.

In nomine Domini Amen,

(1) *Cunctis ubique sit notum, quod An. a Nativitate Domini M DCCLXVII. die vero IV Julii Pontificatus autem SS. D. N. Clementis PP. XIII. Anno IX. Ego officialis deputatus vidi & legi literas Apostolicas tenoris seq. v3. -- Clemens Episcopus Servus Servorum Dei; Dilecto filio Paschali Capobianco Recto-*

ri

XXX. Nella Bolla poi della pen-

ri Archipresbytero nuncupato Parochialis Ecclesiae Archipresbyteratus nuncupatae S. Mariae Maioris, etiam nuncupatae Terrae Arcis S. Felicis pariter nuncupatae Frequentinae Dioecesis salutem, & Apostolicam Benedictionem. Nobilitas generis, vitae, ac morum honestas, aliaque laudabilia probitatis, & virtutum merita, super quibus apud nos fide digno commendaris testimonio, Nos inducunt, ut tibi reddamur ad gratiam liberales. Cum itaque, SICUT NOBIS INNOTUIT, *alias videlicet de An. Domini 1763. Parochiali Ecclesia Archipresbyteratu nuncupata S. Mariae Maioris, etiam nuncupatae Terrae Arcis S. Felicis, pariter nuncupatae Frequentinae Dioecesis, quae sicut accepimus de iure Patronatus Laicorum Nobilium ex fundatione, vel dotatione existit, tunc per obitum quondam Andreae Santolo dum viveret ipsius Parochialis Ecclesiae Rectoris Archipresbyteri nuncupatae, quia extra Romanam Curiam diem clausit extremum vacante, ad illam sit vacantem quidam Vincentius Santolo assertus Praesbyter a Dilecto Filio moderno*

ſione ſi ripete lo ſteſſo, e vi ſi aggiun-

derno unico dictae Parochialis Eccleſiae Patrono, cum conditione tamen conſentiendi reſervationi penſionis annuae centum ducatorum auri de Camera ad favorem infraſcripti Joſephi ſub Noſtro, & Sedis Apoſtolicae beneplacito infra legitima tempora praeſentatus fuerit. Ipſeque Vincentius nullo habito recurſu ad Sedem Apoſtolicam praedictam pro reportanda proviſione dictae Parochialis Eccleſiae cum praedictae penſionis reſervatione ad formam dictae praeſentationis de ipſius Vincentii perſona ad eandem Parochialem Eccleſiam, tunc ut praefertur vacantem, tunc ut praefertur factae de eadem Parochiali Eccleſia ab Ordinario Loci ordinaria eius auth. NULLITER ET DE FACTO ſibi provideri obtinuerit poſſeſſione dictae Parochialis Eccleſiae per eundem Vincentium adepta, quapropter per viam recurſus habiti a dicto Patrono ad Tribunal Signaturae iuſtitiae Noſtrae pro Actorum coram ordinario praedicto geſtorum circumſcriptione inibi lite, & cauſa inter dictum Patronum & praedictum Vincentium ex una, & altera Partibus introducta ab co-

giunge la deroga alla Costituzione di

---

eodem Tribunali sub die 23. mensis Maii anni eiusdem Domini 1765. emanaverit rescriptum - Nihil, & utatur iure suo -- ANTEQUAM VERO DICTUM RESCRIPTUM EMANARET, & supersessoriis pendentibus, eidem Vincentio de eadem Parochiali Ecclesia uti tunc a quatuor mensibus, & ultra vacante, & tempore patronis Laicis ad praesentandum a iure praefixo etiam tunc lapso existente Apostolica auth. sine praeiudicio iuris sibi in dicta Parochiali Ecclesia, vel ad illam iam aliunde quaesiti, sed ius iuri addendo & antiquum conservando provideri concessum fuerit, prout in supplicatione desuper manu Nostra signata plenius continetur. NOS IGITUR PRAEMISSIS SUBDOLE GESTIS, motuproprio, & ex certa scientia, deque Apostolicae potestatis plenitudine tam provisionem de dicta Parochiali Ecclesia praedicto Vincentio ab eodem Ordinario ordinaria eius auth. praedicta nulliter, & de facto ut praefertur factam quam gratiam provisionis de dicta Parochiali Ecclesia uti devoluta eidem Vincentio per supplicationem praedictam, nulla in ea

de

de litis pendentia huiusmodi facta mentione, MALIS ARTIBUS in Dataria Nostra Apostolica exhibitam a Nobis concessam annullamus, & invalidamus, ac causam huiusmodi ad Nos avocamus, ac litem praedictam in quacunque instantia illa pendeat & in quolibet statu reperiatur penitus, & omnino extinguimus, ac perpetuum silentium desuper dicto Vincentio imponimus, dictamque Parochialem Ecclesiam adhuc per obitum dicti Andreae vacare decernimus, ipsumque modernum unicum dictae Parochialis Ecclesiae patronum in pristinum adversus lapsum temporis Patronis Laicis ad praesentandum a iure prefixi in omnibus, & per omnia, & omnino quoad omnia ad effectum infrascriptae praesentationis restituimus, reponimus, & plenarie reintegramus, ac insuper tibi Clerico Trivicen. Civitatis, vel Dioecesis, qui ut etiam accepimus de nobili genere procreatus, & in quadragesimo, & ultra tuae aetatis anno constitutus existis, ac ad Parochialem Ecclesiam praedictam ut praefertur vacantem ab eodem moderno unico dictae Parochialis Ecclesiae Patrono

la riserva delle pensioni sopra i frut-
E 3

---

trono, vigore restitutionis & reintegrationis huiusmodi nobis praesentatus fuisti, praemissorum meritorum tuorum intuitu, specialem gratiam facere volentes, teque a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existis ad effectum praesentium tantum consequendarum serie absolventes, & absolutum fore censentes, motu, scientia, & potestatis plenitudine paribus Parochialem Ecclesiam praedictam, cuius, & illi forsan annexorum fructus, redditus, & proventus centum, una vero cum incertis ducentorum quinquaginta ducatorum auri de Camera huiusmodi secundum communem aestimationem valorem annuum, ut pariter accepimus, non excedunt; super quibus nos hodie pensionem annuam certis modo, & forma tunc expressis liberam, immunem, & exemptam sexaginta ducatorum auri de Camera huiusmodi dilecto etiam filio Josepho Copobianco Clerico etiam Trivicanae Civitatis, vel Dioecesis, ut etiam

acce-

ti, rendite, e proventi delle Chiese Pa-

accepimus de nobili genere procreato, dictique moderni unici ipsius Parochialis Ecclesiae Patroni filio legitimo, & naturali per alias nostras literas dicta Apostolica auctoritate reservavimus, constituimus, & assignavimus, prout in dictis literis plenius continetur, sive ut praefertur, sive alias quovis modo, aut ex alterius cuiuscumque persona, seu per liberam resignationem dicti Andreae, vel cuiusvis alterius de illa extra dictam Curiam etiam coram Notario publico, & testibus sponte factam, aut constitutionem piae memoriae Johannis PP. XXII Praedecessoris Nostri, quae incipit execrabilis v. assequutionem alterius beneficii Ecclesiastici, ordinaria authoritate praedicta collati vacet, etiam si tanto tempore vacaverit, quod eius collatio iuxta Lateranen. statuta Concilii ad Sedem praedictam legitime devoluta, dictaque Parochialis Ecclesia dispositioni Apostolicae specialiter reservata existat, & super ea inter alios, & alias quam ut praefertur, lis, cuius & praedictae litis statum praesentibus haberi volumus pro expresso pendeat indecisa

Parrocchiali . Ed in questa medesima
E 4 Bol-

---

cisa, dummodo tempore datae praesentium non sit in ea alicui specialiter ius quaesitum cum annexis huiusmodi, ac omnibus iuribus, & pertinentiis suis Apostolica tibi auctoritate praedicta conferimus, & de illa etiam providemus, decernentes easdem praesentes, ex quocumque capite, vel qualibet causa, & sub quovis praetextu, colore, vel ingenio de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel alio quocumque defectu notari, impugnari, invalidari, in ius, vel controversiam revocari, aut adversus illas quodcumque iuris, vel facti, aut gratiae remedium, seu oris aperitionem impetrari, vel etiam motu, scientia, & potestatis plenitudine similibus concesso, & impetrato, quempiam uti, seu se iuvari posse, sed eas semper validas & efficaces existere, & fore suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, sicque, & non alias ab omnibus censeri, & ita per quoscunque Judices ordinarios, vel delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac S. R. E. Cardina-

na-

nales etiam de latere Legatos, Vicelegatos, dictaeque Sedis Nuncios sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & authoritate iudicari, & definiri debere. Irritumque, & inane, si secus super his a quoque quavis auctoritate scienter contingerit attentari. Non obstantibus felicis recordationis Bonifacii PP. VIII., etiam praedecessoris Nostri, & aliis Apostolicis Constitutionibus contrariis quibuscumque. Aut si aliquis super provisionibus sibi faciendis, de huiusmodi, vel aliis beneficiis Ecclesiasticis in illis partibus speciales, vel generales dictae Sedis, aut Legatorum eius Literas impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem, & decretum, vel alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus te in assecutione dictae Parochialis Ecclesiae volumus anteferri; sed nullum per hoc eis quoad assecutionem Beneficiorum aliorum praiudicium generari, seu si pro tempore existenti Episcopo Frequentin., vel quibusvis aliis communiter, aut divisim ab eadem sit Sede indultum, quod ad receptionem, vel provisionem

ali-

quanto sia il valore del Padronato,
E 5 che

---

alicuius minime teneatur, & ad id compelli non possint, quodque de huiusmodi, vel aliis Beneficiis Ecclesiasticis ad eorum collationem, provisionem, praesentationem, seu quamvis aliam dispositionem coniunctim, vel separatim spectantibus nulli valeat provideri per Literas Apostolicas non facientes plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum de Indulto huiusmodi mentionem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae Absolutionis, Annullationis, Invalidationis, Avocationis, extinctionis, perpetui silentii impositionis, decreti restitutionis, repositionis, reintegrationis, collationis, provisionis, vel voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius, se noverit incursurum. Datum Romae apud S. Mariam Maiorem Anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo sexagesimo septimo tertiodecimo Kalendas Julii. Pontificatus Nostri Anno IX. -- Simili modo -- Clemens Episcopus servus servorum Dei Ve-

ne-

che volle egli fecondo lo fpirito del-
la

---

nerabili Fratri Epifcopo Irivican. ac dilectis filiis Magiftro Tiberio Soderini in utraque Signatura noftri Referendario, & antiquiori Canonico Ecclefiae Frequentin, falutem, & Apoftolicam Benedictionem Hodie Dilecto Filio Pafchali Capobianco Rectori Archipresbytero nuncupato Parochialis Ecclefiae Archipresbyteratus nuncupatae S. Mariae Maioris, & nuncupatae Terrae Arcis S. Felicis, pariter nuncupatae Frequentin. Dioecefis Parochialem Ecclefiam praedictam, quae ficut accepimus de iure Patronatus Laicorum nobilium ex fundatione, vel dotatione exiftit, certo tunc expreffo modo vacantem cum illi forfan annexis, ac omnibus iuribus, & pertinentiis fuis motuproprio, Apoftolica auctoritate contulimus, & de illa etiam providimus, prout in noftris inde confectis Literis plenius continetur; quocirca Fraternitati Tuae. feu & Difcretioni veftrae motu fimili per Apoftolica fcripta mandamus, quatenus vos vel duo, aut unus veftrum, & fi poftquam dictae Literae Vobis praefentatae fuerint, per vos, vel alium, feu alios eundem Pafchalem, vel

vel Procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem dictae Parochialis Ecclesiae, ac annexorum iuriumque, & pertinentiarum praedictorum inducatis auctoritate Nostra, & defendatis inductum amoto exinde quolibet detentore, facientes dicto Paschali, vel Procuratori praedicto de dictae Parochialis Ecclesiae annexorum eorundem fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, obventionibus, & emolumentis universis integre responderi contradictores auctoritate nostra praedicta appellatione postposita compescendo, non obstantibus omnibus, quae in dictis Literis voluimus non obstare, seu si pro tempore existenti Episcopo Frequentin., vel quibusvis aliis communiter aut divisim ab Apostolica sit Sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per Literas Apostolicas non facientes plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Datum Romae apud S. Mariam Maiorem anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo sexagesimo septimo tertiodecimo Kalendas Julii, Pontificatus Nostri anno nono.

tificia difendere, e sostenere (1).

XXXI. E quì contemplando per poco

co

---

nono-Loco ✠ plumbi, super quibus Literis Ego Notarius praesens transumptum confeci, praesentibus DD. Petro Bracci & Paulo Monti testibus &c. -- Concordat cum Originali -- M. Riganti Officialis Subd. -- L. Subd -- Adest sigillum -- Ita est. Franciscus Campana Notar. Apostol. -- Adest signum -- L. Argenti.

Copia ec.

In nomine Domini Amen.

(1) *Cunctis ubique sit notum, quod Anno a Nativitate Domini* 1767. *die vero decimaquinta Iulii, Pontificatus autem SS. Domini nostri Clementis PP. XIII. Anno nono Ego Officialis Deputatus vidi, & legi literas Apostolicas sub plumbo expeditas tenoris sequentis v3. -- Clemens Episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Iosepho Capobianco Clerico Trivicanae Civitatis, vel Dioecesis salutem, & Apostolicam Benedictionem. Nobilitas generis, vitae, ac morum honestas, aliaque laudabilia probitatis, & virtutum merita, super quibus apud nos fide digno commendaris testimonio, nos inducunt, ut illa tibi favorabiliter con-*

ce-

co il giudizio del Papa manifestato nella riferita Bolla di motoproprio, si avverta primieramente, che il Sommo Ponte-

---

cedamus quae tuis commoditatibus fore conspicimus opportuna. Hinc est, quod nos, qui hodie Parochialem Ecclesiam Archipresbyteratum nuncupatam S. Mariae Maioris, etiam nuncupatae Terrae Arcis S Felicis pariter nuncupatae Frequentinae Dioecesis, quae sicut accepimus de iure Patronatus Laicorum Nobilium ex fundatione, vel dotatione existit: & ad quam, SICUT NOBIS INNOTUIT, alias videlicet de Anno Domini millesimo septingentesimo sexagesimo tertio, tunc per obitum qu. Andreae Santolo ipsius Parochialis Ecclesiae dum viveret Rectoris, Archipresbyteri nuncupati, qui extra Romanam Curiam diem clausit extremum, vacantem, quidam Vincentius Santolo assertus Praesbyter a dilecto filio moderno unico dictae Parochialis Ecclesiae Patrono, cum conditione tamen consentiendi reservationi pensionis annuae centum ducatorum auri de Camera ad tui favorem sub nostro, & Sedis Apostolicae beneplacito infra legitima tempora praesentatus fu-

tefice solennemente dichiarò di essere stato bene informato di tutto l' occorso, rammentando la serie delle cabale ordite dall'

---

fuerat, ipseque Vincentius, nullo habito recursu ad Sedem Apostolicam praedictam pro repertanda provisione dictae Parochialis Ecclesiae cum praesente pensionis reservatione ad formam dictae praesentationis de ipsius Vincentii persona ad eamdem Parochialem Ecclesiam tunc, ut praefertur, vacantem, tunc ut praefertur factae de eadem Parochiali Ecclesia ab Ordinario loci ordinaria ejus auctoritate nulliter, & de facto sibi provideri obtinuerat, possessione dictae Parochialis Ecclesiae per eumdem Vincentium adepta. Quapropter per viam recursus habiti a dicto Patrono ad Tribunal Signaturae ju... nostrae pro actorum coram Ordinario gestorum circumscriptione inibi lite, & causa inter dictum Patronum, & praedictum Vincentium ex una, & altera partibus introducta ab eodem Tribunali sub die vigesima tertia mensis Maii anni eiusdem Domini millesimi septingentesimi sexagesimi quinti emanaverat rescriptum -- Nihil, & utatur iure suo -- ANTEQUAM VERO

dall' intrusore Santo'o con quelle parole *NOBIS INNOTUIT*. Anzi il Santo Padre volle non senza errore rilevare le male ar-

---

VERO DICTUM RESCRIPTUM EMANARET, AC SUPERSESSORIIS PENDENTIBUS eidem Vincentio de eadem Parochiali Ecclesia ut tunc a quatuor mensibus, & ultra vacante & tempore Patronis Laicis ad praesentandum a iure praefixo, etiam tunc lapso existente Apostolica Auctoritate, sine praeiudicio iuris sibi in dicta Parochiali Ecclesia, v. ad illam iam aliunde quaesiti, sed ius iuri addendo, & antiquum conservando provideri concessum fuerat, prout in supplicatione desuper manu nostra signata plenius continetur Attentis PRAEMISSIS SUBDOLE GESTIS, motupro-prio, & ex certa scientia, deque Apostolicae potestatis plenitudine, tam provisionem de dicta Parochiali Ecclesia praedicto Vincentio ab eodem Ordinario, ordinaria eius auctoritate praedicta nulliter, & de facto, ut praefertur, factam, quam gratiam provisionis de praedicta Parochiali Ecclesia uti devoluta eidem Vincentio per supplicationem praedictam, nulla in ea de litis pendentia huiusmo- di

arti del Santolo nella surrettizia impetra *pro devoluto* pendente la lite, e con l' inganno fattogli dall' intrusore con quelle

---

di facta mentione malis artibus in Dataria nostra Apostolica exhibitam a nobis concessum annullavimus; ac invalidavimus, ac Caussam huiusmodi ad nos avocavimus; ac litem praedictam in quacunque instantia illa pendeat, & in quolibet statu reperiatur, penitus, & omnino extinximus, ac perpetuum silentium desuper dicto Vincentio imposuimus, dictamque Parochialem Ecclesiam adhuc per obitum dicti Andreae vacare decrevimus, ipsumque modernum unicum dictae Parochialis Ecclesiae Patronum in pristinum adversus lapsum temporis Patronis Laicis ad praesentandum a iure praefixi in omnibus, & per omnia, & omnino quoad omnia ad effectum infrascriptae praesentationis restituimus, reposuimus, & plenarie reintegravimus adhuc per obitum dicti Andreae vacantem; dilecto enim Filio Paschali Capobianco, ipsius Parochialis Ecclesiae Rectori Archipresbytero nuncupato ab eodem moderno unico dictae Parochialis Ecclesiae Patrono vigore restitutionis, & reintegra-

le altre memorande parole: *NOS IGITUR ATTENTIS PRAEMISSIS SUBDOLE GESTIS* con quel che sieguè; e per-

---

grationis huiusmodi nobis praesentato, motu, scientia, & potestatis plenitudine paribus per alias nostras literas Apostolica auctoritate contulimus, & de illa etiam providimus, prout in dictis literis etiam plenius continetur. Tibi qui, ut etiam accepimus, de Nobili genere procreatus, dictique moderni unici ipsius Parochialis Ecclesiae Patroni filius legitimus & naturalis existis, ut commodius substentari valeas de alicuius subventionis auxilio providere, ac praemissorum meritorum tuorum intuitu, specialem gratiam facere volentes, teque a quibusvis Excommunicationis suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis a iure vel ab homine, quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existis ad effectum praesentium tantum consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, motu, scientia, & potestatis plenitudine similibus tibi pensionem annuam ab omni, & quocumque onere nunc imposito, & pro tem-pore

perciò in vista di eccessi sì scandalosi, che un Ecclesiastico ardì di commettere nel Vaticano con ingannare lo stesso Sommo

---

pore quomodolibet imponendo, ac alias in omnibus, & per omnia, & omnino quoad omnia liberam, immunem, & exemptam sexaginta ducatorum auri de Camera huiusmodi super omnibus, & singulis dictae Parochialis Ecclesiae fructibus, redditibus, & proventibus certis, & incertis ad ducentos quinquaginta ducatos auri pares annuatim, ut pariter accepimus ascendentibus, tibi quoad vixeris, vel Procuratori tuo legitimo per dictum Paschalem, cuius ad hoc expressus accedit assensus, & successores suos Parochialem Ecclesiam praedictam pro tempore quomodolibet obtinentes annis singulis in loco, & terminis inter te, & praedictam Parochialem statutis, seu statuendis datam, tamen praesentium minime antecedentibus vigore tamen earundem praesentium, nec alias, alioquin praesens reservatio nulla sit eo ipso, & dummodo ex fructibus, redditibus, & provensibus dictae Parochialis Ecclesiae illius Rectori pro tempore existenti centum ducati de Camera huiusmodi libe-

mo Pontefice, non potè non riparare a sì notorj pregiudizj, ed attentati, che altrimenti quì il Sovrano per via di prote-

---

ri, etiam deductis omnibus illius oneribus annuatim remaneant, integre persolvendam dicta Apostolica auctoritate de consensu praedicti moderni unici dictae Parochialis Ecclesiae Patroni, ipsarum tenore praesentium reservamus, constituimus, & assignamus, decernentes Paschalem, & successores praedictos ad integram solutionem dictae pensionis per praesentes reservatae tibi faciendam iuxta reservationis, Constitutionis, & assignationis praefatarum tenorem fore efficaciter obligatos, ac volentes, & eadem auctoritate statuentes, quod ille ex Paschale, & successoribus praedictis, qui in terminis huiusmodi, vel saltem infra triginta dies illorum singulos immediate sequentes pensionem per praesentes reservatam praedictam per eum tibi tunc debitam non persolverit cum effectu, lapsis diebus eisdem sententiam excomunicationis incurrat, a qua donec tibi, vel eidem Procuratori de pensione per praesentes reservata praedicta tunc debita integre satisfactum, aut alias tecum,

tezione, e difesa, avrebbe senza alcun fallo riparati, e providamente dichiarando nulla la pretesa istituzione dell' Or-
di-

cum, vel cum dicto Procuratore super hoc amicabiliter concordatum fuerit, praeterquam in mortis articulo constitutus, absolutionis beneficium nequeat obtinere. Si vero per sex menses dictos triginta dies immediate sequentes sententiam ipsam animo, quod absit, sustinuerit indurato ex tunc effluxis mensibus eisdem Parochiali Ecclesia praedicta perpetuo privatus existat, illaque vacare censeatur eo ipso, non obstantibus felicis recordationis Benedicti PP. XIII. praedecessoris Nostri pensiones annuas super Parochialium Ecclesiarum fructibus, redditibus, & proventibus reservari probibentibus aliisque constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis contrariis quibuscumque, aut si Paschali, & successoribus praedictis, vel quibusvis aliis communiter, aut divisim ab eadem sit Sede indultum, quod ad praestationem, vel solutionem Pensionis alicuius minime teneantur, & ad id compelli non possint, per literas Apostolicas non facientes plenam, & expressam, ac
de

dinario, diè luogo al libero esercizio del padronato, difendendolo dall' altrui sorpresa ed intrusione.

XXXII.

---

de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis reservationis constitutionis, assignationis, decreti, statuti, & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius, se noverit incursurum. Datum Romae apud S. Mariam Maiorem anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo sexagesimo septimo tertio decimo Kalendas Iulii Pontificatus nostri anno nono -- Simili modo -- Clemens Episcopus Servus Servorum Dei Venerabili Fratri Episcopo Trivicanen., & dilectis Filiis Magistro Tiberio Soderino in utraque signatura nostra Referendario, & Antiquiori Canonico Ecclesiae Frequentinen. salutem, & Apostolicam benedictionem. Hodie dilecto Filio Iosepho Capobianco Clerico Trivican. Civitatis vel Dioec. Pensionem annuam certis modo, & forma tunc expres-

XXXII. Appena segnata la grazia dal Sommo Pontefice, non lasciò il Santolo d'impedire la spedizione delle Bolle in

---

pressis liberam, immunem, & exemptam sexaginta ducatorum auri de Camera super omnibus, & singulis Parochialis Ecclesiae Archipresbyteratus nuncupatae S. Mariae Maioris etiam nuncupatae Terrae Arcis S. Felicis pariter nuncupatae Frequent. Dioecesis, quae sicut accepimus de iure Patronatus Laicorum nobilium ex fundatione, vel dotatione existit, & quam nos etiam hodie certo tunc expresso modo vacantem dilecto etiam filio Paschali Capobianco ipsius Parochialis Ecclesiae Rectori Archipresbytero nuncupato motuproprio per quasdam Apostolica auctoritate contulimus, & de illa etiam providimus, fructibus redditibus, & proventibus certis, & incertis eidem Iosepho quoad viveret, Procuratori suo legitimo per dictum Paschalem, & successores suos Parochialem Ecclesiam praedictam pro tempore quomodolibet obtinentes annis singulis in certis terminis modoque, & forma etiam tunc expressis sub excommunicationis sententia, & deinde privationis paene integrae persol-
ven-

in Dateria col *nihil transeat*. In fatti il Prodatario ne sospese l'esecuzione, comandò d'interpellarsi il Procuratore costi-

---

vendam ipsius Paschalis expresso ad id tunc accedente consensu per alias nostras literas motu pari datas Apostolica auctoritate reservavimus constituimus, & assignavimus, prout in singulis literis praesentis respective plenius continetur. Quocirca Fraternitati tuae, seu & discretioni vestrae motu simili per Apostolica scripta mandamus. quatenus vos, vel duo, aut unus vestrum si & postquam dictae posteriores literae vobis praesentatae fuerint per vos, vel alium, seu alios faciatis auctoritate nostra pensionem praescriptam Iosepho quoad vixerit, vel Procuratori praescripto iuxta reservationis, constitutionis, & assignationis praefatarum, ac decreti Nostri in eisdem posterioribus literis appositi continentiam, & tenorem integre persolvi, & nihilominus quemlibet ex Paschale, & successoribus praedictis quem huiusmodi Excommunicationis Sententiam incurrisse vobis constiterit quoties super hoc pro parte dicti Iosephi fueritis requisiti tam die Dominicis, & aliis festi-

ſtituito dal Santolo, *ut iura ſua, ſi quae haberet, deducere poſſet*; e nel dì 23. Giugno dello ſcorſo anno eſſendoſi tutto ma-

---

ſtivis diebus in Eccleſiis dum major inibi populi multitudo ad divina convenerit extremum pubblice nuncietis, & faciatis ab aliis nunciari, ac ab omnibus arctius evitari, donec Ioſepho, vel Procuratori praeſcripto de penſione hujuſmodi tunc debita, fuerit integre ſatisfactum, ipſeque Excommunicatus ab huiuſmodi Excommunicationis Sententia abſolutionis beneficium meruerit obtinere, Contradictores per Cenſuras Eccleſiaſticas appellatione poſtpoſita compeſcendo. non obſtantibus omnibus, quae in dictis poſterioribus literis voluimus non obſtare, ſeu ſi Paſchali, & ſucceſſoribus praedictis, vel quibuſvis aliis communiter, aut diviſim ab Apoſtolica ſit Sede indultum quoad interdici ſuſpendi, vel Excommunicari non poſſint per literas Apoſtolicas non facientes plenam, & expreſſam, ac de verbo ad verbum de indultu huiuſmodi mentionem. Datum Romae apud S. Mariam Maiorem anno Incarnationis Dominicae milleſimo ſeptingenteſimo ſexageſimo ſeptimo tertiodecimo

maturamente considerato, se ne ordinò la spedizione (1).

XXXII. Indi il Santolo fè nuovi sforzi in Dateria, ove presentò un lungo memoriale con tutte le scritture,

 som-

mo Kalendas Iulii Pontificatus nostri anno nono. Loco ✠ plumbi. Super quibus literis Ego Notar. Praesens Transumptum confeci praesentibus DD. Petro Bracchi, & Paulo Monti testibus, &c. Praefato &c. -- Concordat cum Originali -- M. Riganti Officialis subscriptus. L. Subd. -- Ita est Franciscus Campana Not. Apostolicus -- L. Argenti.

(1) *Nos infrascripti Datariae Apostolicae Officiales de mandato Eminentissimi, & Reverendissimi Cardinalis Prodatarii fidem facimus, verboque veritatis testamur, qualiter post signatum a SS. Domino Nostro Clemente PP. XIII. motum proprium, quo annullata, & circumscripta possessione Parochialis Ecclesiae Archipresbyteratus nuncupatae Sanctae Mariae Maioris Terrae Arcis Sancti Felicis Frequen. Dioecesis, nulliter capta per Reverendum D. Vincentium Santolo, avocataque ad se caussa ipsum inter, & modernum dictae Parochialis Pa-*

sommarj, ed altri documenti, di cui aveva fatto uso in Segnatura: ed il Prodatario volle anche sospendere ogni altro passo; ma poi nel dì 27. dello stesso mese

---

Patronum, decrevit Parochialem, seu Archipresbyteratum praedictum adhuc vacare, ut prius, & dictum Patronum, praevia restitutione in integrum adversus temporis lapsum, ad noviter praesentandum admisit, & eamdem Parochialem Ecclesiam Clerico Nobili Paschali Capobianchi a dicto Patrono praesentato sub reservatione annuae pensionis ducatorum 60. de facto contulit; Cum procedendum esset ad solitam literarum Apostolicarum expeditionem, repertum fuit in Officio Datariae Apostolicae nuncupato per obitum impedimentum oppositum a praedicto Vincentio Santolo, quod vulgo nihil transeat *appellatur. Idcirco laudatus Eminentissimus & Reverendissimus Dominus Cardinalis Prodatarius, assueta procedens religione, & maturitate, suspensa Bullarum expeditione, mandavit interpellari Procuratorem a dicto Santolo constitutum, eique notificari praedictum motum proprium a Sanctissimo signatum, ut iura sua, si quae*

se di Giugno tutto ponderato si, ed esaminatosi nella Congregazione della Dateria, e non trovandosi alcuna valevole eccezione, anzi vieppiù manifestatasi l'
F 2 in-

---

quae haberet deducere posset In cuius notificationis sequelam in Congregatione Datariae diei 23. elapsi mensis Junii iis omnibus mature consideratis, quae erant consideranda, idem Eminentissimus, & Reverendissimus Dominus mandavit Apostolicas literas expediri; sed cum pro parte dicti Santolo exhibitus successive, & ante expeditionem praedictam fuisset longus libellus, seu memoriale una cum nonnullis scripturis, & summariis typis datis, aliisque documentis; iterum Eminentia Sua mandavit supersederi in antedicta expeditione Verum mature iterum, iterumque perlectis, ponderatisque ac examinatis etiam in Congregatione Datariae, ipsis libellis, scripturis, & documentis, cum nihil in eis repertum fuerit, quod obstaculi esse posset relationi, & expeditioni Bullarum praedicti motus proprii a Sanctissimo ut supra signati & more solito datati: ideo laudatus Eminentissimus, & Reverendissimus Dominus Cardinalis Prodatarius in

intrusione del Santolo, e l' enorme pregiudizio del padronato, se ne ordinò la spedizione: siccome tuttociò si rileva dal documento fatto ultimamente venire dalla stessa Dateria, ove il tutto chiarissimamente si appalesa, e specialmente, che il Santolo sia stato non una, ma più volte

---

in Congregatione habita die vigesima septima Iunii proxime praeteriti mandavit bullas praedictas expediri, prout de facto sub die pridie idus Iulii Literae Apostolicae expeditae fuerunt, sub datum tamen anno Incarnationis Dominicae 1767. tertio Kalendas Julii Pontificatus Sanctissimi Domini Nostri Clementis PP. XIII. fel. regn. anno nono. Quemadmodum haec omnia patent ex registris, & protocollis officiorum Datariae, in quibus sunt registrata & asservata, praedictum nihil transeat a dicto Sanctolo oppositum, libellus, scripturae, summaria, & iura per ipsum exhibita. In quorum omnium fidem praesens testimonium de mandato praedicti Eminentissimi, & Reverendissimi Domini Cardinalis Prodatarii subscripsimus, hac die septima mensis Septembris anni 767. Adest subscriptio Officialium Datariae, & legalizatio in forma &c.

te intefo con quelle parole, *VERUM MATURE ITERUM, ITERUMQUE PERFECTIS, PONDERATIS, AC EXAMINATIS, ETIAM IN CONGREGATIONE DATARIAE IPSIS LIBELLIS, SCRIPTURIS ET DOCUMENTIS, CUM NIHIL IN EIS REPERTUM FUERIT, QUOD OBSTACULI ESSE POSSET RELAXATIONI, ET EXPEDITIONI BULLARUM PRAEDICTI MOTUS PROPRII A SANCTISSIMO UT SUPRA SIGNATI, ET MORE SOLITO DATATI.*

XXXIV. Or dopo di effere ftato l' Intrufore più volte intefo in Dateria dopo di efferfi quivi efaminati maturamente tutti i fuoi documenti, e fcritture, e dopo di efferfi conofciuto dal Papa, e da' fuoi Miniftri, l' inganno fatto all' ifteffo Pontefice; e viepiù manifeftati i raggiri e le cabale per foftenerfi con tutta la mala fede, e con peffime arti e perniciofe nell' occupata Arcipretura, e dopo di aver dato al mondo intero un efemplariffimo contraffegno della più fopraffina gratitudine verfo il fuo Benefattore, fi vede oggi baldanzofamente declamando, contro la veneranda autorità del Santo Padre, contro il Giudizio Supremo del Giudice competente nella gelofiffima ma-

tetia d' istituzione di un benefizio Curato, e contro i rimorsi della propria coscienza, che dee essere oppressa da quei dolosi, e clandestini maneggi dichiarati dal Papa, e che il fatto notorio gli fa a tutti palesi. Perciò tempo è oramai, dopo la rapportata serie dei fatti discendere all' esame degli articoli disputati così nella Relazione del Regio Consigliere Patrizi, come in quella del Cappellan Maggiore, siccome eseguiremo nei seguenti Capitoli.

CAPO I.

Si dimostra, che a' Padroni Laici sia lecito il far uso della nomina colla riserva della pensione, e viepiù se si tratti di padronato feudale.

XXXV. PEr manifestare la giustizia della domanda dell' *Exequatur* alle Bolle Pontificie, di cui trattiamo, fa mestieri primieramente riflettere sopra alcuni punti sostanziali, dall' esame dei quali sorgerà il fondamento, se la domandata esecuzione alle Bolle sia, o nò

nò consentanea al pubblico dritto del nostro Regno: dappoichè nel tempo medesimo si farà chiara e palese l'insussistenza, e la vanità delle dedotte eccezioni del Santolo.

XXXVI. Su di questo articolo prima di ogni altra cosa è quì acconcio il rapportare ciò che il Regio Consigliere D. Stefano Patrizi Consultore della Curia del Cappellan Maggiore à voluto nella sua relazione, dopo narrati i fatti, secondo la conosciuta sua profonda dottrina, ponderare. Ecco le sue parole:,, Premessi questi fatti, abbiamo considerato, che quantunque alcuno Scrittore abbia declamato contro l'uso delle pensioni, quando si concedono a coloro, i quali non hanno i requisiti del dritto canonico, come son quelli della povertà, o del di loro eccellente merito per l'aumento della edificazione Ecclesiastica, ai quali anche nei tempi piu puri della disciplina Ecclesiastica, si concedevano queste prestazioni alimentarie nella unità dei benefizj Ecclesiastici (1); nondimeno niuno

 ,, à du-

(1) *Concil delector. Praelator. sub Paulo III. in antiqua collectione Conci-*

F 4 *ci-*

„ à dubitato, che i Padroni dei benefi-
„ zj non possano nelle loro nomine ri-
„ servare le convenevoli pensioni pei lo-
„ ro benemeriti, e congiunti di SAN-
„ GUE, senza minimo sospetto di simo-
„ nia, giacchè sempre il loro dritto nell'
„ economia Ecclesiastica si è considera-
„ to della maggiore estensione e gran-
„ dezza per lo stesso bene della Chiesa,
„ come gli stessi Canoni non lasciano di
„ dirlo, e perciò NON INCONTRIA-
„ MO DUBBIO, CHE LA NOMINA
„ FATTA DAL MARCHESE CON
„ QUESTA LEGGE, E CONDIZIONE
„ DELLA PENSIONE SIA CANONI-
„ CA, E LEGITTIMA. „ Fin quì il Consultore della Curia.

XXXVII. Io non credo, che l'oppositore Santolo voglia contradire questa verità; cioè che il Marchese della Rocca, e di Carife come Padrone del benefizio possa nella presentazione apporvi la legge e condizione della pensione, e che in tal guisa la nomina da costui fatta sia fuori di ogni minimo sospetto di

cilior. Crabliana V. Concilium Chalcedonense actione 10. & 12. *Van - Espen Ius Eccl. tit. de pensionib. Ecclesiast.*

di ſimonia; dappoichè tra i diritti onorifici ed utili del padronato vi è quello della riſerva della penſione, ſpecialmente ove queſta ſi faccia a prò dei loro congiunti in *Sangue*, come è il proprio figlio del Preſentante. E perciò non reſta luogo a dubitare, che l' atto della nomina condizionata fatto dal Marcheſe ſia lecito, e non-vietato dai Canoni. Ed in fatti lo ſteſſo Santolo, come laureata nel dritto Canonico, il doveva ſapere. E ſe aveſſe altrimenti opinato, con avere accettata una tal nomina, ſarebbe pur egli incorſo nel deteſtabile vizio della ſimonia, e non gli ſarebbe mai giovata ſenza pericolo della ſua eterna dannazione ogni qualunque inſtituzione, e poſſeſſo, derivante da un atto di ſua natura infetto della labe ſimoniaca.

XXXVIII. Ma chi il crederebbe! Queſto buon Sacerdote nell' accettare la nomina condizionata, non ſi fece mica ſcrupolo; ma poichè clandeſtinamente s' intruſe nel poſſeſſo dell' Arcipretura, ebbe tutto lo ſcrupolo di acconſentire alla penſione, e perciò ſecondo il ſuo avviſo intanto egli rivocò qualunque altro mandato di procura *poſt captum poſſeſſionem*, inquantochè ſarebbe egli incorſo nella *pravità ſimoniaca ſecondo la*

 buo-

buona morale (1). Chi non vede, che questo savio Moralista fa far bene i fatti suoi; perciocchè senza scrupolo alcuno si à finora inghiottito l'annua somma di sei in settecento ducati, e forse più, quanto è la rendita di quel benefizio, ed il povero figlio del Presentante nominato alla pensione n'è rimasto privo; e quel che è peggio, è stato obbligato ad una dispendiosissima lite. Questo è stato il vero frutto del padronato, che ne à finora riportato la Casa Capobianchi, e questo è stato il degno compenso della liberalità usata alla Casa Santolo.

XXXIX. E quì è anche degno di riflessione un altro ritrovato del Santolo, il quale per ritenersi l'occupata preda, crede di far comune la sua causa col Vescovo di Avellino, e Frigento, ed essendo finora egli solo a declamare, pretende che la Sede Apostolica non possa conferire i benefizj di padronato feudale; e che questa sia una nuova inaudita riserva; e che finalmente le riserve istesse delle pensioni sono nocevoli, e di pregiudizio ai feudi, ed in conseguenza al Re nostro Signore, nei casi di devoluzione.

(1) Negli Atti della Real Camera *fol. 6*.

zione. A' però chiesto coi suoi Ricorsi non solo Ministri aggiunti, e l'intervento dell'Avvocato del Real patrimonio, ma eziandio, che si senta nella Real Camera l'Ordinario Vescovo di Avellino.

XL. La Maestà del Re nostro Signore, siccome sulla domanda dei Ministri aggiunti, à chiesto informo alla Real Camera (1): Così sull' altra domanda, che si senta il Vescovo di Avellino, e se l'Arcipretura essendo di padronato feudale poteva provvedersi dalla Curia Romana, à risoluto la M. S. con Real Dispaccio dei 12. del mese di Marzo „ che „ la Real Camera sentendo in tutto il „ Vescovo di Avellino, e facendosi ca-

 „ rico

(1) Ecco il tenore del Real Dispaccio *fol.* 35. „ L'Arciprete D. Vincenzio „ Santolo di Rocca San Felice coll'acchiusa supplica al Re chiede due Ministri aggiunti nell'esame, che far devesi dalla Real Camera della causa del „ Regio *exequatur* sulle Bolle di tale „ Arcipretura, ed in vista mi comanda „ il Re dire alle Sign. V. Illustriss., che „ la Real Camera informi col suo parere.

Palazzo 20. Febbrajo 1768.
Carlo de Marco.

„ rico dell' importante punto se poteva
„ sull' Arcipretura imporsi pensione alcuna senza il permesso del Re; esamini questa pendenza, e quindi informi col parere „ (1).

XLI. Espostosi fedelmente, come conviene, il tenore dell' stanze del Santolo, e dei Reali Ordini; prima di passare alle altre considerazioni, quì è duopo

---

(1) Ecco l' intero tenore del Real Dispaccio *fol.* 40. „ Mi comanda il Re rimettere alle Sig. V. Illustriss. l' annesso ricorso dell' Arciprete Curato della Rocca S. Felice toccante la controversia, che esso tiene con D. Pasquale Capobianchi per tal Arcipretura, affinchè la Real Camera sentendo in tutto il Vescovo di Avellino, come Ordinario, da cui fu fatta al Supplicante la collazione di detta Arcipretura, e facendosi carico dell' importante punto se questa Arcipretura sia feudale, e come tale se potea sulla medesima imporsi pensione alcuna senza il permesso del Re, che n' è il Signore diretto, esamini questa pendenza e quindi informi col parere. „

Palazzo 12. Marzo 1768.

Carlo de Marco.

po riflettere, che lo stesso Santolo, il quale oggi condanna come abusiva, come inaudi a la provvista del Sommo Pontefice a prò dei CAPOBIANCHI in pregiudizio dell Ordinario e che con ciò si leda il padronato feudale, e si faccia un pregiudizio enorme al Re, ed al Regno; questo medesimo Santolo, il quale oggi si mostra sì zelante pel bene dello Stato, non ebbe riparo nel mese di Novembre del 1764. pendente la lite in Segnatura d impetrare dal Papa quella stessa Arcipretura, dove egli si era già intruso fin dal mese di Gennaio dello stesso anno, con rappresentare al Santo Padre di esser quella devoluta alla Santa Sede, perchè era scorso il termine del quadrimestre, accordato a' padroni laici di nominare. Quando adunque si tratta dei mezzi di ritenere l' Arcipretura di padronato feudale, la quale è di Regia natura, e perciò non corre il termine del quadrimestre, come agli altri padronati di privato dritto laicale, non si cura il Santolo di offendere una sì speciosa Regalìa, con volerla impetrare dal Papa *pro devoluto* sul presupposto di essere scorso il quadrimestre. Ma quando si tratta di eseguire la Pontificia determinazione, la quale, come si dirà più
in-

innanzi, non solamente non è lesiva, ma è conservatrice del Padronato feudale, perchè questa stessa Pontificia determinazione favorisce il padronato, e ne protegge gli effetti in circostanze, che la collazione non può, che al solo Pontefice apparrenere per la costante polizia di tutti i Regni del Cristianesimo, entra il Santolo a declamare, finge mille mostri e pregiudizj inauditi a sol fine di far vieppiù trionfare le dichiarate sue cabale e le sue perniciose macchinazioni per ingoiarsi tutte le rendite del benefizio.

XLII. Oltre a ciò giacchè gli era noto, come egli crede, che non si poteva imporre pensione dal feudatario in un benefizio di padronato feudale, perchè nell' atto dell' accettazione da lui fatta della nomina condizionata, non usò la carità di farne avvertito il povero Marchese di Carife, anzi l' abbandonò nel suo inganno? Se egli pur l' avvertiva, e si fosse riputato necessario il permesso del Re, come Signor diretto, per la riserva della pensione, avrebbe certamente una tale scienza operato, che il Marchese non avrebbe tralasciato d' impetrarne dalla M. S. il permesso, anzi nella nomina istessa, siccome vi appose

la

la condizione d' impetrarsene l' assenso dal Papa, così avrebbe del pari apposta vi quella del Real permesso, per assicurare al suo figliuol secondogenito la riservata pensione. Or riflettendosi a tuttociò, qual sarebbe il demerito del Marchese di Carise, se non se quello di essere stato ingannato, defraudato, e tradito da chi men l' aspettava, e da chi non poteva mai egli credere, che fosse un mostro d' ingratitudine, ed un artefice di raggiri e di cabale? Chi non conosce lo scandolo di tali procedimenti? Chi usando del senso comune, non à in orrore, e non vede la mala fede e la scandalosa condotta in un Ecclesiastico, nelle cui mani è la cura del Gregge del Signore? Il ragguardevole Reg. Consigliere Patrizi non à potuto non affermare nella sua Relazione, CHE IL VEDERSI ORA IL NOMINATO NEL POSSESSO, ED IL PATRONO PRESENTANTE SENZA IL BENEFICIO DELLA PENSIONE, ED INVOLTO IN QUESTO LITIGIO, SIA A BUON CONTO UN PRODOTTO CONTRO LA BUONA FEDE, ED UN RISULTATO CHE NON FA DECORO AL CARATTERE DI UN ECCLESIASTICO

SO-

SOBRIO, E MORIGERATO (1).

XLIII. Se adunque il Santolo per ottenere la nomina non dubitò nè poco nè punto della facoltà del Marchese di Carife di potere imporre la pensione in benefizio del suo proprio figliuolo; come mai si potrà oggi tollerare, che egli promuova tanti nuovi dubbj, coi quali vieppiù manifesta il suo doloso disegno; anzi conferma tutti nell' opinione che egli altra mira non ebbe mai, se non che d'involgere il suo proprio Benefattore in una rete ingannevole, e di fare a tutti conoscere fin dove si estendeva il suo prodigioso talento? Che egli non ne dubitasse, non occorre più farne parola, imperciocchè per la costante polizia di tutti i Regni del Cristianesimo, siccome è d' indubitato dritto, che la potestà Ecclesiastica anche suprema non possa imporre pensione alcuna nei benefizj di padronato laicale senza l' espresso consenso dei Padroni (2), così è pur incontrastabile, che il padrone possa nella pre-

(1) Negli Atti della Real Camera *fol.* 19. *a t. in fine*, è *fol* 24.

(2) Vedi fra gli altri GONZALEZ *ad reg. de mensibus & alternativa gloss.* 9. §. 1. e MOLINEO *de infirmis*, n. 48.

presentazione riservare la pensione a prò dei suoi benemeriti, e vieppiù di congiunti in sangue, per la ragione, che siccome il dritto di presentazione si reputa *il migliore*, *ed il maggior frutto del padronato* (1); così il dritto di riservare la pensione essendo minore, à luogo la nota regola di legge, *Cui enim plus licet, debet licere quod minus est* (2). Ed

(1) Cardinal *DE LUCA part.* 1. *sum. de iur. patr. n.* 4. *Ius praesentandi, quod hodie MELIOR, ac MAIOR iuris patronatus fructus reputatur*.

(2) *Vulg. reg. iuris.* Vedi Carlo *MOLINEO ad reg. de public. n.* 280. e Renato *COPPINO de polit. lib.* 3. *tit.* 2. *num.* 15

Vedi anche *REBUFFO Prax. Benef. Practica Cancell. Apostol. declarat. super propon. &c.* E si notino le differenze dei benefizj dalle pensioni: *Pensiones, quae constituuntur & assignantur hodie super fructu beneficiorum, non sunt beneficia, neque habent effectum eorum; extinguuntur enim lapso tempore, quo impositae sunt, vel per obitum Recipientis: huiusmodi pensiones recipientes possunt illas remittere ad tempus, vel illis*

Ed è ciò tanto vero, che i Romani Pontefici nelle loro Costituzioni si han fatto scrupolo nel limitare, o annullare le riserve delle pensioni, che si vogliono imporre sopra i benefizj di padronato laicale. Celebre è su di ciò la Costituzione di Urbano VIII. segnata nel dì 20. Luglio del 1627., colla quale rivocando ed annullando le riserve delle pensioni sopra i frutti certi, o incerti di qualsisia benefizio, e rivocando parimente ed annullando tutte, e qualsivogliono facoltà, indulti e privilegj d'imporre qualunque pensione sopra i benefizj; nell' un caso, e nell' altro n'eccettuò quelli, i quali erano di padronato laicale: eccone le parole: *Sanctissimus D. N. Urbanus divina providentia Papa VIII..... quascumque reservationes pensionum perpetuorum super fructibus certis, vel incertis quorumvis beneficiorum, NON TAMEN IURIS PATRONATUS LAICA-*

lis renunciare absque authoritate superiorum; nec tunc impetrantur, nec vacant, sed extinguuntur tanquam debitum pecuniarium per remissionem, nec requirunt residentiam, nec habent nomen tituli, nec illas recipientes habent vocem vel stallum in Choro Beneficiorum &c.

CALIS EXISTENTIUM... nec non omnes, & quascumque facultates, indulta & privilegia imponendi quascumque pensiones, etiam temporales, super quibusvis Beneficiis, NON TAMEN IURIS PATRONATUS LAICALIS EXISTENTIBUS *.. revocavit, cassavit, & annullavit, ac viribus, & effectu evacuavit* (1).

XLIV. Volle adunque il Sommo Pontefice determinare, che ogni qualunque facoltà, che altri avesse d' imporre le pensioni, fosse priva di effetto, ma lasciò nel suo vigore il dritto dei padroni nei benefizj di padronato laicale. E se altrimenti avesse determinato il Papa comprendendovi anche i padronati laicali, sarebbe riputata come nulla, e lesiva del gius quesito del terzo, il quale à una tal facoltà dalla indulgenza canonica per titolo utile ed oneroso, qual è il padronato, che è di pubblico dritto.

XLV. Or se trattandosi di un padronato laicale di privato dritto la facoltà di riservarvi le pensioni è indubitatamente canonica e legittima; quanto maggiormente ciò dee aver luogo quando si tratti di un padronato feudale? Imperciocchè

(1) *Constit.* CCXXXII. *Urbani VIII. in Bul. Rom. Tom. VI. p.* 1. *p.* 67.

chè ſiccome queſto è di Regia natura; così è noto a tutti, che quantunque foſſe ai padroni laici (il che non è) vietata la riſerva della penſione, pur nondimeno inquanto ai padronati, Regj immediati, e mediati *omnia canonica praecepta relaxantur* (1). Ed invero niuno ignora, che i Sovrani nei beneſizj di Regia nomina, e preſentazione riſervano quelle penſioni, che ſtimano convenienti, e negando il Papa le Bolle, ſi fanno quelle adempire; ſiccome ſi può oſſervare preſſo Bartolommeo Chioccarelli (2). E niuno anche ignora, che col feudo ſi è traſferito al Barone il dritto, che vi è anneſſo nel padronato: e ſiccome il feudatario ne gode tutto l' utile dominio, ed

(1) *MSS, Giuriſd. Tom. VII.*, ove ſi legge fra le altre „ una lettera di „ S. M. ſcritta al Vicerè Conte di Be„ navente a 2. Aprile 1604., colla quale „ ordina, che il Priore di S. Niccolò „ di Bari compliſca le penſioni impoſteli „ ſopra detto Priorato, nonoſtante che „ il Papa non iſpediſca la Bolla ſopra le „ dette penſioni; altrimenti ſi ſequeſtri„ no i frutti del Priorato. „

(2) Vedi *GONZALEZ in reg. 8 Cancel. n. 157.*

ed in questo comprendesi il pieno esercizio del padronato, così è nella facoltà di costui di presentare non solo, ma anche di riservare la pensione, senzachè ne chiegga il permesso dal Re. Il frutto maggiore del padronato, come di sopra si è detto, è appunto il *ius praesentandi*. Or se questo dritto si esercita liberamente senza ricorrere al Re per il suo Real permesso, anche negli ultimi periodi di vita di quel Feudatario, il quale non abbia successione, ne seguita necessariamente, che trattandosi di una parte de' dritti competenti a' padroni di gran lunga inferiore alla principal facoltà della presentazione, e dandosi il beneficio così in vita del Beneficiato, come la pensione in vita del Pensionario, cessano tutti quei pregiudizj, che si decantano dal Santolo, nel caso di devoluzione del feudo al Regio Fisco.

XLVI. E quì non occorre di più oltre ragionare su questo indubitato sistema; imperciocchè è concorde sentimento di tutti i Canonisti uniforme alla polizia del Regno, che ogni qualunque facoltà annessa al padronato Regio, trasferito al Feudatario *cum universitate feudi* con tutto l' esercizio di una tal Regalia, come delle altre al Feudatario trasferite,

ap-

appartiene all' utile possessore, riputandosi l' esercizio del padronato come tra' frutti del feudo, e questi indubitatamente spettano al Feudatario durante la sua vita. E ciò tanto è vero che il *Firmario*, o sia Fittuario *ad longum tempus* di qualche Predio, Villa, o Castro, a cui sia annesso il padronato, gode il dritto di presentare, e tutti gli altri dritti utili ed onorifici nel padronato compresi, durante il tempo della locazione, (1) per la ragione appunto, che i dritti del padronato dall' esempio delle collazioni sono annoverati tra i frutti, e siccome i frutti del Predio, della Villa, e del Castro, non gia al Padron della roba, ma al *Firmario* appartengono, così a costui eziandio spettano tutti quei dritti, che accessoriamente sono à quei tali corpi annessi. Se ciò si pratica col Fittuario *ad longum tempus*, maggior ragione à il Feudatario, il quale non à solo la percezione dei frutti, ma l' utile dominio del padronato, e *vice regia* ne gode l' intero esercizio (2).

XLVII.

(1) Vedi VAN-ESPEN, *Ius Eccl. univers. Part II. tit.* XXV. *cap.* IV. *n.* 3. *ad* 12.

(2) VAN-ESPEN *ibidem num. VI.*

XLVII. E' certo adunque, che quanti dritti sorgono dal padronato, tutti, quali frutti si godono dal Feudatario, ed il Signore diretto nelle Investiture trasferendo l' utile dominio, gliene conserva il possesso e l' esercizio; nè con ciò mai il diretto dominio riceve alcun pregiudizio, se non se quante volte si pretenda dalla potestà Ecclesiastica pregiudicare lo stesso Feudatario nell' esercizio del Regio dritto conferitogli. Imperciocchè in tal caso facendo il Feudatario le veci del Sovrano, per la comunicatagli facoltà, ove se gl' impedisca l' uso, si lede la Sovranità istessa, dal cui fonte deriva. Gli esempli delle pensioni riservate dai Feudatarj sono infiniti. Oltrechè la Curia del Cappellan Maggiore bene informata di tali materie, pel cui canale passano tutte le provviste, e le riserve delle pensioni, non à fatto alcun ostacolo su questo proposito; anzi à creduta canonica e legittima la riserva della

---

QUANDIU enim aliquis pro Domino habetur, seu QUANDIU habet UTILE dominium, omnis usus ipsius rei, & IURIUM EI ANNEXORUM est penes UTILEM Dominum: SOLO titulo dominii remanente apud Dominum directum.

la pensione fatta dal Feudatario in un padronato feudale.

XLVIII. Ma lasciando stare ogni altra ragione, che addur si potrebbe sul proposto argomento, essendosi più che bisogno non era, dilucidato; rimane in ultimo luogo a mostrare, che la riserva della pensione, siccome è generalmente ai Padroni Laici permessa, e vieppiù ai Sovrani, ed ai loro Feudatarij; così nel caso, di cui trattiamo, è del tutto consentanea alla polizia del Regno, ed alla legge del Concordato. Ed in vero tutti i Canoni, ed i Canonisti chiamano odiose le pensioni, appunto perchè si oppongono alla presunta volontà dei Fondatori, i quali non anno inteso, fondandoli, di farne alcuna diminuzione (1). All' incontro non si potrà mai dire odiosa la pensione, che si riserva a prò di colui, che sia del *sangue* del Presentante, appunto per la stessa presunta volontà dei Fondatori, i quali costituendo il padronato, o concedendosi ad alcune famiglie, han voluto efficacemente, che i discendenti *ex sanguine* dei Padroni, o gli posseggano interamente quando il po-

(1) Vedi Van-Espen con tutti gli altri nel *tit. de pens. Eccles.*

potessero; o si desse luogo a prò loro delle pensioni Ecclesiastiche per potersi promovere al chericato.

XLIX. A tutti è poi noto il privilegio impartito dai Canoni, ed ultimamente dal Concordato agli *Artati*, e per comune sentenza dei Canonisti, e per costante polizia del nostro Regno a coloro eziandio, i quali siano *de sanguine* del Presentante, ancorchè non siano passivamente chiamati, riputandosi gli uni e gli altri come artati nel nostro Regno. E dipiù è pur anche noto, che volendo il Concordato ridurre a moderata ragione il numero degli Ecclesiastici del Regno permise (1) l' ordinazione a titolo di benefizio, e di cappellania perpetua, ne tralasciò il titolo di PENSIONE ECCLESIASTICA PERPETUA. Le quali cose così essendo, si fa chiaro, che 'l Marchese di Carife volendo impiegare al Chiericato un suo figliuolo secondogenito, e non avendo questi l'età di poter ottenere il benefizio Curato, riservò a prò di costui la pensione Ecclesiastica, e tuttociò per escludere il Patrimonio sagro, affin d'impedire, secondo lo spirito del medesimo Concordato, la immunità

(1) Vedi *CONCORD. cap. IV.*

nità dei beni laicali, colla costituzione dei patrimonj: e su di tal fondamento D. Giuseppe Capobianchi nominato alla pensione à eziandio acquistato ragione di ottenere dal Papa la pensione non solo per un certo dritto passivo, ma anche per potersi quella surrogare al titolo suppletorio del patrimonio sagro, il che forma uno degli oggetti più interessanti nella Legge del Concordato. Quindi fa duopo conchiudere, che il Marchese di Carife, colla riserva della pensione a prò del suo figlio secondogenito, non solo si è servito di sua ragione, con fare un atto canonico e legittimo, ma si è del tutto uniformato alla polizia del Regno, ed alla legge del Concordato, conservando nel tempo medesimo l' esercizio di quei dritti, che se si sostengono nei padronati di privata ragione, vie maggiormente dee il Sovrano sostenere nei padronati feudali, la cui conservazione in tutta la sua estensione è del tutto relativa al dritto della Corona, che il tramanda ai possessori, come a suoi Vicarj e Ministri.

CA-

CAPO II.

Si dimostra, che nelle presentazioni condizionate dee prima dell' istituzione, e del possesso purificarsi la condizione.

L. Poichè si è da noi più che bisogno non era, ad evidenza dimostrato che la nomina fatta dal Marchese colla legge e condizione della pensione, sia canonica e legittima, si dà luogo all' altro esame, se nella nomina condizionata debbasi prima della istituzione verificare la condizione, e non verificandosi piuttosto si risolva l' atto, o sia la nomina, che la condizione.

LI. In sul principio fa mestieri di esporre quel che su di ciò à voluto il Reg. Conf. Patrizi ponderare, per indi soggiugnere le nostre riflessioni. Eccone le parole: „Ed abbiamo nell' istesso tem-
„ po considerato, che sia quella condi-
„ zione da adempirsi, e verificarsi nella
„ forma specifica, e che non verifican-
„ dosi PIUTTOSTO SI RISOLVI L'

„ ATTO, o ſia la preſentazione, CHE
„ LA CONDIZIONE; per l'oſſervanza
„ della buona fede, che dee cuſtodire
„ e conſervare queſta legge a favore dei
„ Padroni, e ſpecialmente di coloro,
„ che anno il padronato per ragione di
„ feudo, il quale in ſoſtanza è di regia
„ natura, e per conſeguenza neppure
„ ſoggetto al termine di quattro meſi
„ ſtabiliti per i Padroni Laici di diritto
„ privato. Per la qual coſa ſi può en-
„ trare fortemente nel dubbio, che an-
„ corchè la provviſta ſu di queſta no-
„ mina così condizionata ſi foſſe potu-
„ ta fare dall' Ordinario, e non già foſ-
„ ſe un dritto privativamente della Sede
„ Apoſtolica, come per altro non pochi
„ Canoniſti credono, non ſi foſſe potu-
„ ta però fare quella provviſta, ſenza
„ prima attenderſi l' eſito, e la verifica-
„ zione della condizione, colla provviſta
„ da farſi prima dal Papa per la penſio-
„ ne, nel che conſiſteva l' eniſſa volontà
„ della preſentazione fatta dal Marcheſe
„ in virtù del ſuo padronato feudale.
„ Si può dunque ragionevolmente dubi-
„ tare, che preventivamente ed imma-
„ turamente ſi foſſe fatta la provviſta
„ dall' Ordinario prima di vedere l' eſito
„ della penſione contro la volontà del

„ Pre-

„ Presentante, ed in pregiudizio di quell'
„ ampiezza, che gode intorno al suo pa-
„ dronato „ (1). E poi verso la fin del-
„ la Relazione soggiugne così: „ In som-
„ ma quando non si voglia entrare nei
„ perniciosi lacci dell' affettate dispute
„ legali, si vede molto bene, che la
„ nomina non poteva avere l'effetto suo
„ prima della verificazione della pensione
„ apposta, ed alla quale la nomina fu
„ enissamente soggettata, come dal suo
„ tenore se ne apre il giusto ed ovvio
„ senso, e che per mezzo di quelle tali
„ promosse difficoltà mancò il mandato
„ di procura, per cui non si potesse sup-
„ plicare il Sommo Pontefice a dispen-
„ sare la pensione, che come canonica
„ e legittima non si poteva negare (2). „

LII. Il Cappellan Maggiore su questo punto è concorde con quel che si afferma dal suo Consultore; imperciocchè così nella sua Relazione si esprime: „ E' indubitato, che l' atto della nomina „ relativamente al Marchese fu libero di „ qualunque attacco, o sospetto, ed eb- „ be

(1) Negli atti della Real Camera, *fol.* 8. *&* *a t.*

(2) Negli atti della Real Camera, *fol.* 19. *a t.*

„ be principalmente in mira di benefica-
„ re il proprio figliuolo colla pensione,
„ tantochè espressamente soggettò a tal
„ condizione la nomina, la quale condi-
„ zione non purificandosi risolve al pari
„ del legato condizionato l' atto della
„ nomina, altrimenti resterebbe escluso
„ il dritto innegabile dei Padroni, e mol-
„ to più dei benefizi di Regio Padrona-
„ to, qual si è quello, che gode il Mar-
„ chese di quell' Arcipretura. „ (1)

LIII. Ed in vero non vi à cosa più costante tra' Canonisti, che nelle presentazioni si possano apporre le condizioni non riprovate dal dritto. (2) E che tal sia la condizione apposta nella nomina fatta dal Marchese di Carife, non vi à più luogo a disputare. Anzi vi è dipiù che tutti quei Canonisti, i quali credono, che la riserva della pensione a prò del Presentante, o di altro da lui nominato, non sia approvata dal dritto, tutti concordemente affermano, che quante volte una tale condizione si apponga sot-

to

(1) Negli atti della Real Camera, *fol.* 25.

(2) Vedi *GARZIA de Benef. pag.* 8. *cap.* 2. *n.* 3. *VIVIANO cap.* 6. *lib.* 8. *n.* 24. *& seq. de jure patronat.*

to l' espressa riserva del *beneplacito Apostolico*, sia sempre lecita: e che anche sia lecita nel caso, che non si faccia parola del beneplacito Apostolico, purchè siavi la clausola, *& non alias, aliter, nec alio modo* o altra equipollente, che tolga il consenso dall' atto. Ecco le parole del Cardinal de Luca: *Ubi vero conditio non sit de iure probata, intrat quaestio an illa vitietur, vel potius vitiet, quod praesertim contingere solet in conditione reservationis pensionis ad favorem ipsius Praesentantis, vel alterius ab eo nominati, vel nominandi . . . Decisio autem pendet ab eadem distinctione quam habemus in Toletana &c., & magis proxime in Vintimilien. &c. in proposito conditionis reservationis pensionis adiectae in provisione Ordinarii, quod scilicet; aut id sit sub expressa reservatione beneplaciti Apostolici, & conditio est LICITA, & non vitiat actum; habetur enim pro non scripta, quatenus Papa requisitus neget, sed est requirendus*. Ed immediatamente soggiugne: *aut adiecta est sine huiusmodi reservatione, & tunc nisi adsit clausula, & NON ALIAS, ALITER, NEC ALIO MODO, seu alia aequipollens, quae adimat consensum ab actu, potius vitiatur, quam*

 vi-

vitiet...*secus autem in dicto casu converso VOLUNTATIS PRAECISAE juxta distinctionem, de qua in dicta Vintimilien.* (1).

LIV. Il che così essendo, quì si ponga mente alle parole colle quali si volle dal Marchese Presentante riservare la pensione: *Colla condizione però, e NON ALTRIMENTI, di dover detto Sacerdote D. Vincenzio assentire, e acconsentire all' annua pensione di cento scudi d' oro di Camera, la quale riserbo a favore di D. Giuseppe Capobianchi mio figlio secondogenito medio assensu a Sancta Sede impetrando*. Non solo adunque il Marchese riservò nella condizione il beneplacito Apostolico che 'l Papa nommai suol denegare a' Padroni, e perciò nel sentimento di questi Canonisti fè lecita la condizione (2): ma eziandio colla clausola non ALTRIMENTI, la qual clausola, secondochè in altri luoghi avverte lo stesso Cardinal de Luca, *de sui na-*

(1) *CARD. DE LUCA de jure patronat. disc.* 64. *n.* 27.

(2) Vedi *NAVARR. in Manual. cap.* 23. *n.* 107. *vers. ad decimum. GIG. de Pension. quaest* 6. *n.* 8. *ROT. decis.* 118. *n.* 13. *VIVIAN. de Jurepatr. &c.*

natura inducit formam, seu praecisam conditionem. sine qua non (1), siccome fa sempre lecito l' atto della riserva, così risolve del tutto la presentazione, toglie dall' atto il consenso, ed il presentato non può mai far uso della nomina, *nisi adimpleta conditione*.

LV. Il che è tanto vero, che la presentazione libera ed assoluta non presta alcun dritto al Presentato, anzi quando appartenga al Patrono Laico può quella variare: *quod enim dicitur*, scrisse Van-Espen, *praesentationem dare IUS AD REM, id procedit respectu Patroni, quia Episcopus TENETUR admittere praesentationem Patroni ipsumque Praesentatum instituere, nisi Patronus variando alium praesentaverit. Unde recte notat* Le Roy ad cap. 24. de iur. patr. *quamvis prima praesentatio pulsaverit aures Episcopi, attamen non attribuit IUS AD REM, sed est quodammodo impendendum, an videlicet Patronus in ea perseveret* (2). Se adunque quando si dice, che la presentazione dà *ius ad rem*, ciò à luogo rispetto al Patrono, e non

 al

(1) *Discurs* 41. *de pensionib. n.* 6.
(2) *Ius EcclesiasticumUniversum part. II. tit. XXV. cap. V. num. XX.*

al Presentato; ne seguita necessariamente che quante volte la presentazione sia condizionata, come è quella, di cui trattiamo, niun dritto possa il Presentato acquistare, se non prima nella sua forma specifica si purifichi la condizione. E certamente, siccome il legato condizionato *voluntate datur relinquentis, nec cedit, nec venit dies nisi conditio extiterit* (1): così non poteva mai il Presentato far uso della nomina, nè il Collatore della istituzione, se prima non aveva l' intero suo effetto l'apposta condizione. Imperciocchè se il Collatore è tenuto d' istituire il presentato in virtù dell' atto di nomina; ove questo atto riman sospeso dalla condizione, dee il corrispondente atto della istituzione sospendersi: ed altrimenti facendosi, l' istituzione divien libera, non sarà più relativa alla nomina, la collazione non sarà, come è di sua natura, *necessaria*, e la provvista del pari è nulla, come quel-

(1) Ulp. Leg. 41. *D. de cond. & demonstr.*, e lo stesso sulla L. 5. §. 2. *D. Quando dies legat sed si sub conditione sit legatum relictum, non prius dies legati cedit, quam conditio fuerit impleta: ne quidem, si ea sit conditio, quae in potestate sit legatarii.*

quella fatta *spreto Patrono*, e come quella, che sia specificamente esclusiva del padronato; e come tale, violatrice del pubblico dritto.

LVI. Nel contraddittorio dinanzi al Consigliere Patrizi molte cose si disputarono intorno ai fatti su questo particolare, e si venne in chiaro del procedimento del Santolo, dimanierachè lo stesso Ministro nella sua Relazione gli espresse; e noi quì ne faremo uso colle medesime sue parole. „ Nè le operazio-
„ ni del Presentato sono libere da qual-
„ che sospetto, ed equivocazione. Egli
„ presenta la nomina nella Curia, ma fa
„ la sua istanza per la istituzione, SEN-
„ ZA ESPRIMERE la legge, e condizio-
„ ne della pensione. Non si cita il Mar-
„ chese, come INDISPENSABILMEN-
„ TE si doveva praticare. Prima di scor-
„ rere il termine del biduo si emana la
„ sentenza istituzionale. SI RIVOCA-
„ NO i mandati di procura dopo il pos-
„ sesso preso. Non si vuole firmare l'e-
„ semplare della nuova procura manda-
„ to da Roma per potersi ottenere la
„ pensione, ed allora, cioè a dire, do-
„ po che si era posto nel possesso, gli
„ viene lo SCRUPOLO della labe simo-
„ niaca. Non si niega, che tutti questi

 „ fatti

„ fatti complicati facciano nascere la so-
„ lita disputa degli articoli, ma non si
„ può negare, che nasca il notabile in-
„ conveniente, che contro la legge del-
„ la nomina, contro la volontà del Pre-
„ sentante, e contro la buona fede, si
„ sia ottenuto il possesso dell' Arcipretu-
„ ra, nella quale ora ancora si ritrova.
„ Questo provvisto nel tempo, che era
„ introdotto il giudizio nella signatura,
„ SENZA FAR MENZIONE della pen-
„ denza della lite, egli stesso, dubitan-
„ do della nullità della sua provvista,
„ l' ottiene *ex devoluto* colle solite pre-
„ servative clausole *ius iuri addendo*,
„ *& antiquum conservando*, sopra il mo-
„ tivo del decorso dei quattro mesi a
„ presentare, IN PREGIUDIZIO del
„ padronato feudale, per cui non corre
„ questo termine; onde pare, che siano
„ in qualche modo preponderanti le ra-
„ gioni del Marchese, che crede di es-
„ ser nulla la provvista dell' Ordinario =.
„ L' unica difficoltà potrebbe essere, se
„ si dimostrasse che 'l Provvisto dell' Or-
„ dinario avesse adempito alla condizio-
„ ne per mezzo del suo mandato di pro-
„ cura, e che di questo si avesse potuto
„ far uso presso di Sua Santità, la qua-
„ le non avesse voluto accordare la pen-

„ sio-

„ fione. In tal cafo parrebbe, che non
„ effendofi mancato a nulla per parte del
„ Provvifto doveffe rimanere la fua isti-
„ tuzione valida e ferma, e la condi-
„ zione riputarfi come non appofta, o
„ contraria alla legge; ma questo fatto
„ noi l' abbiamo in contrario. Il Provvi-
„ fto fece il fuo primo mandato di pro-
„ cura avanti del poffeffo; quefto fi fti-
„ mò infufficiente, e perciò fi mandò
„ dallo Spedizioniere Romano, intefo di
„ quelle di loro formole, altro efempla-
„ re per fottofcriverfi; ma come capitò
„ dopo il poffeffo prefo, trovò meglio
„ di non far fottofcriverlo per il timore
„ della fimonia. E quantunque due Te-
„ ftimoni depongbino di aver intefo dal-
„ lo Spedizioniere, che la Grazia non
„ fi era potuta ottenere dal Papa, non-
„ dimeno non pare, che quefto attefta-
„ to poffa effere di gran pruova, quando
„ lo Spedizioniere niente ne attefta; ed
„ abbiamo all' incontro, che da Roma fi
„ mandò un efemplare di procura, che
„ non fi volle affatto fottofcrivere dal
„ Provvifto. Onde pare piuttofto, che la
„ mancanza della penfione non confe-
„ guita fi poffa imputare in qualche mo-
„ do al Provvifto, CHE DOVEA PRI-
„ MA ATTENDERE L' ESITO DELLA
„ CON-

„ CONDIZIONE, E POI PRENDERE
„ CANONICAMENTE IL POSSES-
„ SO (1). „

LVII. Si è adunque dilucidato, che non poteva darsi corso alla nomina condizionata, senza attendere prima l' esito della condizione, sì perchè l' atto della nomina dipende assolutamente dalla volontà del Presentante, il quale non altrimenti vuol fermo l' atto, che colla legge della pensione; e sì anche perchè il Presentante nel caso della condizione non adempita, resta sempre nell' arbitrio di far uso di sua ragione coll' escludere il presentato, e nominar altri al benefizio. Vale sopra tutto l' argomento che deducono i Canonisti dalle rassegne condizionate, o *in favorem*, le quali rimangono sempre sospese fino all' intero adempimento della condizione: ed oltrechè se taluno per errore fa una tal rassegna in mano dell' Ordinario, e questi conferisca, è nulla una tal collazione, o che l' Ordinario ammetta, o nò la condizione, perciocchè nell' un caso, e nell' altro il resignante può ripetere il benefizio per la ragione, che si reca: *nam*

(1) Negli Atti della Regal Camera *fol. 8. a t. 9. & 10.*

nam cum resignatio non sit admissa cum sua conditione, *Resignans non videtur renunciasse* (1), su di che sarà luogo più avanti di ragionare: perciò si conferma sempre più il dritto del Presentante, per la stessa ragione, che non essendosi ammessa la presentazione *cum sua conditione*, non à trasferito al Presentato alcun dritto di farsi investire del benefizio non avendo acquistato il *ius ad rem*, *nisi respectu Patroni*, e senza un sì indispensabile requisito nè istituzione canonica, nè possesso può mai esservi, non essendosi verificata la condizione della pensione nella nomina compresa. Ed altrimenti operandosi, come è addivenuto nel caso nostro, sarà lo stesso, che sovvertire l'altrui dritto, eludere la buona fede, ed invadere quel *ius ad rem*, qual si dice soltanto *respectu Patroni*, per far campeggiare nei Ministri del Santuario la ingiustizia, la perfidia, e l'oppressione.

CA-

(1) Vedi FEVRET de l'Abus Livre II. Chapitre VI. n. 2.

CAPO III.

Si dimostra, che nelle presentazioni condizionate colla riserva della pensione la provvista appartiene alla S. Sede in esclusione degli Ordinarj collatori.

LVIII. ESsendosi ne' precedenti Capitoli considerato coll' uniforme sentimento così del Regio Consigliere Patrizj Consultore della Curia, come del Cappellan Maggiore, che a' Padroni laici l' atto della riserva della pensione sia legittima e canonica, e che in virtù della nomina condizionata non si potea procedere alla istituzione e possesso del Presentato, se non verificata nella forma specifica la condizione; tempo è oramai di esaminare, se potea l' Ordinario conferire l' Arcipretura nel caso di cui si tratta, o la collazione ne apparteneva alla Sede Apostolica.

LIX. Il Cappellan Maggiore nella sua Relazione, dopo che dimostra, che l' atto della nomina relativamente al Mar-

chese fu libero di qualunque attacco, e sospetto, in tal guisa soggiugne: „ Non
„ così però può, e deve giudicarsi re-
„ lativamente al Santolo. Sapeva egli,
„ comecchè versato, anzi laureato nel
„ diritto Canonico, e Civile, che non
„ altrimenti possono imporsi le pensioni
„ sù de' benefizj ecclesiastici, se non
„ che dalla Suprema podestà Pontificia,
„ non avendo gli Ordinarj a tenor del
„ *Cap. nisi essent* altra potestà, se non
„ d' imporre ne' casi di controversia sem-
„ plici prestazioni temporanee, non già
„ perpetue da somministrarsi dai frutti
„ de' Benefizj, le quali son gravative
„ della persona del beneficiato, non già
„ del benefizio. Sapeva anch' egli che
„ simili nomine condizionate non posso-
„ no ammettersi dagli Ordinarj, nè far-
„ sene da essi le provviste, secondo il
„ concorde sentimento de' più dotti Ca-
„ nonisti, onde se avesse con giusta cor-
„ rispondenza di gratitudine voluto ri-
„ compensare il benefizio fattoli dal Mar-
„ chese, non dovea profittare della di
„ costui ignoranza de' raggiri forensi, ma
„ dando alla nomina quella retta intelli-
„ genza corrispondente ai giusti desi-
„ derj del Marchese rendere adempiuta
„ quella condizione, che fu l' unico og-

„ get-

„ getto della nomina, val quanto dire
„ ricorrere al Sommo Pontefice per con-
„ seguire la istituzione, e la riserva del-
„ la pensione voluta dal Marchese, e non
„ già farsi spedire le Bolle dalla Curia
„ Vescovile d' Avellino, la quale per al-
„ tro nè anche avvertì, che essendo la
„ nomina condizionata, l' atto di concede-
„ re l' istituzione non era compresa nel-
„ le sue ordinarie facoltà = Scusa per-
„ tanto il Sacerdote Santolo tali sue o-
„ perazioni, dicendo, che la condizione
„ apposta nella nomina, altra non fu,
„ se non che di consentire alla riserva
„ della pensione, purchè vi concorresse
„ il beneplacito Apostolico, onde avendo
„ esso acconsentito in quello stesso pun-
„ to, restò subito purificata per la sua
„ parte quella condizione, e perciò a
„ ragione si diè luogo a poterlo la
„ Curia ordinaria validamente istitui-
„ re, giacchè il peso d' impetrare il be-
„ neplacito Apostolico restò presso il
„ Marchese: ma tai scuse son mendica-
„ te, e si riducono a sofismi; imperciocc-
„ chè posto vero, siccome è, che il fine
„ della nomina fu l' adempimento della
„ condizione, ed il fine della condizione
„ fu la riserva della pensione, come mai
„ potea esser valido l' atto della istituzione
„ sen-

„ senza purificarsi la condizione, cioè l'
„ effettiva riserva della pensione? E sicco-
„ me una tal riserva non altrimenti che dal-
„ la potestà Pontificia può farsi, e ben sa-
„ peva il Santolo, che la medesima dal-
„ la Dateria non si spedisce se non col-
„ la contemporanea spedizione delle bol-
„ le a favor del Titolare; così non può
„ mai egli scusare quell'atto, che fece
„ di ricorrere all'Ordinario per l'istitu-
„ zione, senza curarsi, che restava così
„ elusa la condizione del Presentante
„ nella nomina apposta. = Se dunque
„ è tale il fatto, sembra a mio credere
„ troppo verificata la clausola del moto
„ proprio *attentis praemissis subdole ge-*
„ *stis*, e per conseguenza non vi è più
„ quella violenza, che si vuole far crede-
„ re (1).

LX. Non vi à cosa nel diritto canonico più certa e costante, quanto la teoria delle pensioni. Sono definiti i casi, ne' quali possono gli ordinarj Collatori imporre le pensioni (2). In tutti gli altri è loro interdetta per diritto comune una tal

(1) Negli atti della Real Camera *fol.* 25. *a t.*, *&* *fol.* 26.

(2) *Vedi* VAN-ESPEN *tit. de pensionibus Ecclesiast.*

tal facoltà (1). E per non molto allontanarci dal nostro argomento, quando si tratta d'imporre la pensione *reale*, e non *personale*, ch'è lo stesso che dire, quando si grava della pensione lo stesso benefizio, si è ricevuto in tutto l'orbe Cattolico, che siccome l'Ordinario *jus commune relaxare non potest*, così la sola dispensazione apparrenga al Romano Pontefice. La qual cosa è sì indubitata, che quantunque nella Francia abbian luogo le antiche regole canoniche, e per lo più le recenti disposizioni Pontificie dal XII. secolo a questa parte non sian ricevute; pur nondimeno in questo punto di disciplina la Chiesa Gallicana è concorde con tutte le altre del Cristianesimo; e quei Parlamenti, e Consigli supremi non ammettono alcuna reale pensione imposta dagli Ordinarj, ma quella sola, che sia creata dall'autorità del Romano Pontefice. *Curiae Regiae nullam admittunt beneficiorum pensionem, nisi ex Summi Pontificis auctoritate dimanarit* (2); e Renato Coppino riferisce, *iampridem Sena-*

(1) *ANDR VALLENS. tract. de Benefic. lib.* 4 *tit.* 2. *n.* 8.

(2) *CABASSUT. lib.* 2. *cap.* 16. *Juris Can. Theor. & pract.*

natum Regium decrevisse, nullam beneficiariae pensionis rationem haberi, nec pactitiae constitutionis eiusdem, nisi Romanus Antistes consignatis ipsam tabulis sanxisset, ac stabilivisset (1); e lo stesso conchiude così: *SOLUS PAPA IN GALLIA ADMITTIT RESERVATIONES PENSIONUM* (2).

LXI. Se adunque non era permesso al Vescovo di Avellino, come Ordinario, il crear la pensione al benefizio, potea egli accettar la nomina esibitagli dal Santolo con quella decretazione: *non admitti nisi si, & in quantum*? e poteva indi procedere all'atto della istituzione, e possesso? Non vi à dubbio, che la nomina condizionata è lecita per parte del Presentante, con aver voluto l'assenso Apostolico, e non altrimenti: all'incontro il Presentato, il quale à quella nomina condizionata accettata ed esibita, non può isfuggire di non essere incorso nel detestabile vizio della simonia, ove non v'intervenga l'autorità Pontificia, cui volle declinare con male arti. Ecco le parole di un sensato Canonista: *Quapropter hac in re perpetuo*

(1) *De Sacra Polit. lib. 3. tit. 2. n. 17.*
(2) *Ivi.*

tuo est observandum, an Praesentatus egerit gratia Apostolica, vel secus, quibus addi potest alter casus necessitatis, cum ex caussa provisionis reservatur pensio perpetua ad favorem alterius Siquidem cum haec reservatio alia auctoritate, quam Papae fieri nequeat &c. impossibile est Consentientem pensioni aliter posse evadere incursum simoniae, quam si accedat auctoritas Papae (1). E di quì nasce la necessità di non poter gli Ordinari metter mano a quelle provviste, alle quali faccia duopo la dispensazione Pontificia, come avviene nelle rassegne *in favorem*, nella pluralità dei benefizi, e nella riserva delle pensioni, nei quali casi secondochè avverte Pirro Corrado, *non potest Orator &c. adire Ordinarium pro institutione* (2).

LXII. Nè poi vale il dire, che il Marchese di Carife fè per errore la presentazione all' Ordinario; imperciocchè era in tal caso tenuto il Vescovo di Avellino a rimettere la provvista alla S. Sede, allorquando lesse nella nomina di esservi la legge della pensione, a cui egli

(1) *LOTER. de re benef lib.* 3. *cap.* 19. *n.* 51., & 52.

(2) *Prax. benefic. lib.* 4. *cap.* 7. *n.* 19.

gli colla sua facoltà ordinaria non poteva dispensare. Nè l'errore tolto dal Marchese di Carife gli può affatto nuocere, perciocchè egli operava di buona fede. Ma non così il Santolo, il quale non doveva ignorarlo. In fatti il Marchese passò la *nomina condizionata*, come è usanza (1), nelle mani del Presentato. Questi colludendo colla Curia di Avellino, ne fece uso prima di verificarsi la condizione. La Curia doveva dire: *Partes adeant Sanctissimum*. Nol fece: anzi volle scindere dalla nomina la condizione, e per conseguenza dividendo l'individuo, venne ad istituire, *spreto Patrono*, colui il quale non era altrimenti presentato, *nisi adimpleta conditione*.

LXIII. Egli è regola certa nella ragione canonica, che siccome non si può il benefizio rassegnare *in favorem*, se non v' intervenga l'autorità del Papa; così se mai avvenga, che un resignante deponga il benefizio nelle mani dell'Ordinario, o del Legato, il quale non abbia una tal facoltà, ed in virtù di tal rassegna, o l'Ordinario, o il Legato di fatto il conferisca, in tal caso per questo errore il Resignante non perde il bene-

(1) *VAN-ESPEN part.* II. *Tit.* XXV.

nefizio, e non lo perde, o che si ammetta, o si ributti la condizione; percciocchè al dire dei Canonisti: *Resignans sub illa conditione non censetur renunciasse, & utroque casu beneficium potest repetere*. Si ponga mente a tutto ciò, che è stato scritto su questo proposito: *Nec Ordinarii, nec Legati possunt Resignationes in favorem admittere: quia Legato non censetur data facultas supra ius, & sive conferant nominato conditione admissa, sive non, conditione reiecta falso vacandi modo conferunt, quia Resignans sub illa conditione non censetur renunciasse, & utroque casu beneficium potest repetere: nam cum resignatio non sit admissa cum sua conditione, Resignans non videtur renunciasse. Etsi enim talis collatio non sit NULLA, ob rationem supra allatam, Renuncians non debet privari beneficio, quod bona fide in manibus Ordinarii, aut Legati renuntiaverit; auctoritas Superioris excusat* (1).

LXIV. Il che così essendo, chiaro apparisce, che se un Benefiziato deponga nelle mani dell' Ordinario il benefizio colla

(1) Vedi *PASTOR. de Benef. lib. 3. tit. 4. n. 2.*

colla condizione *in favorem*, un tal errore non gli nuoce, anzi lo scusa, sì perchè l' Ordinario non potendo conferire *supra ius*, fa che sia *NULLA* la sua provvista, e sì anche perchè non essendo ammessa la rassegna *cum sua conditione*, *Resignans non videtur renunciasse*, e finalmente perchè il Renunziante per l'errore da lui commesso *non debet privari beneficio, quod bona fide in manibus Ordinarii renunciaverit*, e tutto ciò sull' avviso, che egli ignorando l' autorità del Superiore, debba essere iscusato. Che si dovrà dire di un Padrone laico, e non ecclesiastico, il quale abbia fatto una nomina condizionata all' Ordinario? Sarà questi privato del suo dritto, e di quel dritto cotanto privilegiato dall' indulgenza canonica, sol perchè l' Ordinario abbia voluto conferire *supra ius*, abbia preteso di rilasciare il gius comune, non abbia curata la condizione legittimamente apposta dal Presentante, e con aver fatto un atto nullo pretenda valida una intrusione contro la forma della nomina condizionata, lasciando in forse il Padrone dell' effetto della condizione, ed il nominato alla pensione, privo dei proventi a lui riservati? Se il Resignante in virtù della rassegna

condizionata *non videtur renuntiasse*, ove l'Ordinario abbia fatto uso della facoltà, che gli era interdetta, ne seguita necessariamente, che 'l Presentante *non videtur contulisse ius ad rem* al Presentato, quante volte l'Ordinario abbiasi arrogata l'autorità sopra il dritto comune. E se l'Ordinario stesso, o che ammette o nò la condizione della rassegna *in favorem*, non può far canonica la sua collazione; ne sorge da ciò invincibile argomento, che del pari non possa far legittima l'istituzione del Presentato, ancorchè gli avesse riservata la pensione; per la necessità della facoltà dispensatrice del Papa. Or se è nulla l'istituzione dell'Ordinario quando voglia adempire la condizione apposta nella presentazione, non si può in conto alcuno iscusare la Curia di Avellino, di non aver commesso un manifesto spoglio al Presentante del dritto riservativo della pensione, ove sovra le sue facoltà ordinarie ammette la nomina con quel *SI*, *ET IN QUANTUM*. E quel che più fa scandaloso lo spoglio, non si volle specificamente sentire nè il Presentante, nè il nominato alla pensione. I Canonisti sul punto delle rassegne, o nomine condizionate, fondate sulla buona fede, tutti esclamano
che

che sia grave cosa e scandalosa il rompper la fede (1). E perciò conchiudiamo, che tutto quel che si opera con buona fede, non dee mai giovare a chi la rompe, facendo uso di sì fatti pretesti.

LXV. Per viepiù fermare quel che si è detto, giova riflettere, che lo stesso Vescovo di Avellino, e lo stesso Santolo aveano prima scienza, che il solo Romano Pontefice aveva dritto di conferire il benefizio, di cui trattiamo, e che l' uno intruse l' altro *spreto Patrono*. Eccone le pruove. Nella rapportata attestazione fatta dal Vescovo di Avellino al Tribunale della Segnatura di Giustizia, ove quel Prelato con una *affettazione* indicibile cerca di giustificare la sua condotta, si dicono cose tali, che manifestano ad evidenza, che egli ben conoscea, che la provvista era del Papa, ma che egli la dovè fare per due potentissimi motivi, ambedue, come vedremo, *falsi*, *erronei*, *pregiudiziali*, ed *opposti* alla polizia del Regno. Il primo, che non poteva farsi la nomina al Papa con quelle parole: „ giacchè presentò il Sig. „ Marchese suddetto avanti l'Ordinario,

 „ e non

(1) Vedi *FEVRET* de l' Abus *liv.* 2. *chap.* VI.

„ e non avanti Sua Santità, avanti di „ cui neppure avrebbe potuto presentare se voleva, atteso fece la nomina del „ suddetto Arciprete CINQUE GIORNI „ PRIMA, che spirasse il quadrimestre. „ Ed il secondo, che la determinata volontà del Marchese fu che, 'l Presentato prendesse da quel Prelato l' istituzione, e che in quanto alla riserva della pensione ne aveva data la commissione in Roma *all' Agente del Vescovo*; e poi conchiuse così: „ Costandomi adunque della deliberata volontà dell' anzidetto Sig. Marchese D. „ Felice Capobianchi di volere per Arciprete Curato della Rocca San Felice „ della mia Diocesi di Frigento il sud- „ detto D. Vincenzo Sanrolo, non ebbi „ difficoltà d' istituirlo, e di provvederlo della stessa Arcipretura (1). „

LXVI. Il primo motivo cade da se; perciocchè nei padronati di Regia natura non corre il termine di *quattro mesi*, come si è altrove dimostrato, ed afferma in più luoghi il Consigliere Patrizi (2), ed

(1) Atti nella Curia del Cappellan Maggiore *fol.* 45 *a t. litt. H*

(2) Negli atti della Regal Camera *fol.* 20. Eccone le parole: „ Il che senza „ meno

ed anche secondo l'avviso dei Curialisti Romani (1). E poi trattandosi di semplici padronati laicali, il termine di quattro
H 3 mesi

„ meno avviene in pregiudizio del padro-
„ nato feudale, che in realtà è di re-
„ gia natura, tanto riconosciuto dall'
„ indulgenza canonica, che non è sog-
„ getto nè alla prescrizione pe 'l non
„ uso, nè al decorso de' mesi, e ca-
„ ducità, nè alla regola della plura-
„ lità de' benefizj, nè a molte altre
„ restrizioni canoniche, e perciò non
„ pare cosa decente, che un possesso,
„ che al primo aspetto almeno à un non
„ sò che di scandalosa intrusione, abbia
„ ad essere avvalorato prima di conoscersi
„ nelle usate giuridiche forme il meri-
„ to giustificativo della bolla, e della
„ controversia come conviene, e colla
„ necessaria maturità dall'autorità della
„ M. V. e munirsi col presidio della leg-
„ ge del Regno „.

(1) CARDINAL DE LUCA *de jur. patr. disc.* 64. *num.* 13.: *Constituta in suis respective casibus regula super cursu, ac lapsu termini, unde propterea fiat casus devolutionis, adhuc plures recipit limitationes, illam praesertim, ubi*

mesi non corre, *nisi a die notitiae verae, non autem praesumptae, vel interpretativae*, secondo la sentenza comune degli stessi Curialisti (1). Ciò posto, non poteva

---

ubi agatur de jure patronatus Regio, in quo usu receptum est, ut tempus non currat, ut post Gabedum de patr. Reg. cap. 28. n. 7. & 8. Garz. d. p. 10. cap. 2. n. 34. in fine. Barbos. d. allegat. 72. n. 137. etiam in fine, & habetur supra discursu primo, ubi etiam de exemptione Patronatus Regii a dicta affectione ratione litis.

(1) Lo stesso Autore *disc. 1. n. 4. de jur. patr. quatenus pertinet ad primum, dicebam etiam cum sensu veritatis (quem habebat etiam Rota) devolutioni nullatenus locum esse. Licet enim Lambert. Mandos. in princ. freti auth. Rotae decis. 1. de jur. patr. in antiquis, credant terminum a jure communi, vel particulari assegnatum Patronis ad praesentandum currere a die vacationis, contrarium tamen est verius, ac in foro receptum, ut scilicet terminus non currat, nisi a die notitiae verae, non autem praesumptae, vel interpretativae, ut recedendo a dicta*

va il Vescovo di Avellino arrogarsi la facoltà d' istituire il Santolo su di questo erroneo motivo, che non poteva il Presentante ricorrere al Papa per aver questi segnato l' atto della presentazione *cinque giorni* prima, che spirasse il quadrimestre. Doveva pur egli esser ricordevole, che si trattava di un *padronato feudale*, non sottoposto alle regole generali, e molto più nel Regno, ove è costante la polizia di far godere ai Padroni in tutta la loro estensione le prerogative, che l' accompagnano. E poi con qual sistema pretende il Vescovo in pregiudizio dei padroni laici far correre il quadrimestre *a die mortis* del Benefiziato, e non già *a die notitiae verae* del pa-

 dro-

---

dicta antiqua decisione pluries firmavit Rota, praesertim decis. 421. *p.* 1. *divers.*, *quae reputatur in materia magistralis*, & *apud Caputaquen. decis.* 248. *n.* 1. *p.* 3. *apud Burat. decis.* 18., & 459. *cum aliis per Garz. eodem n.* 34. *Lotter lib.* 2. *quaest.* 6. *n.* 23. *cum seq plene Alden. ad decis.* 21. *n.* 16. *cum seq. p.* 3. *Recens. Unde cum de hujusmodi notitia non doceretur, ita cessabat motivum, quamvis ageretur de jure patr. privato.*

drone? D. Andrea Santolo morì nel dì primo Settembre del 1763: l' atto della nomina fu segnato ai 26. Dicembre dello stesso anno; dunque il Vescovo fa correre il termine *a die mortis*, quando dee correre, come si è detto, dal dì della scienza vera, e non presunta. Oltre che il Vescovo non doveva fondarsi su questo mendicato pretesto, dappoichè di buona fede operando, se pur egli credeva, che tra quei cinque giorni, (il che non è vero) non poteva implorarsi la grazia dal Papa, dovova farne avvertito il Marchese, acciocchè riformasse la nomina condizionata, doveva senza fallo indispensabilmente citarlo, secondochè fu avvertito dallo stesso Consigliere Patrizi nella sua Relazione (1), doveva sentirlo nelle sue ragioni, e dar luogo ai soliti rimedj ordinarj, e straordinarj, e non già, come à proceduto la sua Curia, colla citazione *per edictum contra interesse praetendentes*, e colla sola specifica citazione fatta al Santolo ed al Promotor Fiscale, ambedue interessati ad escludere la pensione. Con questo sì sregolato, e scandaloso procedimento, chi non conosce l' aper-

(1) Atti della Regal Camera *fol.* 8. a t.

aperta violenza usata, la violata giustizia naturale, e l' equità canonica, che oggi si vogliono far trionfare contro il motuproprio del Sommo Pontefice, il quale à riparato sì notori pregiudizj?

LXVII. Dalle cose fin ora accennate chiaramente si dilegua l'altro motivo recato dal Vescovo nella sua attestazione, cioè, che gli costava della deliberata volontà del Marchese nel volere, che l' Ordinario avesse istituito il Presentato al benefizio, con ciò volendo dare ad intendere, che se pur egli colla *facoltà ordinaria* ci pose mano, ciò avvenne non già che ei riconosceva in lui una tale autorità, ma che egli operò relativamente alla determinata volontà del Presentante, il quale volle, che da lui si fosse il benefizio conferito, potendo il Presentante cedere, e rinunziare al suo dritto. Ma di grazia da qual documento à rilevato il Vescovo la deliberata volontà del Marchese di Carife? Negli atti si legge la presentazione condizionata, esibita nella Curia di Avellino dallo stesso Santolo. In vista di questo documento si fece quella spiritosa decretazione *nonadmitti, nisi si, & in quantum*, senza nè citarsi nè sentirsi il Presentante. Dunque la deliberata, ed *emissa* volontà del Marchese

fu sempre relativa alla riserva della pensione a prò di suo figlio secondogenito. Questo fu l'oggetto nella sua presentazione; a questo fine eran dirette quelle parole nella presentazione comprese *colla condizione, e non altrimenti*. Questo fu l'atto canonico e legittimo, col quale nel tempo, che riservava al proprio suo figlio parte de' proventi di quel benefizio, prestava individua ragione al Presentato di ottenerlo. Nè poi le lettere del Marchese, le quali prima dell' istituzione carpi il Santolo, contengono la pretesa determinata volontà esclusiva della pensione. L'una, e l'altra lettera da noi di sopra rapportate sono del tutto relative alla presentazione, ed in una di esse il Marchese si espresse così: *V. S. Illustrissima faccia il dipiù, in cui io non entro*. Con queste parole credè il Marchese di aver adempito al suo incarico colla presentazione condizionata da lui fatta: disse, che quel Prelato facesse il di più, in cui egli non entrava. Qual era dunque il debito del Vescovo, e della sua Curia? Di spogliare, come à fatto, il Presentante del suo dritto, e quel che è peggio, per autorizzare lo spoglio à preteso supplirvi *la determinata volontà del Marchese*? Anzi non sapendosi

con

con quali pretesti sostenersi l'intruso, si va cercando con mendicati attestati, che il Marchese dopo la nomina, e prima dell' istituzione avesse chiamato, come suole spesso abusivamente farsi, col titolo di Arciprete il Santolo? Che se ciò fosse vero, non lasciava certamente il Marchese sulla buona fede, in cui era, di riguardare nello stesso tempo con maggior segno di tenerezza e di affetto il secondogenito suo figlio, come vicino al Chericato colla riservata pensione: forza è adunque di conchiudere, che lo stesso Vescovo di Avellino conoscéva le sue forze da non potersi dar corso ad una condizionata nomina, se non che erroneamente operando sopra motivi insussistenti, volendo legittimo il suo atto, sulla da lui o non intesa, o sognata, determinata volontà del Presentante.

LXVIII. Non solo il Vescovo di Avellino, ma lo stesso intrusore Santolo, conobbe la nullità della sua istituzione, e possesso per difetto de la canonica autorità del Collatore. Egli sull'avviso della dottrina dei Canonisti, che sia nulla per difetto di giurisdizione, così la istituzione, come in conseguenza la presentazione fatta dinanzi a colui, che non

aveva la facoltà d' istituire (1); perciò riputando nulla la presentazione fatta dal Marchese *coram Ordinario*, non ostante che la lite pendesse in Segnatura, stimò d' impetrare dal Papa quella medesima Arcipretura, che sì benignamente con mille notorie nullità ottenuto aveva dalla Curia di Avellino. Quindi il buono Ecclesiastico fedelmente occultando al Papa quel che gli conveniva occultare per ritenersi la conquistata preda, tra le menzogne, che aggruppò nella Supplica disse: che era la collazione di quel beneficio devoluta alla Santa Sede per la presentazione non fatta fra il quadrimestre; volendo con ciò indicare, che il Marche-

(1) PITON. *de contr. Patr. allegat.* 22. *n.* 17 *Secus vero, ubi institutio fuit nulli ex defectu jurisdictionis tamquam data per Superiorem non habentem instituere. Tunc enim defectus jurisdictionis operatur, ut sit nulla tam institutio, quam praesentatio, cum eadem ratio, quare non valet institutio tamquam data ab illo, qui illam dandi potestatem non habebat, procedat quoad praesentationem, tamquam factam coram alio, quam habente potestatem instituendi.*

chese di Carife, di cui quì il Santolo opportunamente tacque il nome, non aveva fatta la presentazione al Papa; tanto egli credè necessario doversi ricorrere alla Santa Sede; ma nello stesso tempo accortissimamente non si palesò al Papa la riserva dal Marchese fatta della pensione. E finalmente facendo uso di equivoci, e di tutta la dottrina cabalistica, seppe carpire dal Papa la Grazia con quel *ius iuribus addendo, & antiquum conservando* di conferirglisi l' Arcipretura *pro devoluto*. E quì acciocchè più si conosca la maliziosa condotta del nostro Ecclesiastico, siccome sapeva pur egli, che scorsi i quattro mesi poteva l' Ordinario conferire *iure ordinario*, e non già devoluto, e con questo secondo titolo si provvede dal Superiore in caso di negligenza degli Ordinarj Collatori; così in mezzo di tanti lacci si avvisò di uscire d' impaccio coll' esercizio di tante nuove inaudite macchinazioni: ed in tal guisa mal seppe guarire la piaga della sua intrusione nel foro esterno nel tempo stesso, che la Provvidenza non à permesso, che fosser sepolti sì enormi attentati, affin di recare abominio ai buoni, e di minacciarne i cattivi col fatale discoprimento.

LXIX.

LXIX. Dalle cose fin quì rapportate non resta più luogo a dubitare, che non solo per sistema canonico, e per la ricevuta costante polizia di tutto l' Orbe Cattolico, agli Ordinarj Collatori sia interdetta la facoltà d' istituire in virtù di nomine fatte colla legge della pensione, ma che una tal facoltà dispensatrice appartenga ai solo Romano Pontefice, il quale solo *ius commune relaxare potest*, ma eziandio, che una tal verità sia stata conosciuta dallo stesso Vescovo di Avellino, il quale è ricorso ad altri pretesti per sostenere la pretesa istituzione da lui fatta, come parimenti è stata conosciuta dallo stesso intruso Arciprete, il quale non ignorando la debolezza del preteso dritto conferitogli dall' Ordinario, ricorse al Papa per ottenere l' impetra dello stesso benefizio, dove egli con tutta la mala fede erasi intruso.

CA-

CAPO IV.

Si ragiona sul Rescritto della Segnatura di Giustizia, e si dimostra, che 'l Santolo non può valersene, come non esecutoriato, nè mai eseguibile nel nostro Regno.

LXX. Essendosi ne' precedenti Capitoli dilucidato, che l' atto della nomina colla legge della pensione sia canonico e legittimo; che dovea verificarsi la condizione prima dell' istituzione e del possesso; e che finalmente sia interdetto agli Ordinarj la istituzione de' benefizj in virtù di presentazioni condizionate colla legge delle pensioni reali: si fa quì d' avanti il Santolo, e con un Rescritto della Segnatura di Giustizia, sfornito del Regio *Exequatur*, ci vuol dare ad intendere, che quel Tribunale alle istanze fatte dal Marchese della circoscrizione degli atti della Curia d' Avellino negativamente rescrisse così: *Nihil de circumscriptione: in reliquis utatur jure suo, & amplius.*

Ed

Ed a ciò si aggiunge quel che il Consigliere *Patrizj* ha esposto nella sua relazione, dopo narrati i motivi, sopra i quali è fondata la deliberazione del Papa; dappoichè dic' egli così „ Egli è
„ vero, che la Bolla di moto proprio,
„ sulla quale si dimanda il Regio *Exe-*
„ *quatur* si appoggia sopra di QUESTI
„ EFFICACI MOTIVI, contuttociò
„ non sembra, che per ora sia eseguibile in questo Regno. Tutte le addotte
„ ragioni, che *hinc, & inde* si trovano eccitate, si veggono addotte nel
„ giudizio del Tribunale della Segnatura,
„ e ciò non ostante con sentenza di quel-
„ lo, interposta nelle giuridiche forme
„ si giudica a favore del provvisto dall'
„ Ordinario: *Nihil de circumscriptione*
„ *actorum; utatur jure suo, & am-*
„ *plius*. Il Marchese avea i suoi rimedj
„ legali nella Ruota, de' quali non fa
„ affatto uso; scorre un biennio, l' Ar-
„ ciprete gode del suo pacifico possesso,
„ esce fuori la Bolla di moto proprio,
„ e si toglie a quello il diritto acquista-
„ to anche con giudicatura (1). „

LXXI. Acciocchè si tolga ogni equi-

---

(1) *Fol.* 10. degli atti della Regal Camera.

quivoco, che può insorgere sulle cose, che si narrano dal Santolo, e si leggono nella suddetta relazione, stimiamo necessaria cosa di manifestare la domanda fatta dal Marchese, i motivi esposti nella Segnatura di Giustizia, quel che ivi si ebbe presente, e dove fu appoggiato il rapportato rescritto. Ed affinchè non si possa contradire un tal fatto, non possiamo meglio contentare il Santolo, che con valerci delle parole della stessa allegazione fatta a suo prò.

LXXII. Ed invero, dice il Curialista del Santolo, che il Marchese *recursu habito ad hoc Supremum Tribunal literas obtinuit citatoriales cum insertione commissionis, in qua nil minus petit, quam circumscriptionem, tum institutionis, tum possessionis subsequenter captae, fructuum sequestrationem, appositionem Oeconomi, & causae remissionem ad Rotam* (1). Sicchè chiese il Marchese circoscriversi l'istituzione, e 'l possesso, il sequestro de' frutti, l'apposizion dell'Economo, e la remission del-

(1) Allegaz pro del Santolo. Si leggono negli atti della Curia del Cappellan Maggiore *fol.* 34. *num.* 6. *in fine*.

della causa alla Rota. Procura poi lo stesso Curialista scusare il Vescovo d'Avellino per aver negato la copia degli atti con dire, che quel Prelato *horrens iniquitatem & calumniam statuerat denegare, quam ab eo postulaverant copiam actorum* (1). Ed in fatti ci vollero nientemeno che le lettere compulsoriali, e lo stesso Vescovo, come si è altrove accennato si fe' ardito di dire, che tal sua *ripugnanza* era proceduta dall'aver egli riputata, e creduta *ingiusta la lite*. Seguita poi il medesimo ad insegnarci, che non ogni nullità si attende nella Segnatura di Giustizia, ma quella sola che procede da i tre difetti di giurisdizione, di citazione, e di mandato di procura (2).

LXXIII.

(1) *Num* 7

(2) Così nel *n*. 8. *fol*. 34. *Et plane pro eo quod attinet ad institutionis, & possessionis circumscriptionem, haec profecto ut petatur, & obtineatur supponi debet, & concludenter probari nullitas eorumdem actuum: atque non omnis nullitas, sed ea quae procedit ex tribus notissimis defectibus jurisdictionis, citationis, & mandati pro-*

LXXIII. In quanto al difetto del mandato di procura, ed all'altro di giurisdizione, esce di briga con poche parole (1). In quanto poi al difetto della ci-

---

procurae: aliae namque cujuscumque sint generis in signatura justitiae non attenduntur, sed judicibus appellationum cognoscendae abdelegantur, ut expresse praescribitur in notissima constitutione reformatoria Tribunalium Urbis S. Mem. Pii IV incipien Cum nuper post Ridolfin. in Prax. fol. mihi 39. § 5. & consentanea firmant Marchesan. de Commiss. p. 1. cap. 5. de appel. in Curia num. 19. Ridolfin in prax. par. 1. cap. 13. n. 367. & sequenti. Card. de Luca de judic. discurs. 38. num. 22., & Rota cor. Merlin. dec. 1. n. 3.

(1) *Num 9. In hypothesi vero nostra minime sub examine cadit defectus mandati procurae, ex quo nemo ea ratione conqueritur, & nemo est cui mandatum procurae dare intererat, & illud non dedit, aut dare non valuit: nulla itidem de jurisdictione quaestio suboriri potest: quippe quia spectare ad Ordinarium jus decernendi de beneficiis ju-*

citazione ha creduto poter persuadere i Votanti di Segnatura colle seguenti ragioni, cioè che se si tratta della citazion generale, che suol farsi *per edictum adversus omnes interesse habentes*, e questa fu premessa dalla Curia d'Avellino. O si tratta delle citazioni particolari, e nel caso nostro *praeter Procuratorem Fiscalem NULLUS citatus fuit, quia NULLUS reperiebatur legitimus contradictor*. Indi soggiunge, che come tale non potea riputarsi il Marchese, perciocchè quantunque egli sia il Padrone, *in subjecta materia non patroni dicuntur legitimi contradictores*, ma coloro solamente, i quali aspirano al benefizio (1).

LXXIV.

juris patronatus, ac ad praesentationem Patronorum concedendi signanter institutiones, quas vocant authorizabiles, numquam fuit in dubium revocatum.

(1) *Num.* 10. Ecco le parole del CURIALISTA; *Et demum omnis exulat defectus citationis; nam si sermo est de citatione illa generali, quae in hujusmodi caussis beneficialibus fieri solet per edictum adversus omnes interes-*

res-

LXXIV. Finalmente fondandosi sul presupposto garantito dal Vescovo d'Avellino, che 'l Marchese abbia voluto il Santolo per Arciprete (1); crede, che assolutamente dovea farsi l'istituzione dall'Ordinario, perciocchè non si potea fare dal Papa per essersi fatta la presentazione CINQUE GIORNI prima del qua-

---

resse habentes, & haec praemissa fuit mediante edictorum affixione, illorumque publica retentione in locis a jure praescriptis. Summario cit. num 6. litera D. & num. 18. Aut sermo est de citationibus particularibus, quae in judiciis intercedere debent; & in casu nostro praeter Promotorem Fiscalem, NULLUS CITATUS FUIT. *quia nullus reperiebatur legitimus Contradictor. Talis enim reputari non poterat D. Marchio Adversarius; nam etsi ille sit patronus in subjecta materia, non patroni dicuntur legitimi Contradictores, sed ii dumtaxat, qui ad beneficium adspirant; atque uti ab aliis patronis praesentati cum altero Praesentato Concurrentes meliorem, aut saltem parem titulum proferunt.*

(1) *Num. 11. ad 16.*

quadrimestre ; eccone le parole (1).

LXXV. Ultimamente conchiude di non

---

(1) *Num* 11. *ad* 16 *Literae praesentationis consonat notabile factum, quod Dominus Marchio praesentationem non explevit, quam labente termino quatuor mensium, neimpe sub die* 26. *Decembris anni* 1763., *ac ita quinque dumtaxat diebus ante ejusdem termini finem ; obitus enim ultimi Possessoris contigit sub die prima Septembris, eademque die illius notitia ad Dominum Marchionem pervenit ; Sum. n.* 1. 2. 3. *Biscentum, & ultra milliaribus Diocaesis Frequentina ab urbe distat : unde si D. Marchioni mens fuisset coram Pontifice praesentare, utique non expectasset ultimam temporis periodum, inter quam ob distantiam locorum impossibile erat, ut perveniret praesentatio, & Datariae Apostolicae exhiberetur. Et tamen scitum est induci devolutionem, tum si intra terminum quadrimestris Patronus non praesentaret, tum si praesentatio, eo durante, non producatur coram debente instituere, atque id indistincte, tam si ad Ordinarium, quam si ad Pontificem recurratur.*

non esser tenuto il Santolo d'imperrar la grazia della pensione, ma il Pensionario, il quale o usò le debite diligenze per ottener la grazia, e non potè ottenerla, *& tunc conditio reservationis reputanda est, ac si nunquam apposita fuisset*; o non usò le diligenze, *& hoc alio casu* (segue egli a dire) *non est aequum, ut illius negligentia in praejudicium Praesentati redundet;* (1), e che se il Santolo non volle sottoscrivere il terzo mandato di procura, ciò avvenne, perciocchè il terzo mandato contenea il consenso *sine caussa* (2).

LXXVI.

---

(1) *Num.* 21.

(2) *Num* 22 *e* 25. *Hujusmodi quidem consensum dare renuit Rev. D. Principalis, quia praeter Simoniae labem illam dare nequibat: vetitum enim est Praesentatis id pacisci cum Patronis, ut prius illi obtineant ab Ordinario institutionem, & postea sponte consentiant pensioni cum Patronis conventae in actu nominationis, ut res ipsa loquitur, & ponderat Sanchez consil. moral. lib.* 2 *cap.* 3. *dub.* 52. *n.* 18. *in fin.*, ibi -- *Non tamen potest fieri pactum, quod Praesentatus solvat*

LXXVI. Due cose essenzialissime quì occorre avvertire: la prima è, che siccome la controversia in Segnatura durò più di un anno, cioè da i primi mesi del 1764. per tutto Maggio del 1765.; così tenne il Santolo maliziosamente occulta la rivocazione da lui fatta del mandato di Procura fino dal dì 14. Marzo del 1764., e disse solo, che per lui non era mancato, affermando di aver sottoscritto il primo, ed il secondo mandato di Procura; da ciò apertamente manifestandosi, che egli per tutte le vie si studiava d'impedire la pensione. Imperciocchè nella Segnatura diceva, che per lui non mancava, ed in Dateria avea di

---

vat pensionem interim dum Romae literae expediuntur, & veniunt: vel quod fiat collatio per Ordinarium, & postea consentiat, ut impetretur pensio a Pontifice, sed esset in utroque casu manifesta Simonia; Unde quidem est, quod difficillime, & rarissime in dataria concedi solent hujusmodi pensiones de consensu Titularis sine caussa, utpote suspectissimae, ut fidem faciunt Gam. de auth. leg. lib. 10. numero 387., & Corrad. prax. benefic. lib. 5. cap. 2. n. 7.

di già rivocato il mandato. La seconda è, che pendente la lite in Segnatura, pensò ad un altro espediente d'impetrare dal Papa l'Arcipretura *pro devoluto*; di fatti gli fu segnata la grazia full'esposto surrettizio da lui fatto, ma non ebbe corso, perciocchè si trovò impedimento alla spedizion delle Bolle col *nihil transeat*. E questo secondo attentato procurò il Santolo di nascondere al Tribunal della Segnatura, e come vidde il *nihil transeat* in Lateria, non ne fe più parola, per non farlo palese. Chi non vede quante figure in un istesso tempo facea questo Proteo? In Segnatura, ove pendeva la lite, non predicava altro che per lui non era mancato per adempire, alla condizione. All'incontro in Dataria, dove non si litigava, e dove i Difensori del Marchese non fecero altro, che apporvi il *nihil transeat* per impedir le sorprese, ora il Santolo annulla, e revoca la procura, ed ora vi fa comparsa d'Impetrante.

LXXVII. Non regge adunque nel fatto quel che si afferma nella Relazione del Consultore della Curia, ov'egli per dimostrare, che la Bolla di moto proprio per ora non sia eseguibile nel Regno, suppone, che tutte le ragioni

recate nel moto proprio, si veggano addotte nel giudizio del Tribunale della Segnatura; imperciocchè non si fe ivi affatto parola nè della rivocazion del mandato, nè dell' impetra *lite pendente*: e perciò questi due fatti essenzialissimi si discopersero dopo il Rescritto della Segnatura. Anzi allora fu, che fattosi il nuovo ricorso al Papa, si appalesò, che eravi in Dateria il documento dell' impetra fatta dal Santolo, pendente la lite, e si manifestarono con orrore le costui cabale e macchinazioni fatte allo stesso sommo Pontefice. In quanto alla impetra, il Consultore della Curia narra il fatto tal quale intervenne nella stessa sua relazione, ma in quanto alla rivocazion del mandato suppone, il chè non è vero, che il Marchese allora movesse la lite in Segnatura, quando vidde, che il Santolo rivocò il mandato (1). L' uno e al-

(1) Queste sono le parole della relazione del Consiglier Patrizj *fol.* 5. *a* 6. *& a t.* :. „ Stando così il Provvisto nel possesso, a' 24. Marzo dell' „ istesso anno 1764. stimò di rivocare „ tutti i mandati di procura, che si „ trovavano spediti da lui per impe- „ trar-

e l' altro fatto non si seppe mai da' Votanti di Segnatura, non si disse mai da'
I 2 Di-

„ trarsi la pensione da Sua Santità, e
„ quelli mandati appunto, che si tro-
„ varono spediti dopo il possesso da lui
„ preso; intendendo sempre di quelli
„ che si fossero fatti dopo il possesso,
„ quale rivocazione si presentò in Da-
„ teria: Onde vedendo il Marchese,
„ che attenta una tal rivocazione, e
„ per non aver voluto sottoscrivere il
„ Santolo la procura mandata da Ro-
„ ma concepita in modo da poter ot-
„ tener la grazia della pensione, sti-
„ mò di ricorrere nel Tribunale del-
„ la Segnatura, dimandando la nullità,
„ e circoscrizione degli atti della Curia
„ di Avellino, e Frigento, e servirsi del
„ suo dritto. La Curia fu tanto lon-
„ tana dal rimettere gli atti, che si
„ spedirono le lettere compulsoriali. Pen-
„ dente dunque questa controversia nel
„ Tribunale della Segnatura, il Santo-
„ lo dubitando della sua provvista, cer-
„ cò d' impetrare l' Accipretura *ex de-*
„ *voluto*, come gli riuscì d' impetrar-
„ la per lo decorso del tempo stabilito
„ ai Patroni laici *jus juribus addendo*,
&

Difensori del Marchese, perchè l' ignoravano, e si volle sempre occultare dal San-

---

„ *& antiquum conservando* ; contuttociò la causa ebbe il corso in quel „ Tribunale, dove dall' una e dall' „ altra parte si presentarono le respettive allegazioni -- Cercò il Marchese „ di dimostrare la nullità della sentenza istituzionale della Curia d' Avellino, e Frigento, e per ordine, e „ per giustizia; Circa l' ordine mancava „ la citazione, perchè quella fu fatta „ a' 10 di Gennaro del 1764, e la „ sentenza fu emanata alli 12. dello „ stesso mese. Se dunque fu emanata „ *extra diem cadentis citationis*, è lo „ stesso che dire di essersi emanata senza alcuna citazione; Nullità tale, che „ seco porta la nullità del possesso preso. „ Per giustizia quella Curia non aveva giurisdizione d' istituire; perchè „ essendo la nomina condizionata, sotto la riserva della pensione, e non altrimenti, *medio assensu a S. Sede impetrando*, non potea quella nomina presentarsi nella Curia, e molto „ meno questa passare all' istituzione, „ senza cadere nell' abominabile vizio

„ dell'

Santolo, perchè gli farebbe nociuto. Tutto ciò apparisce dalle allegazioni, e

 da'.

„ dell' infezione simoniaca, attesochè
„ riguardo a consimili presentazioni la
„ provvista non che della pensione, ma
„ dell' intiero benefizio spetta privati-
„ vamente al Sommo Pontefice, avanti
„ di chi per la sua eminente virtù di-
„ spensatrice si dissipa qualunque labe
„ di simonìa. Che l' Ordinario non po-
„ tesse render pura quella nomina, la
„ quale era condizionara, è tanto leci-
„ ta, e legale che a giudizio de' Ca-
„ nonisti, quella non purificandosi
„ si vizia piuttosto l' atto, che viensi
„ quella a viziare, e molto più quan-
„ do la condizione siasi spiegata nella
„ nomina colla specialità dell' assenso
„ Apostolico; e contuttochè si volesse
„ concedere, che dal Marchese si fusse
„ consentito di presentarsi nella Curia
„ del Vescovo, sempre questo consenso
„ si dovesse attendere secondo la forma
„ della nominazione, e sotto l' apposta
„ condizione, dalla quale il Nominan-
„ te non mai pensò di allontanarsi.
„ E si dice di più da lui, che non siano
„ vere le attestazioni procurate, che
„ il

da' sommarj, esibiti dallo stesso Santolo nella Curia del Cappellan Maggiore (1).

LXXVIII. Se la Segnatura avesse discoperto quel che poi si manifestò in Dateria, non avrebbe certamente fatto quel rescritto; dappoichè come poteva la Segnatura soggiugnere, *in reliquis utatur jure suo*, cioè dire, che il Marchese per la pensione si fosse servito di sua ragione, quando costava che il Santolo avea di già rivocato il mandato? ed invero della notizia di un tal fatto nelle allegazioni, e ne' sommarj non apparisce vestigio. E se parimenti si discopriva, e si faceva palese ai Votanti di Segnatura, che lo stesso Santolo procurò di carpire dal Papa la grazia *pro devoluto*, nell'atto stesso, che si li-

---

„ il Papa non avesse voluto condiscen-
„ dere alla pensione, giacchè lo Spedi-
„ zioniero delle lettere Apostoliche di-
„ ce che non mai era stato in istato
„ di poterne supplicare Sua Santità per
„ mancanza di sufficiente mandato di
„ procura. Tuttociò si contiene nell'
„ allegazione del Marchese; e quindi
„ conchiude per la nullità, e circoscri-
„ zione degli atti *fol.* 4.

(1) *Fol.* 20. *ad* 50.

litigava in quel Tribunale per la circo-scrizione degli atti della Curia di Avel-lino; questo sì doloso procedimento, che contiene mille argomenti della ma-la fede, con la quale operava, avrebbe convinto chicchessia, che il Santolo fin dal primo momento, che pensò con mez-zi importuni di occupare quel beneficio, non ebbe altro in pensiero, che d' in-trudervisi, per indi armare tutto l' ar-senale del suo versuto ingegno a potere ad onta altrui escludere la canonica e legittima pensione impostavi, e rendere inefficace, esimero, ad elusorio il di-ritto del padronato, cotanto favorito e protetto anche dalla legge naturale, e civile, non che dalla Chiesa, e da' suoi Canoni, sì per virtù di gratitudine, c he per un qualche compenso della immen-sa utilità, che la an prodotto le largizio-ni de' Fedeli.

LXXIX. Ma se la Segnatura non eb-be presenti i due rapportati essenzialissi-mi fatti, come non si fermò alle altre ragioni recate dal Marchese di Carife? Queste erano soprattutto fondate sulla nul-lità, risguardante la citazione fatta dalla Curia di Avellino non già personalmen-te com' era di dovere al Marchese di Carife, come *Presentante*, ed a suo fi-

 glio

glio D. Giuseppe come *nominato* alla pensione, ma *per Edictum*. E sù di ciò la Segnatura seguendo le massime pregiudizievoli al padronato, e perciò ineseguibili nel nostro Regno, ebbe per vero quel che si affermò dal Curialista del Santolo, che il Marchese di Carife, e molto meno il nominato alla pensione non fu citato, nè dovea affatto citarsi, ma il solo Promotor Fiscale, il quale era il legittimo Contradittore: imperciocchè essendo un tale avviso distruttivo del Padronato, quantunque il Marchese di Carife *sit patronus* (sono parole dell'allegazione), *in subjecta materia non patroni dicuntur legitimi contradictores, sed ii dumtaxat, qui ad beneficium adspirant*. E perciò *in casu nostro, praeter Promotorem Fiscalem, nullus citatus fuit, quia nullus reperiebatur legitimus Contradictor Talis enim reputari non poterat D. Marchio Adversarius*. A questa massima sì erronea non fu nulla replicato dal Curialista difensore del Marchese, e perciò si credè dalla Segnatura di non potersi circoscrivere gli atti della Curia di Avellino sul punto del *difetto della citazione*; perciocchè secondo il comune lor sentimento, il Patrono fatta la presenta-

zio-

zione non à altro che pretendere, come colui il quale pienamente *functus est officio suo*. Ma quì lasciando stare le altre ragioni legali, esclusive di un tal abusivo sistema delle Curie Ecclesiastiche, ancorchè fosse vero, e potesse legalmente sussistere, che trattone il solo Promotor fiscale, ed il Presentante, il Patrono fatta la presentazione non debba esser citato; questo stile potrebbe tollerarsi nel caso solo, che le presentazioni fossero pure, e non già *condizionate*, com' è certamente quella di cui trattiamo. Imperciocchè siccome per ogni diritto naturale, civile, e canonico dee esser citato colui, del cui *interesse* si tratta; altrimenti omessa la citazione dell' interessato, à luogo la circoscrizione degli atti: così il Marchese di Carife, il quale fece la sua presentazione colla condizione della pensione, *e non altrimenti*, avea, come à, tutto l' interesse, che il suo nominato alla pensione, qual' è un suo figlio secondogenito, canonicamente l' ottenesse, e molto più interesse ci avea lo stesso *nominato* alla pensione, al quale per ogni riguardo non si poteva pregiudicare anche a tenor della Legge del Concordato, e de' privilegj conceduti agli *artati* secondo la co-

 stan-

ſtante polizia del noſtro Regno. Come adunque ſi può dire, che il Marcheſe di Cariſe *reputari non poterat legitimus contradictor?* Vi è di più. La Curia di Avellino quando ammiſe la preſentazione eſibitagli dal Preſentante, nè la clauſola, *non admitti niſi ſi & in quantum*. Or queſta clauſola conteneva il pregiudizio nemmeno del Preſentante, che del nominato alla penſione. Come adunque non citarſi nè l'uno, nè l'altro? Baſtava ſolo citarſi forſe il Promotor Fiſcale, e il Santolo? Che ne pare! L'uno, e l'altro veramente avean tutto l'impegno, che ſi purificaſſe la legge della penſione nelle debite forme. Or un reſcritto fatto in queſte circoſtanze sì ſcandaloſe, con queſta nullità sì notoria, contenente uno ſpoglio manifeſto del diritto legittimo e canonico del Preſentante, e del Nominato alla penſione, potrebbe mai eſeguirſi nel Regno? Lo ſteſſo Conſiglier Patrizj in un luogo della ſua lunga relazione non à laſciato di affermare, che il Marcheſe di Cariſe dovea *INDISPENSABILMENTE* eſſer citato nella Curia di Avellino, con quelle parole altrove rapportate:
„ Nè le operazioni del Preſentato ſono
„ libere da qualche ſoſpetto ed equivo-

„ ca-

„ cazione. Egli presenta la nomina nel-
„ la Curia, ma fa la sua istanza per la
„ istituzione, SENZA ESPRIMERE la
„ legge, e condizione della pensione.
„ NON SI CITA il Marchese, come
„ INDISPENSABILMENTE si dovea
„ praticare. „ Dunque se il Marche-
se non è stato nè citato, nè inteso, si
doveano o nò dalla Signatura circoscri-
vere gli atti pel difetto della *citazione*:
ed il rescritto della Segnatura sarà, o nò
abusivo nel nostro Regno? e si potrà og-
gi far trionfare uno spoglio fatto da una
Curia Ecclesiastica con un' ingiustizia sì
notoria, la quale à per sua base l' in-
contrastabile difetto della *citazione*? E si
potrà più decantare un rescritto, fonda-
to sopra un pregiudizio sì enorme?

LXXX. L'altro difetto, ch' è quel-
lo della Giurisdizione, fu escluso con
altra massima erronea Imperciocchè sic-
come si suppose, che la presentazione fu
fatta cinque giorni prima che spirasse il
quadrimestre, misurandosi il tempo *a die
mortis*; così fattosi il conto della distan-
za da Avellino a Roma in miglia dugen-
to e più, si conchiuse che non era pos-
sibile potersi fare la canonica presenta-
zione al Papa fra il definito termine di
quattro mesi. E perciò se la Curia di

 Avel-

Avellino passò alla istituzione, fu perchè non potea farsi la nomina alla Santa Sede fra il termine prescritto da' Canoni. Quest' altra opinione ch' ebbe corso in Segnatura, è fondata sopra due pregiudizj. Il primo è, che in detrimento de' Padroni laici si voglia far correre il quadrimestre *a die mortis*, quando dee correre *a die scientiae verae, non praesumptae*, come altrove si è accennato: e l'altro è quello, che il padronato Regio mediato, qual' è quello di cui trattiamo, si vuol sottoporre alla regola generale del quadrimestre. Questo è un pregiudizio che si fa ad una regalia della Corona, il cui esercizio è consìdato a' Feudatarj con tutti i diritti, che vi sono inseparabilmente annessi; essendo cosa indubitata, che ne' padronati feudali non abbia luogo la regola del quadrimestre, ed oltre a quel che si è di sopra narrato, lo stesso Consigliere Patrizj nella sua relazione il manifesta, e lo afferma (1). Sicchè non avendo la Segnatura voluto circoscrivere gli atti della Curia di Avellino, non credendo concorrervi il difetto della giurisdizione per queste circostanze affettate, dipen-
den-

(1) Negli atti *fol.* 8.

denti da principj falsi ed abusivi; si rende perciò viepiù ineseguibile nel nostro Regno il cennato abusivo rescritto, da doversi riparare dalla suprema Potestà Regia, che non soffre alcun menomo cambiamento delle vere e ricevute regole canoniche, tra le quali, come conservatrici del diritto de' Padroni, son quelle di cui parliamo.

LXXXI. Questi due punti entrarono in esame nel Tribunale della Segnatura; dappoichè il terzo che risguarda il difetto del mandato, nel caso che taluno abbia o nò agito con la procura degl' interessati, non venne in disputa, come fuori della promossa controversia. Quindi è, che se la Segnatura di Giustizia col rescritto *nihil de circumscriptione*, non ebbe per vero il difetto della citazione, nè quello della giurisdizione, ciò avvenne, perciocchè si appoggiò sopra massime erronee, abusive, e pregiudizievoli, offensive non solo del privato diritto de' Padroni, ma eziandio distruttive delle prerogative annesse a' Padronati di regia natura. Or dopo dilucidate le questioni fatte in Segnatura, colle stesse parole delle allegazioni, e sommarj del Santolo, si potrà più affermare, che *tutte le addotte ragioni, che hinc*

&

& *inde si ritrovano eccitate, si veggono addotte nel giudizio del Tribunale della Segnatura; e ciò non ostante con sentenza di quello, interposta nelle giuridiche forme si giudica a favore del Provvisto dall' Ordinario?* Il Consultore della Curia se avesse posto mente a' narrati fatti, avrebbe coll' usato suo accorgimento al certo ravvisato nel rescritto della Segnatura que' pregiudizj, i quali sorgono dalle stesse massime da lui saviamente sostenute nella sua relazione, le quali sono il doversi *INDISPENSABILMENTE* citare il Marchese dalla Curia di Avellino, ed il non esser sottoposto ALLA REGOLA del quadrimestre: ed avrebbe senza fallo avvertito, che quel rescritto fu un prodotto di massime erronee, ed abusive, diametralmente opposte a quelle vere, e canoniche ricevute, come consentanee alla polizia del Regno, e da lui medesimo vigorosamente difese; ed avrebbe in fine conosciuto dall' allegazione fatta dal Difensor del Marchese, che questo Curialista tanto è lontano, che toccasse il punto della *indispensabile* citazione da farsi al Marchese, che affatto non ne parla, ed in quanto al termine di quattro mesi non

ne

ne fece alcun motto: tanto sono ivi radicate le massime contro a' veri dritti canonici de' Padronati laicali, e di quelli di regia natura. Anzi vi è di più: se mille e mille volte si legga, e rilegga la stessa allegazione fatta a prò del Marchese, ninna menzione trovasi fatta così della rivocazione del mandato fatta dal Santolo, come dell' impetra da costui fatta lite pendente; perchè appunto s' ignoravano queste due notabilissime circostanze nell' atto che si decise la causa in Segnatura.

LXXXII. Ma non solo nelle cose narrate il fatto non regge: se non che pure nelle seguenti, ov' è scritto così: „ Il Marchese avea i suoi rimedj legali „ nella Ruota, de' quali non fa affatto „ uso; scorre un biennio, l' Arciprete „ gode del suo pacifico possesso, esce „ fuori la Bolla di moto proprio, e si „ toglie a quella il diritto acquistato „ anche con giudicatura. „ Il Consultore della Curia per negar l' *exequatur* alla Bolla, di cui trattiamo, par che faccia assai fondamento nel supporre, che il Marchese, il quale avea i suoi rimedj legali nella Ruota, non ne fece uso. Ma siccome il Marchese diresse la prima supplica al Papa per la commessa della

la Causa in Segnatura, per la circoscrizione degli atti della Curia di Avellino (1); così essendo supremo il Tribunale della Segnatura di Giustizia, e rappresentando in Roma presso che lo stesso Tribunale ch'è quì della Real Camera (2), allo stesso Pontefice dovè ricorrere per riparare il torto fattogli da quel Tribunale. E se il Papa non volle di nuovo commetter la Causa, avvenne, poichè vide chiaramente e conobbe il pregiudizio recato al Marchese, ed al suo padronato: discoperse in Dateria la clandestina e dolosa impetra fatta dal Santolo, e le macchinazioni di costui, le quali non furon fatte palesi alla Segnatura, perchè giacevano occulte. Or essendosi quelle discoperte, e pienamente costandogli la verità, e manifestatasi la notoria giustizia del Presentante; poteva più tollerare il Santo Padre, che un raggiratore, un ingannatore, un cabalista, il quale maneggiava sì destramente le sue arti davanti lo stesso trono Pontificio, ne seguitasse a trionfare in pregiudizio enorme del padronato, in detrimento della buo-

(1) Vedi il Somm. nella lett. A.

(2) Vedi *CARD. DE LUCA Relat Cur. Rom Discurs.* 31. *n.* 7.

buona fede, ed in danno del *jus quaesito* del terzo, o sia dello stesso Presentante, ed anche del Nominato alla pensione?

LXXXIII. Conobbe il Papa quanto era scandaloso il lasciar un momento solo in possesso un manifesto Intrusore, uno il quale avea notoriamente spogliato del diritto della riserva il Presentante, e de' legittimi proventi il nominato alla pensione. Vide di più, che era suo debito il darvi riparo, e non facendolo, dava giusto motivo al Marchese di Carife di ricorrere alla protezione del suo Sovrano per difesa nommeno del violato pubblico diritto, compreso nella ragion de' padronati, che per sostegno della stessa sua Regalìa, di cui il Feudatario gode l'esercizio nel suo Real nome. E siccome è avviso de' savj Canonisti, che ove si tratti di violazione de' diritti annessi al padronato, è nell'arbitrio de' Padroni la scelta di sperimentar loro ragione o presso i Giudici Ecclesiastici, o presso il Magistrato politico, vindice, e protettore del pubblico diritto (1); così il Marche-

(1) Vedi *LE ROY in prolegom de jurepatr. c. 27. VAN-ESPEN Jus Eccl. Univer.* P. *II. tit. XXV. c. VI. n. XIX.*

chese essendo ricorso al Papa, ove vide, che il Sommo Pontefice riparò così al suo, come al pubblico diritto, e che la Pontificia determinazione era consentanea alla polizia del Regno, non ebbe motivo di richiamarsene alla Sovrana protezione. Come adunque si può sostenere quel che si afferma nella Relazione, che il Marchese non appellò in Ruota: quando si richiamò al Papa, a cui dovea ricorrere? E come può sostenersi quel che seguita a dire, che l' Arciprete godè il pacifico possesso, se dopo la intrusione accaduta a' 12. Gennajo 1764. si è sempre litigato e conteso in Roma; e ciò è tanto vero, che lo stesso Santolo, a cui era noto il ricorso fatto al Papa, appose nella Dateria il *nihil transeat*. E finalmente come si può aggiugnere nella stessa Relazione, che il Papa col moto proprio *toglie al Santolo il diritto acquistato anche con giudicatura*, se, come si è da noi dimostrato, fu fondato quel rescritto sopra due punti pregiudizialissimi, e contrarj alla polizia del Regno, quali sono la CITAZIONE, ed il TERMINE DEL QUADRIMESTRE, da' quali vollero escludere i Patroni, quando lo stesso Consiglier Patrizj nella sua Relazione, come che ad al-

altro disegno, non lascia di affermare, che la Curia di Avellino dovea *INDISPENSABILMENTE* citare il Marchese, e che per un padronato feudale non corre il termine del quadrimestre? Sicchè secondo questi principj incontrastabili non si sà immaginare, come avendo riparati tutti sì fatti pregiudizj *UN PAPA*, si possa oggi contendere sulla esecuzione della sua Pontificia determinazione.

CAPO ULTIMO

Si dimostra, che nelle circostanze della causa presente si dee eseguire il moto proprio del Papa, e con questa esecuzione non si lede, ma si protegge il diritto pubblico, e la polizia del Regno.

LXXXIV. Rimane in ultimo luogo a vedere, se nelle circostanze della causa presente debba, o nò concedersi l'*exequatur* alle Bolle Pontificie, e se abbia luogo quel che sù di ciò à opinato il Consigliere Patrizj Consul-

fultor della Curia, o il Cappellan Maggiore. Le cose ne' precedenti Capi dilucidate saranno agevolmente conoscere quale delle due relazioni sia più consentanea al diritto pubblico, ed alla polizìa del Regno. Frattanto si ponga mente alle ragioni recate per indi trarne quella conchiusione, che nelle circostanze sia più giusta, e più uniforme a' dettami del diritto naturale, e dell' equità canonica, secondochè più innanzi vedremo.

LXXXV. Il ragguardevole Consigliere Patrizj, il quale opina doversi negar l'*exequatur* alle Bolle di moto proprio, con doversi ordinare, che le Parti promuovano le loro scambievoli ragioni nelle forme giuridiche, ed usate nella Curia Romana, avanti i Giudici, e Tribunali competenti, e che si debbano intanto sequestrar le rendite di quel beneficio, con rimuoversi il Santolo, e destinarsi l' Economo coll' intelligenza del Marchese; incomincia in tal guisa a fermare la sua opinione, e dopo di aver premessi que' fatti, che non reggono, da noi accennati e dilucidati nel Capo precedente, dice così: „ Qualunque sia la giustizia interna, „ che questa Bolla contenga, e qualun-
„ que

„ que sia l' utile, che se ne sente nel
„ governo di quello Stato per mezzo
„ di questo salutare provvedimento a ta-
„ gliare le liti, è di pessimo esempio
„ eseguirlo negli altri Stati, acciocchè
„ taluno non muoja indifeso, e non si
„ vegga spogliato, come si suol dire,
„ in mezzo al sonno contro l' equità
„ naturale, nella quale ciascuno à que-
„ sto presidio, cioè che debba esser
„ trattato nella sua persona, e nella sua
„ proprietà nelle forme giuridiche, e
„ perciò la legge vuole, che benchè
„ alcun Giudice decreti giustamente, si
„ dica sempre decidere con iniquità,
„ quante volte il faccia non intesa la
„ parte, e si puol dire giusto un decre-
„ to, che in realtà è iniquo, quando
„ si faccia nelle forme giuridiche, e
„ quindi quegli che opera così per via
„ di fatto, eccettochè ne' casi, che in-
„ teressano la salvezza pubblica dello
„ Stato, si dice commettere uno spoglio,
„ e violenza (1).

LXXXVI. Indi soggiugne, che comecchè sia *grande e venerabile l' autorità della Chiesa Romana, la quale è mae-*

(1) Negli atti della Regal Camera *fol.* 10. *a t. e fol.* 11.

maestra di tutte le altre, pure S. Leone Papa restrinse tutta la potestà di quella Chiesa al privilegio di S. Pietro, che è tale quando l'ordinazioni si facciano secondo la giustizia ed equità: che questo sia il dettame della dottrina canonica per esser questo il linguaggio de' Concili, degli stessi Romani Pontefici, ed anche di que' Canonisti, che anno esercitato per lungo tempo luminose cariche nella Curia Romana, tra' quali il Fagnano, ed il Riganti, il primo de' quali scrisse: *graviter enim erraret clavis Papae, si sine caussa privaret me beneficio meo* (1). Passa poi ad affermare, ch' è „ dottrina indubitatissima, che basti la „ mancanza della citazione, e dell' ordi„ ne giudiziario a far credere la deter„ minazione come ingiusta, e senza cau„ sa contro la giustizia, ed equità na„ turale, e per conseguente contro il „ privilegio di S. Pietro (2). „ Indi seguita a dire „ che essendo questa una „ perpetua dottrina canonica fondata nel„ la giustizia ed equità naturale per „ la quiete de' sudditi, viene ancora ad „ essere intrinseca legge di qualunque „ Prin-

(1) *Ivi fol.* 11. e 12.
(2) *Ivi fol.* 12. *in fin.* & *a t.*

„ Principato, e nata collo stesso governo, cioè, che in protezione, e difesa de' sudditi, non si debbano eseguire le ordinazioni di questo genere per via di fatto, ancorchè siano giustissime, come si debbono credere le determinazioni de' Sommi Pontefici (1) „. E dopo recate alquante dottrine non lascia di soggiugnere le seguenti parole; „ E portando le determinazioni del Sommo Pontefice la presunzione, che siano santissime e lodevolissime, ne nasce perciò conchiudentemente, che anche per servire alla giusta interpetrazione della sua santa volontà, non si debba eseguire un Breve, che si dee credere estorto, perchè non fatto secondo la dottrina canonica, tendendosi a lui dell'insidie tra tante pastorali sollecitudini della Chiesa universale, alle quali si ritrova occupato, e perciò un Breve, che si vegga uscire fuori in pregiudizio di un terzo, senza sentirlo, come quello che si dee stimare contro l' equità canonica, e la giustizia naturale, non si dee credere essere uscito dalla libera volontà del Sommo Pontefice; onde non me-

„ ri-

(1) *Ivi n.* 13.

„ rita di eseguirsi appunto, perchè si
„ dee giudicare non essere della sua ret-
„ tissima volontà volerlo eseguire, e
„ commettere cosa non giusta, nè e-
„ qua (1). E più avanti soggiugne: „
„ Ma essendo nella Curia Romana non
„ raro quest' uso della spedizione de' re-
„ scritti colla clausola di moto proprio,
„ vedendosene tutto giorno gl' inconve-
„ nienti, con somma prudenza, e cari-
„ tà vi si è trovato il rimedio, che è
„ quello detto *APERITIONIS oris*, col
„ quale riducendosi que' Rescritti *ad ius,*
„ *& iustitiam* la controversia con ciò
„ và a situarsi nelle forme giuridiche,
„ cioè a dire, si và a porre nelle for-
„ me del privilegio di S. Pietro, e con
„ somma esemplarità spesse volte si veg-
„ gono ne' termini di giustizia rivocati
„ tali Rescritti informati delle pregnanti
„ clausole di moto proprio, *ex certa*
„ *scientia, de plenitudine potestatis,*
„ *non obstantibus* (2) „. Finalmente fa-
cendosi carico dell' opposizione, che 'l
Santolo sia stato inteso in Dateria prima
della spedizione delle Bolle, soggiugne
così: „ Questo medesimo fatto si propo-
se

(1) Ivi *fol.* 15. *a t.*, *& fol.* 16.
(2) Ivi *fol.* 13.

„ ſe nel contradittorio tenuto avanti di
„ noi, ed a tale oggetto dal Proviſto
„ dall' Ordinario ſi è preſentato nella fine
„ degli atti un atteſtato del Notajo del-
„ la cauſa, donde coſta, che oſſervatiſi
„ i Regiſtri della Dataria, non appari-
„ ſca quello, che ſi atteſta da' ſuoi Of-
„ fiziali. Ma oltre di ciò, ſi degnerà
„ riflettere V. M., che quello, che ſi
„ atteſta da' mentovati Offiziali, non
„ porta che 'l Proviſto ſia inteſo, e ci-
„ tato in un formale giudizio, come con-
„ veniva di farſi, nè la Dataria poteva
„ aprire giudizio formale contro della
„ ſpedizione di moto proprio, per cui
„ n'è di biſogno, che ne apri il cam-
„ mino lo ſteſſo Sommo Pontefice per la
„ riduzione a i termini di giudizio *oris*
„ *aperitione*. Quegli atti, che ſi accen-
„ nano nell' atteſtato, che per altro s' im-
„ pugna, ſono atti momentanei, ed eſe-
„ cutivi, in modochè non danno al Suc-
„ cumbente quell' apertura a poterſi di-
„ fendere nelle forme giuridiche per la
„ rivocazione di quella grazia, che fu
„ ſpedita, lui non inteſo. In fatti in
„ quell' atteſtato ſi dice, che il moto
„ proprio ſi ſegnò nel dì 17. di Giu-
„ gno, che nel dì 23. ſi tenne la pri-
„ ma Congregazione, e nel dì 27.

„ la feconda. E' quindi arduo a capire,
„ che tra 'l 23. e 27. di uno ftesso me-
„ fe si fosse potuto il Santolo convene-
„ volmente difendere, e dell'affare far-
„ fene il debito esame, nè questa Curia
„ è nello stato di poter attendere quell'
„ attestato, quando si domanda l' *Exe-*
„ *quatur* sù della Bolla di moto proprio,
„ che ha il difetto della citazione in
„ pregiudizio delle canoniche libertà di
„ questo Regno (1).

LXXXVII. Esposto come si conveniva il tenore della relazione del Consiglier Patrizj, passiamo ad accennare i motivi del Cappellan Maggiore, il quale non volle quella sottoscrivere, dopo di averla ben ponderata. Eccone le parole: „ Avendo però io osservato tale
„ relazione, considerato il fatto con
„ tutte le sue circostanze, non mi sem-
„ bra praticabile l' espediente nella me-
„ desima proposto, o che si riguardi l' ori-
„ gine, ed il progresso della causa, o che
„ se n' attenda il fine; dappoichè i motivi
„ del moto proprio, che sono appunto
„ le arti usate dal Sacerdote Santolo, re-
„ stano pur troppo verificati, onde non
„ induce la bolla quella esorbitanza, che
„ egli

(1) *Fol.* 18. 19.

„ egli vuole far credere, e molto più
„ perchè la medesima non è stata spe-
„ dita senza che egli fosse stato prima
„ inteso (1) „ Accenna indi il sentimen-
to della Real Camera de' 18. Agosto del
1765. approvato dal Re Cattolico con
Dispaccio de' 25. Ottobre dello stesso
anno, in occasione dell' *Exequatur* ac-
cordato alle bolle di moto proprio a pro
dell' Abate D. Bernardo Aloisio contra
l' Abate D. Angelo Retacca, il quale con
precedenti bolle era in possesso del be-
nefizio di S. Aniceto di Melandugno.
Il Retacca avendo ottenuto con male arti
quel benefizio, discopertosi poi dal Papa
Benedetto XIV. con un moto proprio
dichiarò nulla la provvista, e ne investì
l' Aloisio, e la Real Camera riflettè, che
si dovea *piamente, e santamente cre-
dere, che il Pontefice non si sia mosso
a dichiarar nulla la provvista fatta al
Retacca, sè non se per i giusti motivi,
e conosciuti da lui; e se forse il Retac-
ca avesse cosa in contrario dovrebbe in-
drizzarsi allo stesso Pontefice, supplican-
dolo a sentirlo nelle sue ragioni, essen-
dochè il Pontefice gli concedè la grazia*
K 2 *prov-*

(1) Negli atti della Real Camera
fol. 22.

provvedendolo di quel benefizio, onde innanzi a lui, o a qualche Tribunale, a cui se ne fosse data l' incumbenza, potrebbe allegar sue ragioni, e non già con impedire l' Exequatur, avendo già il Pontefice annullata la di lui provvista (1). Seguita poi il Cappellan Maggiore a riflettere sopra i motivi, che si recano dal suo Consultore, e soggiugne così: ,, Ma non pertanto si dice:
,, ha potuto essere il Sommo Pontefice
,, ingannato, onde è espediente, che si
,, trattenga la bolla, e si senta giudizia-
,, riamente il Santolo, per non indursi
,, un esempio pregiudiziale alla pubbli-
,, ca quiete, di privarsi, cioè taluno sen-
,, za esser prima stato citato, nè inte-
,, so, contro la mente dello stesso Som-
,, mo Pontefice = Questa replica però
,, se anche si riguarda materialmente,
,, si conosce bastantemente frivola: im-
,, perciocchè, se si vuol credere, che
,, il Sommo Pontefice sia stato inganna-
,, to, deve dirsi, che l' inganno sia ve-
,, nuto da' suoi Ministri, e per congruen-
,, za deve dirsi, che il Santolo dica il
,, vero, e che i Ministri Pontificj ab-
,, biano rappresentato il falso al Papa.
Non

(1) *Ivi fol. 22. a t. e 23.*

„ Non mi sembra plausibile questo ra„ ziocinio, nè che il Santolo possa me„ ritar fede maggiore a fronte de' Mi„ nistri Pontificj, i quali, oltre a tal „ carica, pur sono distintissimi per di„ gnità Ecclesiastica. Ma prescinden„ do da tal materiale argomento, che „ tutto si raggira a i possibili; quando „ nel fatto abbiamo, che il Santolo „ prima della spedizione della bolla „ è stato inteso, e che vi si è opposto, „ ma l' opposizione è stata ributtata, „ cessa a mio credere il motivo del pre„ giudizio della pubblica tranquillità na„ scente dal buon ordine de' giudizi; e „ cessa maggiormente quando nel fatto „ istesso si vede, che effettivamente il „ Santolo nel principio, e nel progresso „ dell' affare praticò artifizj tali, che me„ ritamente lo rendono indegno dell' Ar„ cipretura; tantochè lo stesso Regio Con„ sigliere mio Ordinario Consultore ha „ avuto giusto motivo di affermare nella „ sua relazione: *che il vedersi ora il Nominato nel possesso, ed il Patrono Presentante senza il benefizio della pensione, ed involto in questo litigio, sia a buon conio un prodotto contro la buona fede, ed un risultato, che*

non

non fa decoro al carattere di un Ecclesiastico sobrio, e morigerato (1).

LXXXVIII. Segue poi il Cappellano Maggiore a narrare il fatto, narrando le cabale ordite dal Santolo, nel modo parimenti accennato dal Consiglier Patrizi ed indi riflette così, „ Se dunque è tale „ il fatto, sembra a mio credere troppo verificata la clausola del moto proprio „ *attentis praemissis subdole gestis*, e „ per conseguenza non vi è più quella „ violenza, che si vuol far credere. Le „ massime di non doversi pregiudicare il „ gius quesito al terzo: la polizia così „ del nostro Regno, come degli altri „ Paesi Cattolici di doversi ritenere le „ Bolle, che lo ledono, i Canoni, e le „ Pontificie costituzioni, le leggi specialmente patrie, che ciò inculcano, „ sono bastantemente ad ognun di noi „ note, ma il fatto si è, che non si „ adattano al caso. Non pregiudica la „ Bolla di moto proprio a quel dritto, „ che non vi è mai stato; l' istituzione „ del Santolo fu nulla per l' inadempimento della condizione; onde non mai „ potè darli legittimo titolo di possedere, e per conseguenza se or lo priva, „ per-

(1) *Fol.* [illegible] *in fin. e* 24.

„ perchè *subdole se gessit*, non lo grava
„ affatto, perchè legittimamente gli to-
„ glie quel che solamente per via di
„ fatto non plausibile, e non mai le-
„ gittimamente à posseduto. = Ed in
„ fatti finanche egli conoscendo l' insussi-
„ stenza della sua istituzione pensò ot-
„ tenere (sebben colla clausola *ius iuri*
„ *addendo*, & *antiquum conservando*)
„ la grazia *pro devoluto*, pendente an-
„ cora il giudizio nella Segnatura di
„ Giustizia, stimando così convalidare
„ quell' atto, che dal principio fu nul-
„ lo. Or se egli stesso fu allora persua-
„ so, che almen gli bisognava per la
„ legittimità del suo titolo la grazia Pon-
„ tificia, come ora lo vuol sostenere va-
„ lido, e legittimo? Risponde egli non
„ pertanto, che la dimanda della grazia
„ *pro devoluto* non fu già cagionata dal
„ dubbio della debolezza del proprio drit-
„ to, ma dalla volontà di maggior sua
„ cautela, tanto è vero, che la Segna-
„ tura di giustizia, *caussa cognita*, ri-
„ conobbe valida l' istituzione, onde non
„ accordò la circoscrizione degli atti isti-
„ tuzionali, che aveva dimandata il Mar-
„ chese; onde ora che il moto proprio gli
„ caratterizza *dolose*, e lo priva dell' Ar-
„ cipretura, gl' inferisce una aperta vio-
 „ len-

„ lenza. Ma deve avvertirſi, che tal ſua
„ riſpoſta è inefficace, perchè quel de-
„ creto della Segnatura come sfornito del
„ Regio *Exequatur*, quì non è operati-
„ vo; ed oltre a ciò ben competevano
„ al Marcheſe i rimedi legali, di cui non
„ à ſtimato far uſo, ma à riputato mi-
„ glior conſiglio ricorrere alla ſuprema
„ Poteſtà Pontificia per eſſere rilevato dal
„ torto ricevuto dal Santolo; ſiccome in
„ fatti il Papa avendo conoſciuto il ve-
„ ro, à ſpedito la ſuddetta Bolla di mo-
„ to proprio, privando il Santolo, e fa-
„ cendo al Marcheſe godere i frutti del
„ ſuo padronato. Si dice, che nella ſpe-
„ dizione di tal Bolla non ſia ſtato nè
„ citato, nè inteſo l'Arciprete Santolo,
„ ondechè ſia queſto appunto il caſo di
„ ricorrerſi alla protezione del Principe,
„ affinchè la cauſa ſia giudiziariamente
„ eſaminata. Ma tralaſciando la conſide-
„ razione, che inutilmente diſpendioſo
„ riuſcirebbe il litigio nei Tribunali di
„ Roma, poſtochè è vera la cauſa del
„ moto proprio, e per cui il Santolo è
„ ſtato privato, è duopo rifletterſi, che
„ non è vero di non eſſere ſtato inteſo
„ il Santolo. Sono vere le dottrine, che
„ nelle proceſſure di fatto dei Giudici
„ Eccleſiaſtici il Principe come protetto-
„ re

„ re dei Canoni, e vindice del giusto,
„ deve interporre la sua suprema pote-
„ stà, affinchè l' oppresso sia rilevato,
„ sia citato, sia inteso, e sia a seconda
„ delle Leggi giudicato, ma è anche
„ vero, che tanto le addette dottrine,
„ quanto le altre, che possono addursi,
„ non sono applicabili al caso, imper-
„ ciocchè il Santolo fu inteso in Date-
„ ria, si oppose alla spedizione della Bol-
„ la del moto proprio, si esaminarono le
„ sue ragioni, ma furono ributtate. Val
„ quanto dire, si serbò illeso l' ordine
„ giudiziario produttivo della pubblica
„ tranquillità dello Stato, nè si passò alla
„ privazione se non dopo verificata, e
„ conosciuta la causa; onde a torto si
„ dà alla Bolla stessa, ancorchè di mo-
„ to proprio, il carattere di violenta, e
„ di processura di fatto „ (1).

LXXXIX. Finalmente dopo le recate riflessioni in tal guisa conchiude: „ Ol-
„ trechè facendosi più vicino a conside-
„ rare la Bolla stessa, si và a conoscere,
„ che non solamente è la medesima li-
„ bera da quei caratteri, che il Santolo
„ l' adatta, ma ancora è plausibile, co-
„ me quella, che favorisce pienamente

 „ il

(1) *Fol.* 26. *a t.* 27. *e* 28.

„ il padronato, la di cui conservazione
„ illibata forma ormai un articolo del
„ pubblico dritto di questo Regno, ac-
„ corda per effetto della nomina del
„ Marchese Patrono al Presentato la ri-
„ serva della pensione, che è un frutto
„ del padronato, di cui per opera del
„ Santolo era il patrono rimasto privo.
„ Si dà luogo all' adempimento di quel-
„ la condizione, che nascente dalla po-
„ testà del padronato, fu l' oggetto, e
„ la mira della presentazione; onde an-
„ che per questa ragione, e per difesa
„ dei dritti del padronato feudale, non
„ merita la Bolla se non che piena ese-
„ cuzione. Quindi costando la nullità
„ della provvista dell' Ordinario fatta al
„ Santolo, l' inadempimento della con-
„ dizione apposta dal Marchese nella
„ nomina, e gli artifizj usati dal Santolo
„ per conseguire l' istituzione, e defrau-
„ dare il Marchese della pensione in
„ persona del di lui figliuolo; resta per-
„ ciò pienamente verificata la claufola
„ del moto proprio, cioè, che il Santolo
„ *subdole se gessit*, e per conseguenza
„ non è, nè può riputarsi esorbitante
„ la Bolla, nè peso può fare l' asserita
„ deficienza dell' ordine giudiziario, per-
„ chè siccome di sopra si è accennato,

„ tal

„ tal fatto non sussiste, essendo stato il
„ Santolo pienamente inteso in Dateria,
„ prima della spedizione della Bolla, se
„ pur non voglia dirsi, che nella cono-
„ sciuta sussistenza della cagione del mo-
„ to proprio, questa esteriore solennità
„ del giudizio, resta pienamente assor-
„ bita, e perciò il mio sentimento si è
„ che possa V. M. degnarsi concedere
„ sulle suddette Bolle il Regio *exequa-*
„ *tur* „ (1).

XC. Dopo recati i discordanti motivi, così del Regio Consiglier Consultore della Curia, come del Cappellan Maggiore, su dei quali il primo opina doversi negar l' *exequatur* al moto proprio col proposto espediente del sequestro, della destinazione dell' Economo, e della rimozione dell' Arciprete, ed il secondo sostiene, che si debba accordare l' *exequatur*: quantunque pare, che altro non convenga aggiugnere per mostrare qual dei due sentimenti sia più equo, e più giusto, più consentaneo alla verità, ed alla economia dei padronati, che sono di pubblico dritto, ed oltracciò meno dispendioso ai Vassalli del Re, più conforme alla buona fede, e me-

(1) *Fol.* 28. *& a t.*

meglio affiftito dalla trionfante ragione : pur nondimeno ftimiamo ben fatto di quì confermare con altre riflessioni, ed argomenti la ben fondata relazione del Cappellan Maggiore, con fare anche uſo di quelle notizie, che non erano, come ſono al preſente, sì dilucidate in tempo, che quel Prelato diſteſe il ſuo per altro ben ragionato parere.

XCI. Il primo motivo, onde ſi è moſſo il Conſultore della Curia a dire che ſi debba negare l'*exequatur* ai moto proprj, è quello eſpoſto colle ſeguenti parole: „ Qualunque ſia (dice egli)
„ la giuſtizia interna, che queſta Bolla
„ contenga, e qualunque ſia l' utile, che
„ ſe ne ſenta nel governo di quello Sta-
„ to per mezzo di queſto SALUTARE
„ provvedimento a tagliar le liti, è di
„ peſſimo eſempio eſeguirlo negli altri
„ Stati „. Dunque queſto ragguardevol Miniſtro riconoſce nei moto proprj del Pontefice un non ſo che di utile, e ſalutare a *tagliare liti*, ſe non che opina poter tali provvedimenti giovare nel governo dello ſtato della Chieſa, e non mai negli altri Stati del Criſtianeſimo. Una tal propoſizione sì generale, non ſembra, che ſi poſſa in tutte le circoſtanze difendere; imperciocchè ſe aveſſe luogo

l' an-

l' antica disciplina di non farsi straregnare le cause contenziose da questo Regno allo Stato Pontificio, ogni qualunque provvedimento, che si facesse in quello Stato sarebbe di pessimo esempio eseguirlo nel Regno. Ma quando la controversia dee terminarsi nei Tribunali di Roma, se le finali decisioni dei Pontefici a *tagliare* le liti sono utili e salutari per quello Stato, perchè in alcune circostanze tali non possono riputarsi negli Stati altrui? Non si può immaginare esservi utilità in un azione, se non sia relativa al ben pubblico. E perciò l' utile che può ritrarne lo Stato Pontificio con questi salutari provvedimenti è solo diretto a troncare le liti, e di quì dandosi la pace alle private famiglie, ne ridonda un non so che di sollievo, e di tranquillità allo Stato: l' utile poi, che ne ricevono i Vassalli di altri Principi, costretti a litigare a Roma, non è solo quello del troncamento delle liti, e della discordia, ma è quello pur anco, che riguarda l' interesse dello Stato, col denaro che esce dal Regno. Sicchè il dirsi generalmente, poter essere utile e salutare la determinazione Pontificia nel suo Stato, e non già negli altrui, non sembra che in tutte le particolari circostanze si possa ben sostenere. KCII.

XCII. Nè poi si può generalmente affermare, che ogni qualunque moto proprio sia di pessimo esempio eseguirlo negli altri Stati: Imperciocchè se ciò fosse vero, dovrebbe dirsi, che tante provvidenze Pontificie fette di moto proprio, non solo accettate negli Stati altrui, ma molte di esse fatte ad istanza degli stessi Sovrani, dovessero anche essere di pessimo esempio: il che niuno oserà mai affermare.

XCIII. L' augusto Re Cattolico, Padre del Re N S assai volte à interposto i suoi uffizj col Papa, affinchè avocasse a se alcune cause de' sudditi suoi, che si agitavano in que' Tribunali, e con sua decretale Pontificia le definisse. Altre volte concorse all' idea Pontificia come avvenne nella strepitosa lite tra i Nobili del Sedile di Nido coll' Arcivescovo di Napoli per la causa di S. Angiolo a Nido. Il Papa, avocando per la causa, con un solenne *moto proprio*, la terminò, e decise. E 'l Re Cattolico coi suoi Dispacci comandò nell' anno 1755., che prontamente si eseguisse nel Regno. Negli altri Stati si è fatto lo stesso, e la Francia con tutta la sua rigidezza, e sì contraria alle novità, non à lasciato nè lascia di fare eseguire quei moto pro-

pri

prj dei Pontefici, che crede uniformi alla polizia, ed al sistema della Chiesa Gallicana, sennonchè non ne approva le clausole pregiudiziali del pari che nel nostro Regno si pratica dalla stessa Real Camera colla Regia decretazione *demtis verbis*, o *clausulis*, che non siano uniformi alle libertà canoniche, ed alla polizia dello Stato: siccome si può osservare dagli arresti di quei Parlamenti (1). Sicchè il Papa avocando a se le cause, e terminandole di motoproprio, à incontrato talvolta il gradimento dei Sovrani, ove abbia con giusti, e salutari provvedimenti dato riparo all' altrui ragione.

X IV Il che così essendo: par che tutta la cura del Magistrato politico debba occuparsi nell' esame, se la tale, o tale determinazione Pontificia fatta di moto pro-

(1) „ Vedi Traité de l' autorité des „ Rois in fin. ov' è l' arresto della Corte „ del Parlamento, portant en registrement des lettres Patentes de Roy, „ pour l' execution de la Costitution „ de N. S. Pere le Pape, au sujet „ de là condannation de livre intitulé „ *Les Maximes des Saintes*, composé „ pat Monsieur l' Archevéque de Cambral. De quatorzieme Aoust 1699.

proprio, offenda, o favorisca la giustizia, e se le cause, onde siasi mosso l'animo del Santo Padre alla tale determinazione, siano in sostanza vere, giuste, ed uniformi alla particolar polizia di quegli Stati, dove si vogliono eseguire. La qual cosa difende, e sostiene al Principato tutta la sua essenza, nè grava i sudditi, i quali hanno la libertà di produrre avanti al proprio Sovrano, ed al suo Magistrato i motivi di giustizia che essi credono di avere per impedirne la esecuzione. Ed in tali circostanze conoscendo il Sovrano, che fosse notoriamente giusta la determinazione del Papa, come riparatrice della altrui oppressione sofferta, se con ciò concorre a farla eseguire, fa uso di quella suprema autorità, inseparabile dal suo sovrano potere, con la quale ricompone nel suo legittimo sistema l'altrui dritto violato, e l'offesa ragione.

XCV. E per applicare le cose già dette alla causa presente, fa mestieri riflettere alla sostanza del fatto, per vedere chi dei due abbia sofferto la violenza, e lo spoglio, se il Presentante, o l'intruso Arciprete. Il che riesce agevole e piano, se si ponga mente al primo atto abusivo, e violento della Curia di Avellino a prò dell' intruso Arciprete,

e con-

e contro l' inviolabile dritto di un padronato di regia natura, allora quando non volle la Curia accettar altrimenti la presentazione condizionata del Marchese esibitagli dal Santolo, che con quel *nisi si, & in quantum*, e nel tempo stesso occultò al Presentante una tale decretazione, e nol volle citare, come indispensabilmente doveva. Questo fatto è notorio, non è contradetto, ed è incontrastabile. Ciò posto, facendosi oggi palese al Sovrano, ed alla sua Real Camera un tal procedimento, qual sarà il rimedio, che dee riportarne il Presentante? Casserà il Magistrato, o lascerà nel suo vigore la istituzione data dalla Curia di Avellino, non già a tenore dell' atto individuo della nomina condizionata, ma con averla troncata di fatto con quel *nisi si, & in quantum*, senza CITARSI specificamente il Presentante, ed il Nominato alla pensione, del cui interesse si trattava? Erano per avventura queste tali *Persone incerte* alla Curia di Avellino? Se mai è alcuna volta avvenuto in simiglianti materie, che alcun dei compadroni non sia stato nè citato, nè inteso, o non sia stata eseguita la già ordinatane citazione, in tal caso si è riputato maisempre come irregolare, è mostruo-

struoso un tal procedimento, e come uno spoglio fatto ai Compadroni (1), Or che si dirà nel caso nostro, che l'unico Padrone dopo fatta la nomina condizionata non è stato nè citato, nè inteso? Si è decretato sulla costui presentazione con quel *non admitti, nisi si & in quantum*, nè gli si notifica il decreto, e si lascia frattanto addormentare in quel sonno, in cui egli stava di buona fede in mano dei Ministri del Santuario? Se adunque si doveva citare INDISPENSABILMENTE il Presentante, come per essenza dell' ordine giudiziario doveva praticarsi, e come il Consiglier Patrizi afferma nella sua relazione e se solo si è citato il Santolo, e il Promotor Fiscale come confessa la Curia di Avellino, e lo stesso Santolo colla strana pretensione di non esser tenuti a citare il Presentante

(1) *PITON. de controv. patron. numero 60. e seg. Sed magis admirationem promovet, quod non omnes compatroni, qui citandi, & audiendi erant, neque per umbram auditi sacre, neque talis citatio fuit executa; unde tali judicio irregulari, & MONSTRUOSO de facto EXPOLIATI sunt illi de familia &c.*

te nell' atroce caso, di cui trattiamo; si potrà più affermare, essere stata canonica, e legittima la istituzione del Santolo, o 'l possesso datogli, in virtù di quel decreto, che giaceva occulto al Presentante? E si potrà mai dire, che abbia un intruso acquistata ragione sul benefizio altrui, precedente un giudizio d' istituzione sì irregolare, e mostruoso? Chi non conosce, che 'l dirsi alla presentazione del Padrone *non admitti nisi si, & in quantum*, può contenere un suo pregiudizio; e se egli è così, non si cita, e non si sente colui, del cui pregiudizio si tratta? O quanto sarebbe infelice la condizione dei padronati, cotanto favorita dai Canoni, e protetta dai Sovrani, se si lasciasse la loro ragione avviluppata nei lacci dell' altrui astuzia per profittarne, come è riuscito al Santolo, o si seguitasse dalle altre Curie Ecclesiastiche il pernicioso esempio della Curia Vescovil di Avellino.

XCVI. Ma a che vo io ragionando sulla evidenza; giacchè è sì chiara a tutti la radice della nullità degli atti della Curia di Avellino, la quale à proceduto con un giudizio irregolare, e mostruoso, senza prima sentir colui, il quale doveva essere indispensabilmente citato,

to, ed inteſo? La radice della nullità è fondata ſul giudizio d' iſtituzione nullo di ſua natura, abuſivo, e violento, contro tutte le leggi, e la polizia del noſtro Regno: Di manierachè, ſe il Marcheſe di Cariſe è ricorſo per ripararlo al Papa, il quale l' à dichiarato nullo, dee oggi attendere dal ſuo Signore, e Sovrano la ſteſſa caſſazione, e l' emenda. Nè ſi può mai affermare, che l' Ordinario può ſoſtenere la ſua provviſta come fatta *de libero* con quella miſterioſa clauſola del ſuo decreto, *niſi ſi, & in quantum*: imperciocchè tra i dritti di un ſemplice padronato laicale vi è anche quello, che ſe l' Ordinario conferiſca *ſpreto patrono*, quantunque ſi voglia da alcuni Canoniſti affermare, che poſſa reggere una tal provviſta; pur nondimeno tutti convengono, che rimane ſempre al Padrone libero il dritto di preſentare fra il termine ſtabilito, e che con tal preſentazione *ipſo iure* ſenza *alcuna precedente giuridica caſſazione* cade da ſe la precedente provviſta: *Hoc inſuper recte monet le Roye, quod licet collatio Ordinarii ſpreto Patrono ſit valida ipſo iure, nihilominus maneat liberum ius Patrono intra tempus iure definitum praeſentandi: EAQUE PRAESENTATIONE*

IPSO

IPSO IURE SINE ULLA PRAEVIA IURIDICA CASSATIONE in irritum cedit prior collatio Ordinarii (1). Questo à luogo nei padronati di dritto privato; perciocchè per quelli di regia natura per la eminente loro prerogativa non solo cade da se ogni precedente provvista *SINE ULLA PRAEVIA IURIDICA CASSATIONE*, ma non si può mai affermare, come dei privati si è fatto, che le precedenti provviste degli Ordinarj siano valide *ipso iure*, per quella ragione da tutti adottata, che essendo i padronati regj tra le regalie della Corona, non si possono mai *spreto patrono* validamente conferire; e di quì avviene, che non mai nelle vacanze sono stati soggetti agli spogli, perciocchè i frutti di tali benefizi si riserbano al legittimo successore, o sia al solo Provvisto a nomina dei Sovrani, e dei loro Feudatarj, e non mai i provvisti degli Ordinarj *spreto patrono* possono acquistar sopra i frutti ragione.

XCVII. Le quali cose così essendo: Si ponga mente alla Pontificia determinazione. Che à fatto il Papa? A' dichiarato

(1) *VAN-ESPEN Jus Eccl. univ. part. II. tit. XXV. cap. V. n. XXVIII.*

rato nulla la provvista dell' Ordinario : questa nullità si è dimostrata da noi nascente dal mostruoso procedimento della sua Curia d'intrudere il Santolo non citato, nè inteso il Presentante, oltre al difetto della sua facoltà. Di più il Papa reintegra il Marchese al dritto di presentare, scorso il quadrimestre, comecchè non ci fosse bisogno di questa cautela, per non essere i padronati feudali soggetti alla regola del quadrimestre. Istituisce il Papa il nominato dal Marchese al benefizio, e crea la pensione a prò del figlio secondogenito del Presentante. Dunque il Papa con questo sì salutare provvedimento non solo con giustizia ripara alla violenza, ed al mostruoso procedimento della Curia di Avellino, ma eziandio conserva al Padronato il suo dritto in tutta la sua estensione, con dar luogo alla nomina condizionata *favore Praesentantis*, cui con quel mostruoso decreto spogliò la stessa Curia di Avellino senza sentirlo. Oltrechè è di avvertire che non solo l'atto della istituzione fu notoriamente nullo, ma se anche fosse stato fatto *tanquam de libero*, è troppo evidente che colla nuova presentazione del Marchese *ipso iure SINE ULLA PRAEVIA IURIDICA CASSATIONE cedit prior*

col-

collatio Ordinarii. E tuttociò si è introdotto *favore Patronarum*, verso i quali è tale l'indulgenza canonica che non attende *giuridica cassazione* dei precedenti atti notoriamente nulli degli Ordinari collatori. Ecco quanto è giusta equa, e salutare la determinazione del Papa, la quale rimettendo nel suo sistema l'ordine perturbato nel giudizio d'istituzione, fa cosa consentanea alla polizia del nostro Regno, e col troncare una lite, nata da notoria oppressione, e violenza, restituisce nella sua pace l'oppresso, e finalmente favorisce a tenore dei canoni il complesso dei dritti di quel padronato, che con tanta gelosia si è sempre invigilato dal Magistrato politico per difenderlo dalle continue sorprese, e dalle abusive massime degli Ecclesiastici, e delle loro curie.

XCVIII. Ma questo è poco. Il Papa non si ferma solamente sull'atto nullo, ed abusivo dell'Ordinario, passa a manifestare la cabala dal Santolo ordita al suo Trono Pontificio, con quella decantata impetra *pro devoluto*, pendente la lite in Segnatura, ed in grave pregiudizio del padronato. Or chi ardisce sorprendere un Papa con macchinazioni, o raggiri di qual pena sia degno? E se un Papa informato del vero, finalmente conosce l'in-

l' inganno fattogli, e tosto il ripara: chi non loderà la sua santissima determinazione? E con qual applauso non si dovrebbe accogliere, ove se ne appalesi la sua giustizia Ma ecco il Santolo, convinto oramai dai suoi medesimi artifizi, non sa trovar altra scusa, che con un nuovo artifizio, da pochi dì inventato, col dire, che l' impetra fu opera del suo Procuratore in Roma, e non sua. Se valesse questa sua asserzione, e del suo Procuratore contro al fatto permanente, vana sarebbe la economia dei giudizi. e vane anche sarebbero quelle, che si dicono presunzioni legali, perchè assistite dal dritto, e dalla umana ragione. Bella scusa invero attribuire tutto il male al suo Procuratore; bello artifizio, per discolparsi; e nuova condotta per non restar mai perditore in giudizio. Così anche per avventura dirà della rivocazione del mandato, così del mostruoso giudizio della sua intrusione fatta dalla Curia Vescovile, senza citare, nè sentire il Presentante. Così di tante altre macchinazioni, con le quali à saputo finora trionfare per godersi un benefizio sì pingue, per contendere al padronato i suoi dritti, e per escludere con un atto memorando, e mostruoso d' ingratitudine

ne la pensione ad un figlio secondogenito dello stesso Presentante.

XCIX. Ed invero opera anche del suo Procuratore sarà il volere oggi impugnare la pensione, come interdetta nei benefizj curati, siccome si declamò nel Contradittorio dinanzi al Consiglier Patrizi. dappoichè egli, come versato nei Canoni; non crederà mai il contrario, dopo di aver accettata solennemente la nomina di una Chiesa Curata con la riserva della pensione. E certamente chi non sa la determinazione del Concilio di Trento, il qual per dar freno ai passati abusi, stabilì, che le Chiese Cattedrali, le cui rendite non oltrepassino la somma di duc. 1000., e le Parrocchiali, che non eccedano la somma di duc. 100., non si potessero gravare di pensione con quelle parole: *Impcsterum omnes hae Cathedrales Ecclesiae, quarum redditus summam ducatorum mille, & Parochiales, quae summam ducatorum centum, secundum verum annuum valorem, non excedunt nullis pensionibus, aut reservationibus fructuum graventur* (1). Su di che riflette Van-Espen, che dopo un tal decreto s'introdusse lo stile nella Curia Ro-

(1) *Seff. XXIV. cap. XIII. de reformat.*

mana di apporsi nella Segnatura della pensione la seguente clausola: *Dummodo ex fructibus dictae Ecclesiae centum ducati liberi pro illius Rectore pro tempore existente annuatim remaneant* (1). In virtù adunque della disposizione conciliare, non dovrà il Marchese di Carife colla riserva della pensione gravare il Rettore sopra la congrua dei duc 100., siccome nol gravò, anzi costando che l' Arcipretura à dato di rendita anche negli anni sterili da 500. ducati in circa, e nei fertili fino a 1000., altra pensione egli non riservò per il secondogenito suo figlio, che cento scudi di oro di Camera, quando poteva egli assai più riservare, lasciando al nominato, il quale era estraneo, e non del suo sangue, non una congrua, ma bensì tre, e più congrue, avendosi ragione come dee aversi della rendita del benefizio.

C. Sicchè dovendo noi contendere ora col Santolo a dirittura, ora col suo Procuratore, a cui egli incolpa le sue cabale, siam tratti da sì portentosi artifizi ad ammirare l' alto suo talento, ed insieme a compiagnere quelle povere ani-

(1) *Part. II. tit. XXVIII. cap. VI. n. V.*

nime, dove egli si è sì scandalosamente intruso ad esercitarne la cura, come colui, il quale è come accortissimo Principale, e come unito inseparabilmente e congiunto col suo Procuratore, à ingannato il suo Benefattore, à rotto la fede colla rivocazione del mandato, à ordito le sue trame presso lo stesso foglio Pontificio. E che più? A inventato, ed inventa mille sutterfugj, e raggiri per ritenersi colla roba altrui l'usurpato ministero. Questa è la condotta onde un Ministro del Santuario precorre coll' esempio ad edificare il gregge del Signore, ruba l' altrui dritto, sconvolge la sacrosanta ragione dei padronati, e priva il povero Presentante, a cui forse una volta in vita sia permesso di esercitarlo, della legittima, e canonica facoltà di riservare la pensione a prò di un suo proprio figliuolo, il quale siccome è nella linea della successione al feudo, non fa mai temere quel che oggi lo stesso Santolo affaccia del non mai altre volte inteso pregiudizio del Fisco in caso della devoluzione del feudo.

CI Ma ecco che il Santolo ci chiama ad un nuovo assalto, e con ardire pretende che non si debba eseguire la determinazione del Papa, perciocchè egli

 non

non è stato nè citato, nè inteso, e che perciò non poteva toglierglì la di lui acquistata ragione su quella Chiesa. Ma secondochè da noi si è dimostrato, ed apparisce dal fatto notorio, il Santolo non à mai acquistato alcun dritto a quel benefizio, per esservi stato intruso, dopo un giudizio d' istituzione fatto non citato, nè inteso il Presentante, il quale doveva indispensabilmente citarsi. E che perciò non altro a far rimaneva, che in favor del padronato far cadere la precedente abusiva provvista dell' Ordinario *SINE ULLA PRAEVIA IURIDICA CASSATIONE*, come si è fatto dal Papa. Oltrechè come può dire il Santolo di non essere stato inteso? Egli temendo giustamente di quel che avvenne, cioè, che il Papa informato della verità, e delle sue trame non avesse riparato al notorio pregiudizio recato al Padrone anche dalla Segnatura di Giustizia, non lasciò di apporre in Dateria il *nihil transeat*. Infatti questo impedimento operò, che il Santolo dovesse essere inteso, come fu inteso più volte, e ce n' è documento negli atti, altrove da noi riportato (1), e dopo di essere stato inteso si spedirono le

(1) Vedi sopra facc. 29. & a t.

le Bolle . Potrà dunque più tollerarsi la costui declamazione, dopo essersi non solo da noi dimostrata la giustizia delle Bolle Pontificie, ma dopo di essere stato inteso prima della loro spedizione? Se le Bolle contengono la clausola di motoproprio, oltre di potersi affermare, che tali clausole convengono a tutti gli atti collativi dei Benefizj secondo il vero spirito dei Canoni, e della Ecclesiastica disciplina (1), non si possono assolutamente riputare esorbitanti ed ingiuste, ove si giustificano le cause, che ivi si allegano, avanti al proprio Sovrano, ed al suo Magistrato, per impedir le sorprese, e gli esposti orrettizi, o sorrettizi, onde quelle possono essere carpite, e di tali moti propri trattano gli Autori che si allegano, cioè, quando il Papa *sine caussa*, o *sine iusta caussa*, *sine manifesta*, *&* *rationabili caussa*, priva altrui del suo Benefizio (2): ma quante

 vol-

(1) Vedi *VAN-ESPEN Jus Eccl. Univers. part. II. tit. XXI. cap. II. n. X. e XI. ed altrove.*

(2) Vedi *PETRA De jure quaesito per Principem non tollendo cap. 9. num.* 14. *FAGNANO nel cap. cum olim n.* 82.

volte sulla determinazione Pontificia, spedita di moto proprio, sia stato già inteso il possessore, o, come nel caso nostro, lo stesso intrusore del benefizio: resta in tal caso non pregiudicato in conto alcuno l' ordine dei giudizi. Ed in questo caso son salvi quei pretesi dritti, dei quali niuno debba escludersi senza prima sentirsi. Il Santolo adunque prima della spedizione delle Bolle è stato inteso da Ministri Pontifici, che sono i Giudici competenti, e se credeva gravargli quella determinazione, aveva libero il corso di richiamarsene allo stesso Pontefice, il quale per avventura coll' *oris aperitione* avrebbegli renduta ragione. Ma ciò non à fatto: Dunque come vuol oggi ricorrere ai rimedj straordinarj, quando non à egli alcuna assistenza di dritto in un benefizio di padronato feudale, dove si è *malis artibus* intruso, e con un giudizio irregolare, e mostruoso?

CII La Real Camera di S. Chiara nell' anno 1755. nella celebre causa tra l' Abate Retacca, e l' Abate Aloisio, rappresentò al Re, che se il Retacca si doleva

---

n. 82. *e seq. de sent. & re judic.* PANORMIT. *quaest.* 1. *num.* 15. ROMANO *cons.* 345. *n.* 7.

leva del moto proprio del Papa, col quale credeva egli di essere spogliato del benefizio, in cui era in possesso, doveva ricorrere allo stesso Pontefice, e pure in quella occasione il Retacca ebbe la sorte di essere difeso con profonda dottrina da uno dei primi Avvocati del Foro, quale era D. Stefano Patrizi, oggi Regio Consigliere, e Consultore della Curia del Cappellano Maggiore. E quantunque si richiamasse poi il Retacca dall' *Exequatur* accordato al moto proprio del Papa, e fin dal 1764. si fosse fatta consulta al Re, colla quale si fosse proposto, com' è fama, il *sequestro* del benefizio, e che le Parti andassero in Roma; pur nondimeno seguita tuttavia l' Abate Aloisio nel suo possesso, non essendo nè anche risoluto il punto del proposto sequestro. E quì ci sia lecito di aggiungere, che grande sia la differenza del moto proprio a prò dell' Abate Aloisio da quello di cui trattiamo. Ivi la Badia di S. Aniceto, conferita prima al Retacca, dopo preso da costui il possesso, e conferita poi *motu proprio* all' Abate Aloisio, privandosene il Retacca, era di libera collazione, e non già di padronato di alcuno; Ivi prese il possesso il Retacca, senza bisogno di citarsi alcuno interessa-

to;

to; Ivi non fu mai inteso il Retacca prima della spedizione del moto proprio a prò dell' Aloisio. Ma nel caso nostro il benefizio è di padronato feudale; s' intrude il Santolo in virtù di una nomina condizionata; si fa il decreto *non admitti praesentationem nisi si & in quantum*, e non si cita, nè si sente il Presentante, che indispensabilmente doveva citarsi; e si spoglia notoriamente il Padrone del frutto del suo padronato colla riserva della pensione: Tuttociò si ripara dal Papa; e prima della spedizione delle Bolle Pontificie si sente il Santolo più volte in Dateria. Ivi il Retacca ottenne il benefizio senza pregiudizio di alcuno; Quì l' à occupato il Santolo col pregiudizio del terzo, e di colui, che ci aveva, e ci à la ragione di padronato di pieno dritto feudale. Ivi non fu imposta pensione: Quì ci è la riserva della pensione, e 'l Nominato ne è rimasto privo. Ivi il Retacca carpì il benefizio al Papa; Quì il Santolo con male arti l' à tolto al Padrone: Ivi il Papa volle punire l' impetrante per l' inganno fattogli (1); Quì à voluto non che punire l'Im-

(1) Il Retacca quando impetrò l' Aba-

l' Impetrante, ma restituire al padronato la sua ragione, il diritto rubatogli, e proteggere la pubblica ragione, con la quale si sostengono per sistema Canonico nella loro estensione i padronati. Ivi non si offese la Regalìa; Quì nella persona del Feudatario si è leso il dritto della Corona, e tante volte si lede, quante si esclude il Feudatario dai frutti del suo padronato, che nel Real nome possiede. Ivi finalmente si diè luogo al fatto contestato dal Papa nel suo moto proprio: Quì alla evidenza, ed alla verità del fatto istesso, che contiene il disordine giudiziario, il violato gius quesito del Presentante, e del Nominato alla pensione, e l' oppressione riparata dal Papa, inteso il

Abadia dal Papa. I. tacque il nome, e cognome dell' ultimo Possessore. II. non espresse l' annuo valore di quel benefizio, che voleva impetrare, e III. collusse con un tal D. Domenico Antonio Sabatini, il quale avea ottenuto lo stesso benefizio con false assertive. Per queste tre cagioni allegate dal Papa si priva il Retacca del benefizio, e si conferisce col moto proprio all' Abate Aloisio. *Vedi gli atti di questa causa esistenti nella Real Camera.*

il Santolo prima della spedizione delle Bolle. Eccovi in sostanza raccolto il sistema dell' un caso, e dell' altro, dal quale maravigliosamente risplende la giustizia del Papa sulle circostanze, tutte peraltro singolari, della causa presente.

CIII. Si è dunque più che bisogno non era, luminosamente dimostrato, che la Bolla Pontificia sia per ogni ragione giusta, equa, e consentanea alla polizia del Regno, con la quale si protegge chi con male arti è stato ingannato, chi con violenza non è stato nè citato, nè inteso, chi à sofferto uno spoglio del proprio dritto, ed in virtù di questo dritto canonico e legittimo à sofferto la mostruosa ingannevole esclusione della riservata pensione a prò del proprio figliolo; e chi finalmente è stato involto in tanti mostruosi raggiri, quanti a danni della buona fede non senza orrore e scandalo dei buoni si sono oggi manifestati, si è inoltre fatto palese secondo il sistema dei Canoni, che ai Padroni laici sia lecito il far uso della nomina colla riserva della pensione, e viepiù, ove si tratti di padronato feudale; che nelle presentazioni condizionate debba prima della istituzione, e del possesso purificarsi la condizione nella sua forma specifica;

fica; cha in tali circostanze di pontificia dispensazione, la provvista appartiene alla Santa Sede in esclusione degli ordinari Collatori. Si sono dipiù discoverte le massime abusive, ed erronee, e pregiudizievoli su di cui è fondato il Rescritto della Segnatura di Giustizia, non esecutoriato, nè mai eseguibile nel nostro Regno, e si sono appalesati quei fatti, che pendente la lite in Segnatura giacevano occulti, cioè, la rivocazione del mandato di procura, e la impetra del benefizio fatta dal Santolo *lite pendente* in Segnatura. Ed ultimamente manifestatasi in tutte le sue parti la Giustizia delle Bolle Pontificie, fondata sulla notoria nullità degli atti istituzionali della Curia di Avellino, e sulle pur troppo evidenti macchinazioni dell' intruso Arciprete, e sulla difesa dei Padronati, i cui dritti onorifici ed utili in tutta la loro estensione la Chiesa, i suoi Canoni e le leggi del Principato con pubblica ragione ai Fondatori, ed ai loro Successori costantemente sostengono; dalla Giustizia del Re, e del suo Supremo Magistrato si attende, che dopo tanta discussione ed esame fatto della presente controversia, e dopo conosciuta la verità operatrice del giusto, si voglia accor-

cordar l' *exequatur* alle suddette Bolle Pontificie, come conservatrici del pubblico dritto del Padronato, come dissipatrici delle male arti, e degl' inganni, e come riparatrici di quella notoria nullità, e violenza, onde il Provvisto dell' Ordinario nel benefizio s' intruse non solo *Spreto Patrono*, o sia negletta la costui nomina condizionata, ma eziandio il Padrone istesso nè citato, nè inteso, ma dall' Intrusore raggirato e deluso. Questo salutare provvedimento del Papa speditosi dalla Dateria dopo di aver inteso più volte l' intruso Arciprete, eseguendosi nel nostro Regno in queste particolari, anzi singolarissime circostanze, restituirà eziandio colla perduta pace il proprio dritto al Presentante, ed al Nominato alla pensione, troncherà le liti, ed il dispendio maggiore, impedirà che esca per tal causa più denaro dal Regno, e lascerà, se non in tutto, almeno in parte punito chi ardì di occupare l' altrui con un sì mostruoso procedimento.

Napoli il dì 30. Maggio 1768.

FRANCESCO PECCHENEDA.

Fine del Tomo XXXI.